



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 187

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 8 maggio 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezio- nali nella regione Calabria (Riunione n. 14) . . .</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali nella regione Campania (Riunione n. 5)</i>	» 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 6
---------------------------	---------------

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 12^a (Igiene e sanità):

<i>Plenaria</i>	» 7
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	» 9

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 10
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	» 23

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 24
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 26

3^a - Affari esteri:

<i>Plenaria</i>	» 29
---------------------------	------

4^a - Difesa:

<i>Plenaria</i>	» 34
---------------------------	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 40
---------------------------	------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	53
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 27)</i>	»	57
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	57
7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i>	»	62
<i>Plenaria</i>	»	63
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i>	»	77
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	78
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	81
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i>	»	136
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	136
<i>Plenaria</i>	»	137
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	142
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 39)</i>	»	152
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	153
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 88)</i>	»	168
<i>Plenaria</i>	»	168
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	173
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	190

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	198
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	199
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	211
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	215
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	216
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	217
Per la semplificazione:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	219

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 8 maggio 2019

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali
sezionali nella regione Calabria**

Riunione n. 14

Relatore: BALBONI (FdI)

Orario: dalle ore 10,45 alle ore 12,05

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali
sezionali nella regione Campania**

Riunione n. 5

Relatore: MALAN (FI-BP)

Orario: dalle ore 12 alle ore 13,30

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria

6^a Seduta

*Presidenza della Presidente della 4^a Commissione
TESEI*

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

La presidente TESEI constata che le Commissioni riunite non sono in numero legale per svolgere la discussione dei disegni all'ordine del giorno.

In ragione di ciò, sospende la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 14,25.

La presidente TESEI, rilevata la perdurante mancanza del numero legale, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)****12^a (Igiene e sanità)**

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria**1^a Seduta***Presidenza del Presidente della 7^a Commissione***PITTONI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il direttore del centro nazionale delle dipendenze e doping dell'Istituto superiore di sanità Roberta Pacifici; il presidente della sezione vigilanza e controllo sul doping del Ministero della salute Flavia Valtorta e il direttore dell'Ufficio 6° della Direzione generale prevenzione sanitaria, prevenzione dipendenze doping e salute mentale del Ministero della salute Liliana La Sala e l'ex Procuratore Capo della Procura nazionale antidoping di NADO Italia Tammaro Maiello, accompagnato dal signor Fabrizio Burchiotti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prendono atto le Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul contrasto al *doping* nella pratica sportiva: audizione del Direttore del Centro nazionale dipendenze e *doping* dell'Istituto superiore di sanità, del Presidente della Sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* presso il Ministero della Salute e dell'ex Procuratore Capo della Procura nazionale *Antidoping* di NADO Italia

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della dottoressa Roberta Pacifici, direttore del centro nazionale delle dipendenze e *doping* dell'Istituto superiore di sanità.

La dottoressa PACIFICI svolge il suo intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori Maria Cristina CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), ENDRIZZI (*M5S*) e SICLARI (*FI-BP*).

Risponde la dottoressa PACIFICI.

Il PRESIDENTE congeda, ringraziandola, la dottoressa Pacifici e introduce l'audizione della professoressa Flavia Valtorta, presidente della sezione vigilanza e controllo sul *doping* del Ministero della salute e della dottoressa Liliana La Sala, direttore dell'Ufficio 6° della Direzione generale prevenzione sanitaria, prevenzione dipendenze *doping* e salute mentale del Ministero della salute.

La professoressa VALTORTA e la dottoressa LA SALA svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori ENDRIZZI (*M5S*) , MOLES (*FI-BP*) e Maria Cristina CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) .

Rispondono la professoressa VALTORTA e la dottoressa LA SALA.

Il PRESIDENTE congeda, ringraziandole, la professoressa Valtorta e la dottoressa La Sala e introduce l'audizione del consigliere Tammaro Maiello, già Procuratore Capo della Procura nazionale *antidoping* di NADO Italia.

Il consigliere MAIELLO svolge il suo intervento.

Interviene per porre quesiti il senatore ENDRIZZI (*M5S*).

Risponde il consigliere MAIELLO.

Il PRESIDENTE ringrazia il consigliere Maiello e dichiara conclusa l'audizione. Comunica inoltre che le documentazioni acquisite nel corso delle audizioni che si sono concluse saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DELLE COMMISSIONI 7^a E 12^a RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta sono convocati gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 7^a e 12^a riunite, per la programmazione dei lavori.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 17.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
SILERI

Orario: dalle ore 17,15 alle ore 17,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria

79^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e Zoccano.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri.* – *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI.* – *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) *NASTRI e CALANDRINI.* – *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La relatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) comunica che, al fine di superare i problemi di copertura del provvedimento volto a introdurre la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili, è stato presentato un apposito emendamento – sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi – al disegno di legge n. 1248 (cosiddetto «decreto sblocca cantieri»), attualmente all'esame delle Commissioni riunite 8^a e 13^a. Propone, quindi, di attendere l'esito dell'esame di tale provvedimento, prima di proseguire l'*iter* dei disegni di legge in titolo, considerato che ancora non sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni permanenti né le relazioni tecniche dei Ministeri competenti.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) sottolinea che anche il Gruppo PD ha sottoscritto la proposta di modifica volta ad accelerare lo stanziamento delle risorse necessarie per l'introduzione dei sistemi di videosorveglianza. Tuttavia, la questione della copertura finanziaria è solo uno degli aspetti da tenere in considerazione: il provvedimento, infatti, ha una portata più ampia, ed è stato ulteriormente valorizzato nel corso dell'esame in sede referente, anche grazie alla disponibilità della relatrice ad accogliere le proposte delle opposizioni. In particolare, ricorda l'obiettivo di garantire la formazione di tutti gli operatori, riconoscere anche alle scuole paritarie i fondi necessari per l'attuazione della norma ed evitare che gli ulteriori oneri finiscano per gravare sui bilanci degli enti locali.

Il senatore PARRINI (*PD*) ricorda che la sua parte politica ha sempre avuto un atteggiamento responsabile nell'esame del provvedimento, segnalando fin dall'inizio la necessità di garantire risorse adeguate per l'attuazione della norma e di disciplinare l'utilizzo delle immagini, a tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti. Inoltre, ritiene indispensabile intervenire sul piano della formazione ed educazione per prevenire casi di violenza e abusi su bambini, anziani e disabili, essendo insufficiente la mera repres-

sione. In ogni caso, stigmatizza i ripetuti rinvii nella espressione dei pareri e nella predisposizione delle necessarie relazioni tecniche, da parte del Governo, che ostacolano il seguito dell'esame in sede referente.

La relatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) condivide le preoccupazioni e gli auspici espressi dai colleghi del Partito democratico. In effetti, il provvedimento è molto articolato e non si esaurisce nel reperimento di fondi per la copertura finanziaria.

Nell'esprimere il proprio rammarico per l'ulteriore rinvio, auspica che l'emendamento al decreto «sblocca cantieri» consenta finalmente di agevolare la conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore GRASSI (*M5S*), nel replicare al senatore Parrini, precisa che l'installazione di sistemi di videosorveglianza ha una finalità preventiva e non repressiva. In ogni caso, condivide l'opportunità di migliorare la formazione degli operatori delle strutture assistenziali e per l'infanzia.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) sottolinea che sull'emendamento al decreto «sblocca cantieri», volto a reperire le risorse necessarie ad evitare aggravii per i bilanci degli enti locali, potrebbero verificarsi in Commissione bilancio le stesse difficoltà rilevate finora sul provvedimento, anche per la mancanza delle relazioni tecniche.

Quanto al contenuto del testo, le cui finalità repressive sono peraltro evidenti, occorre porre l'accento sulla formazione degli operatori, sull'accreditamento delle strutture per gli anziani e sulla tutela della *privacy* di tutti i soggetti coinvolti. Del resto, la presenza delle videocamere non è un deterrente sufficiente ad evitare episodi di violenza, se si considera che la loro diffusione nelle città non ha inciso sulla riduzione della criminalità.

Il sottosegretario ZOCCANO assicura il proprio impegno affinché i Ministeri competenti esprimano al più presto il parere sul provvedimento in esame, che è meritevole di essere approvato in via definitiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 10,35.

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Deputati D'UVA ed altri.* – *Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il relatore GRASSI (*M5S*) ritiene che le audizioni abbiano fornito interessanti spunti di approfondimento, all'esito del quale si introdurrà nell'ordinamento una iniziativa legislativa popolare assistita da procedura rinforzata, che può concludersi – al verificarsi di alcune condizioni di ammissibilità – con lo svolgimento di una consultazione referendaria.

Si associa il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), ritenendo necessario un supplemento di riflessione per valutare le modifiche da apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati, tenuto conto delle osservazioni degli esperti di diritto costituzionale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) ricorda che il provvedimento costituisce un punto qualificante del programma del Movimento 5 Stelle, in quanto volto a introdurre uno strumento di partecipazione dei cittadini alle decisioni del Parlamento. Attraverso il confronto costruttivo con il comitato promotore, a suo avviso, sarà possibile pervenire a una soluzione condivisa e approfondita, senza conflittualità. Infatti, il Parlamento potrà esercitare la propria potestà legislativa, modificando – se necessario – il disegno di legge d'iniziativa popolare e il testo non necessariamente sarà sottoposto a *referendum*, poiché i promotori potranno rinunciare a chiedere la consultazione referendaria, accettando la riformulazione predisposta dalle Camere.

Sottolinea, inoltre, che in prima lettura sono state accolte alcune modifiche proposte dalle opposizioni, in particolare con riferimento all'obbligo per il comitato promotore di indicare i mezzi per la copertura degli oneri derivanti dalla norma, al controllo di costituzionalità – ai sensi dell'articolo 71, quarto comma, della Costituzione – del testo approvato dalle Camere e all'introduzione di un *quorum* del 25 per cento per il *referendum* propositivo.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene apprezzabile l'introduzione di un *referendum* propositivo, in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa.

Tuttavia, per assicurare il funzionamento effettivo della procedura prevista per l'iniziativa legislativa popolare rinforzata e, al tempo stesso, non ostacolare l'attività delle Camere, ritiene indispensabile approfondire alcuni aspetti, evidenziati nel corso delle audizioni informali.

Innanzitutto, non essendo stata espressamente esclusa la possibilità che l'iniziativa legislativa popolare rinforzata disponga l'abrogazione di una legge, vi è il rischio che si persegua tale obiettivo eludendo in questo modo i limiti più rigorosi attualmente stabiliti per il *referendum* abrogativo.

Occorre poi verificare la sospensione del termine previsto per l'approvazione del progetto popolare, nel caso di scioglimento delle Camere.

Peraltro, il limite dei 18 mesi potrebbe incidere anche rispetto all'obbligo di indicazione dei mezzi di copertura degli oneri derivanti dalla norma, in quanto questi potrebbero fare riferimento a un esercizio di bilancio precedente a quello in cui giunge ad approvazione il testo.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva la necessità di prevedere la possibilità di un intervento delle Regioni e delle Province autonome nel giudizio preventivo di legittimità costituzionale, a tutela delle loro competenze legislative statali e regionali. Anticipa la presentazione di una proposta emendativa in tal senso.

Il senatore PARRINI (*PD*) sollecita una riflessione approfondita, in quanto i rilievi formulati dagli esperti nel corso delle audizioni sono circostanziati e riguardano non solo il merito del provvedimento ma anche aspetti procedurali, oltre ad alcuni passaggi da riscrivere per una migliore comprensione.

Sottolinea che la sua parte politica annette particolare rilievo agli strumenti di democrazia partecipativa, purché siano volti al miglioramento della funzione legislativa delle Camere e non a indebolire le prerogative del Parlamento.

Ritiene opportuna una valutazione sui limiti di materia per il *referendum* approvativo, non solo per evitare che sottenda in realtà una finalità abrogativa, ma anche per evitare conflitti con i principi costituzionali e della democrazia parlamentare. Domanda infine se sia intenzione dei relatori presentare un nuovo testo.

Il relatore GRASSI (*M5S*), anche a nome del relatore Augussori, assicura che saranno esaminati con molta attenzione i rilievi proposti nel corso delle audizioni dai costituzionalisti, pur sottolineando che alcune osservazioni riguardano altri provvedimenti, di natura ordinaria e perciò da esaminare in altra sede, quali la legge n. 352 del 1970, che disciplina i *referendum* e l'iniziativa legislativa popolare, e la legge n. 87 del 1953, sul funzionamento della Corte costituzionale.

Si tratta, quindi, di un lavoro complesso, da affrontare con particolare ponderazione per una sintesi delle osservazioni formulate. All'esito di ciò si potrà anche valutare se sia necessaria la presentazione di un nuovo testo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*) auspica che la discussione generale possa proseguire anche in altra seduta, perché dal dibattito possono emergere ulteriori spunti di riflessione, di cui i relatori potranno tenere conto, oltre ai rilievi formulati dagli esperti di diritto costituzionale.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*) stigmatizza il tentativo della maggioranza di apportare numerose e distinte modifiche alla Carta costituzionale, senza un progetto riformatore organico complessivo. In tal modo, infatti, vi è il rischio di compromettere il disegno armonico della Costituzione,

anche considerato che – a suo avviso – nell’attuale Parlamento non vi sono esperti di livello paragonabile a quello dei membri dell’Assemblea costituente.

Esprime, quindi, l’assoluta contrarietà della sua parte politica all’introduzione di meccanismi che potrebbero scardinare i principi della democrazia rappresentativa.

Il PRESIDENTE assicura che la discussione generale potrà proseguire nelle prossime sedute.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1124) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI e PERILLI. – Abrogazione dell’articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

(Esame e rinvio)

Il relatore CALDEROLI (*L-SP-PSd’Az*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, volto all’abrogazione dell’articolo 99 della Costituzione, al fine di privare il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) del suo fondamento costituzionale e perciò della qualità di «organo di rilievo costituzionale», nell’ottica della sua successiva abolizione.

In particolare, l’abrogazione della disposizione costituzionale è oggetto dell’articolo 1, mentre l’articolo 2 prevede la soppressione, in via consequenziale, dei richiami all’articolo 99 della Costituzione contenuti nella legge n. 936 del 1986 («Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro»), in particolare quello al potere di iniziativa legislativa che, ai sensi dell’articolo 71 della Carta, non può essere riconosciuto da una legge ordinaria.

Sottolinea che l’Assemblea costituente aveva previsto il CNEL animata dalle migliori intenzioni, riprendendo esperienze sia interne che straniere: il Consiglio superiore del lavoro di giolittiana memoria, il Consiglio economico del Reich previsto dalla Costituzione di Weimar e il Consiglio economico della Costituzione francese del 1946.

All’esito di un dibattito non lineare, l’Assemblea configurò un «Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro», composto da tecnici e rappresentanti delle categorie produttive, nei modi stabiliti dalla legge, che fosse titolare dell’iniziativa legislativa e contribuisse all’elaborazione della legislazione sociale, per le materie e nei limiti stabiliti dalla legge, inserito in Costituzione tra gli «organi ausiliari», accanto al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti.

Il CNEL fu concretamente istituito, in attuazione della previsione costituzionale, dalla legge n. 33 del 1957, poi sostituita dalla vigente legge n. 936 del 1986, oggetto nel tempo di varie novelle. Ricorda, in particolare, il decreto-legge n. 201 del 2011, che ne ha diminuito i componenti, e

la legge n. 190 del 2014, con la previsione che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni, non potesse comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo: previsione peraltro abrogata dalla legge n. 205 del 2017.

Attualmente il CNEL è composto da 64 membri (erano 121 fino al 2011), incompatibili con la carica di parlamentare, membro del Governo o consigliere regionale, che durano in carica cinque anni e che possono essere riconfermati, così come possono essere revocati su richiesta delle istituzioni od organizzazioni che li hanno designati:

- 10 esperti in ambito economico, sociale e giuridico, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 48 rappresentanti delle categorie produttive;
- 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.

Formalmente, le competenze del CNEL, stabilite dalla legge n. 936 del 1986, sono molteplici, tra cui:

- espressione, su richiesta del Governo, di valutazioni e proposte sui principali documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale;
- esame del Documento di economia e finanza e della Nota di aggiornamento;
- approvazione di rapporti su richiesta delle Camere o del Governo;
- espressione di valutazioni sull'andamento della congiuntura economica;
- espressione di pareri ed elaborazione di studi e indagini, sia su richiesta delle Camere o del Governo o delle Regioni o delle Province autonome, sia di propria iniziativa;
- potere di iniziativa legislativa (nella presente legislatura, tale iniziativa è stata esercitata presentando in Senato il disegno di legge n. 1232, per la creazione di un codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro, da realizzarsi in collaborazione con INPS; sul finale della scorsa XVII legislatura, fu trasmesso al Senato un disegno di legge n. 2778, recante alcune modifiche alla legge che disciplina il CNEL).

La legge gli attribuisce anche altri poteri, quali la designazione di rappresentanti delle categorie e di componenti in organismi pubblici e la tenuta e aggiornamento dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

In concreto, tuttavia, il CNEL si è dimostrato poco incisivo sia per l'esiguo numero di iniziative legislative presentate sia per il limitato ruolo di raccordo effettivamente svolto con le categorie economiche e sociali. Peraltro, proprio questo ruolo di raccordo, che in origine rappresentava

la ragione principale della sua istituzione, è stato superato e di fatto sostituito da un rapporto sempre più diretto tra i rappresentanti economici e sociali, il Governo e il Parlamento anche attraverso il sistema dei partiti.

Per tali motivi, prosegue, il CNEL è risultato inefficace rispetto alla funzione di assicurare la partecipazione politica delle forze sociali: la sua abolizione risponde alla volontà di innovare le istituzioni, nell'ottica di una maggiore semplificazione e di un coinvolgimento più diretto dei cittadini.

Non è un caso, quindi, se questa non è la prima volta in cui il Parlamento affronta la questione del mantenimento del CNEL. Nella XIII legislatura, infatti, il testo di riforma costituzionale predisposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali («Bicamerale D'Alema») aveva proposto significative modifiche all'articolo 99, tra cui la soppressione della facoltà d'iniziativa legislativa, anche se non prevedeva la sua abolizione.

Il disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento nella XVII legislatura, e non confermato dal *referendum* del 4 dicembre 2016, comprendeva invece la soppressione dell'articolo 99 della Costituzione e conteneva anche alcune disposizioni finali e transitorie sui profili amministrativi della soppressione del CNEL, in particolare attraverso la nomina di un commissario straordinario, a cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del patrimonio dell'organo e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali.

Quanto agli aspetti finanziari, ricorda che nel bilancio dello Stato di previsione 2019-2021 sono iscritti stanziamenti per il CNEL pari a 7,123 milioni di euro annui, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. Assommando alcune altre entrate, le disponibilità del CNEL per l'anno 2019 ammontano (secondo il suo bilancio preventivo) a 8,368 milioni. Di questa cifra, si segnalano i 613.000 euro riservati alla *governance*, i 2,341 milioni di euro di spese correnti (compresa la gestione della sede, Villa Lubin, immobile demaniale in uso gratuito) e, soprattutto, i 5,067 milioni per l'amministrazione e servizi comuni. Tra questi ultimi, più di 4 milioni di euro sono riservati alle retribuzioni del personale a tempo indeterminato che, a novembre 2018, ammontava a 56 unità, tra cui 4 dirigenti (la pianta organica del 2014 prevede però 75 unità tra cui 7 dirigenti).

In sintesi, il disegno di legge, nella sua attuale formulazione, consiste in una proposta di «decostituzionalizzazione» del CNEL e non in una soppressione dell'organo, conseguibile mediante l'abrogazione della legge n. 936 del 1986, che potrà essere effettuata con legge ordinaria. Sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, sia da quello di una puntuale disciplina della soppressione dell'organo, quella prescelta si pone senz'altro come la strada più ordinata e sintetica.

Vi è tuttavia il rischio che, in tal modo, il CNEL possa continuare a sopravvivere ancora a lungo, ancorché derubricato. Perciò – anche sulla base di quanto emergerà nel dibattito in Commissione – si riserva di formulare, in qualità di relatore, proposte per garantire l'effettività della sua

abolizione, ricercando idonee soluzioni tecniche che tuttavia non si spingano fino al livello di dettaglio della riforma della XVII legislatura, a suo avviso incongruo per una legge costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il presidente BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2018, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14^a Commissione.

Il testo si compone di 23 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 24 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 13 direttive.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati inseriti un nuovo articolo e due direttive nell'Allegato A. Sono state inoltre apportate numerose modifiche agli articoli.

Nello specifico, l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, mentre l'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'allegato A.

Rilevato che il provvedimento in esame non presenta riferimenti ad atti normativi dell'Unione europea attinenti ai profili di competenza della Commissione, propone di formulare una relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole sul disegno di legge n. 944, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) **BARBONI ed altri.** – *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

– e **petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che nella giornata di ieri si è svolto e concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*), sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle audizioni, sottolinea che l'unico atto formale con valenza giuridica di cui la Commissione dovrebbe tenere conto è il *referendum* previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e svolto nel 2007. Proprio perché è trascorso molto tempo, ritiene opportuno procedere senza ulteriori indugi.

Il senatore PARRINI (*PD*) rileva che, nel corso delle audizioni, sono emerse alcune criticità.

Innanzitutto, occorre tenere in considerazione il lungo periodo di tempo intercorso dallo svolgimento del *referendum*; nel frattempo, infatti, vi è stato un tasso di rotazione della popolazione pari al 33 per cento e sono mutate profondamente le condizioni di fatto che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino.

Inoltre, alcuni rappresentanti di quei territori hanno evidenziato che l'orientamento delle comunità locali è mutato. Considerato che non vi sono motivi di urgenza, si potrebbe ripetere la consultazione referendaria, i cui costi peraltro sarebbero contenuti, in modo da accertare quale sia l'effettiva volontà degli abitanti dei Comuni interessati, al fine di evitare forzature e tensioni.

Il relatore GRASSI (*M5S*) sottolinea che la maggioranza non intende assumere decisioni che prevarichino la volontà degli abitanti dei due Comuni. Tuttavia, è anche vero, da un lato, che è trascorso molto tempo dallo svolgimento del *referendum* e, dall'altro, che le firme raccolte a sostegno della petizione contraria al distacco non sono state autenticate.

Ritiene comunque opportuna una riflessione più approfondita, per giungere a una soluzione rispettosa sia del principio di legalità, sia degli interessi dei cittadini.

Il senatore PAGANO (*FI-BP*), a integrazione del proprio intervento, sottolinea che la raccolta di firme non ha alcun rilievo, sotto il profilo giu-

ridico, al contrario del *referendum*, svolto secondo le prescrizioni costituzionali.

Evidenzia, inoltre, che i sindaci attualmente in carica – i quali si sono pronunciati decisamente a favore del distacco dalla Regione Marche – sono stati eletti dopo il 2007 dalle rispettive comunità locali, che erano quindi consapevoli del loro orientamento.

Ritiene, pertanto, che non vi siano ragioni per attendere ancora, proprio nel rispetto della volontà dei circa 2.500 abitanti coinvolti e, quindi, dei principi della democrazia. Anche dal punto di vista geografico, i due Comuni sono due territori molto più vicini a Rimini che a Pesaro, soprattutto a seguito dell'aggregazione – avvenuta nel 2009 – alla Regione Emilia-Romagna di altri sette Comuni marchigiani limitrofi.

Auspica, pertanto, una conclusione spedita dell'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'opportunità di ascoltare in ogni caso la volontà dei cittadini. La questione è tuttavia alquanto complessa, perché nella consultazione referendaria del 2007 era stato raggiunto il *quorum* e la maggioranza si era espressa a favore del distacco. Considerato che è trascorso molto tempo da allora, si potrebbe verificare la effettiva volontà dei cittadini attraverso un pronunciamento dei rispettivi consigli comunali, uno dei quali sarà a breve rinnovato: pur privo di valenza giuridica, sarebbe tuttavia un atto politico rilevante.

Il senatore PARRINI (*PD*) accoglie con favore la disponibilità del relatore a un ulteriore approfondimento. Del resto, è impossibile ignorare la mobilitazione delle due comunità locali per chiedere di sospendere la procedura di distacco dalla Regione Marche, al di là del valore giuridico della petizione. Sarebbe incomprensibile che il Parlamento, dopo un lungo periodo di inerzia, si attivasse proprio ora contro gli interessi e l'orientamento degli abitanti di quel territorio.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la validità del *referendum* non viene meno in ragione del tempo trascorso. Tuttavia, occorre anche considerare che negli ultimi dodici anni sono intervenuti numerosi cambiamenti sul territorio, anche nella gestione delle Province, tali da determinare probabilmente un diverso orientamento dei cittadini, che si potrebbe verificare solo ripetendo la consultazione referendaria.

Concorda, quindi, sulla opportunità di una ulteriore riflessione, prima di procedere.

Il senatore PERILLI (*M5S*), al di là della questione in esame, ritiene necessario rivedere le procedure di trasferimento degli enti locali ad un'altra Regione, soprattutto con riferimento alla previsione di termini certi entro i quali il Parlamento deve ratificare la proposta di distacco approvata con *referendum* dalla maggioranza della popolazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore GRASSI (M5S), intervenendo in replica, ribadisce l'opportunità di assumere una decisione ponderata, dopo una riflessione approfondita.

Il PRESIDENTE propone in ogni caso di fissare alle ore 15 di martedì 14 maggio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 1144, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,
rilevato che non presenta riferimenti ad atti normativi dell'Unione
europea attinenti ai profili di propria competenza,

si esprime in senso favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 15 alle ore 17,50

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 388 (PRIORITÀ DI ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE)

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria

88^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REDIGENTE

(755) OSTELLARI ed altri. – Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per l'effettiva realizzazione del credito

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 30 gennaio.

Il relatore URRARO (*M5S*) propone alcune riflessioni maturate all'esito delle audizioni con cui si riserva di valutare anche in base al dibattito emendamenti al testo sui seguenti aspetti: il problema della liquidazione delle spese, la possibilità di limitare l'applicazione del provvedimento alle controversie di competenza del giudice di pace, la possibilità di estendere il termine per l'opposizione da 20 a 40 giorni, la possibilità di prendere in considerazione le sollecitazioni provenute dagli ufficiali giudiziari in merito alla possibilità del loro coinvolgimento anche nella fase della ricerca dei beni del debitore.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) segnala a sua volta il tema del ruolo di verifica del giudice.

Il PRESIDENTE prospetta l'eventualità di ulteriori approfondimenti su specifici punti.

Avverte che il provvedimento sarà quindi trattato nel prosieguo dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il termine degli emendamenti presso le Commissioni 8^a e 13^a riunite è scaduto questa mattina alle ore 9,30 e che la Commissione renderà parere anche sugli stessi, non appena disponibili, per le parti sanzionatorie.

Avverte che il dibattito avrà luogo nella seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che è stato richiesto il parere su alcuni emendamenti e avverte che il dibattito si svolgerà nella seduta di oggi pomeriggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 8 maggio alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

Plenaria**89^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore, posta ai voti, è approvata.

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che si è svolta la relazione illustrativa e che è aperto il dibattito sul testo del provvedimento per i profili di competenza.

Interviene il senatore CALIENDO (*FI-BP*) che complimentandosi con il relatore per aver espresso una certa dissonanza con il testo proposto condivide l'opinione in merito alle criticità relative ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, auspicandone una menzione nella proposta di parere. Esprime alcune perplessità sul fatto che la norma proposta rei-

tera ancora la possibilità di ricorso alle varianti in corso d'opera, quando a suo avviso la prassi delle varianti è stata causa di fenomeni corruttivi nel Paese. Esprime perplessità sulle modifiche relative alla disciplina dell'appalto integrato nella parte in cui non si sia integralmente tenuto conto dei suggerimenti dell'autorità nazionale anticorruzione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) esprimendo condivisione per la completezza della relazione che mette a fuoco le criticità sul provvedimento in questione. Esprime tuttavia alcune criticità in particolare sulle modifiche al codice degli appalti introdotte dall'articolo 1 del decreto e su quanto stabilito negli articoli 4 e 5 relativamente alla reintroduzione dei Commissari straordinari per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie e alla rigenerazione urbana.

Sottolineando come a suo dire le modifiche in materia di lavori pubblici nel complesso costituiscono il ritorno ad un vecchio apparato normativo che si credeva superato con l'introduzione del nuovo codice degli appalti e che poco ha a che vedere con lo scopo di sbloccare i cantieri all'origine del decreto in esame ma che più sembra riguardare, in generale: un allentamento delle regole di trasparenza e vigilanza che devono improntare l'azione della pubblica amministrazione e degli operatori economici nel delicato settore dei lavori pubblici del Paese; una sottovalutazione del rigore necessario nell'espletare le procedure autorizzative che garantiscano la piena informazione e partecipazione dei cittadini e la tutela di quei beni culturali, paesaggistici e ambientali, che costituiscono un patrimonio comune irrinunciabile; un ridimensionamento sistematico e ingiustificato del ruolo e delle funzioni di proposta ed elaborazione svolte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC.

Esprime poi perplessità in merito al ritorno fino al 2021 dell'appalto integrato che elimina così la progettazione indipendente da chi deve realizzare l'intervento.

Esprime critiche in merito al ritorno alla figura dei Commissari straordinari, alle proroghe sulla quota di lavori da mettere a gara per le concessioni, all'aumento del subappalto, agli allentamenti dei controlli e della soglia dei lavori a trattativa privata, alla destrutturazione delle procedure autorizzative in materia di C.d. «infrastrutture strategiche, che considera soluzioni in gran parte già sperimentate in passato e che non sono state un volano per incrementare i lavori ma solo la scarsa qualità delle opere pubbliche. Tali misure a suo avviso non hanno generato innovazioni di prodotto e di processo, anzi hanno fatto registrare un aumento ingiustificato dei costi e gravi episodi di corruzione e concussione nonché la scelta di opere inutili al servizio dei cittadini. In merito all'articolo 4 (commi 2 e 3) esprime perplessità circa l'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti.

Il relatore CRUCIOLI (M5S) si riserva di presentare una proposta di parere per la seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria**44^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
IWOBI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1138) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006*

(Esame e rinvio)

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica, sottoscritto nel dicembre 2006, tra l'Italia e la Repubblica Dominicana.

Ricorda preliminarmente che la Repubblica Dominicana è un Paese caraibico di circa 10 milioni di abitanti che occupa il territorio più orientale dell'isola di *Hispaniola*, nelle Grandi Antille. Divenuto indipendente nel 1863 ed attualmente retto da un sistema presidenziale e da un Parlamento bicamerale, il Paese – nel cui territorio risulta residente una comunità di italiani composta da oltre 7.000 persone – vanta con l'Italia, oltre a relazioni politiche improntate ad una piena collaborazione, anche rapporti economici stabilmente in crescita. Basti considerare che l'Italia si colloca al sesto posto fra i suoi principali fornitori, dopo gli Stati Uniti, la Cina, il Messico, il Brasile e la Spagna.

L'Accordo di cooperazione culturale e scientifica in esame, composto di 20 articoli, intende fornire un quadro giuridico di riferimento per appro-

fondire e disciplinare i rapporti bilaterali nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'insegnamento linguistico, favorendo la collaborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archivistiche e fra biblioteche.

Il relatore rammenta altresì che un disegno di legge recante, fra le altre, anche la ratifica di tale Accordo – l'Atto Senato n. 2813 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L'intesa bilaterale, dopo aver circostanziato i propri settori di intervento alla cultura, alla scienza, alla tecnologia, all'insegnamento linguistico ed alla conoscenza delle reciproche tradizioni (articolo 1), stabilisce che le Parti favoriranno lo sviluppo delle relazioni fra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, museali e bibliotecarie, attraverso lo scambio di docenti, ricercatori, esperti, materiale e banche dati (articoli 2-3).

L'Accordo prevede la possibilità che organismi internazionali partecipino al finanziamento e all'attuazione dei progetti derivanti dalle forme di cooperazione (articolo 4), nonché la creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), la collaborazione nel settore dell'istruzione mediante lo scambio di esperti e di informazioni sulle rispettive metodologie didattiche (articolo 6), l'erogazione di borse di studio (articolo 7) e lo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le istituzioni di istruzione superiore (articolo 8).

L'Accordo disciplina altresì la collaborazione nei settori dell'editoria, della musica, della danza, del cinema, del teatro, della radio e della televisione (articoli 9-11), nonché quella per la repressione del traffico illegale di opere d'arte, di beni e documenti soggetti a protezione (articolo 12).

Altre disposizioni riguardano lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche (articolo 14), lo sviluppo della cooperazione scientifica, tecnologica, ambientale e sanitaria (articolo 15) e la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale (articolo 18).

L'Accordo dispone anche in relazione ad una cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e scienze affini (articolo 16), prevede agevolazioni per la circolazione di persone ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività concordate (articolo 17) ed istituisce una Commissione mista preposta all'esame dello sviluppo della cooperazione bilaterale ed alla redazione dei relativi programmi esecutivi pluriennali (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in 90.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in 101.880 euro a decorrere dall'anno 2021.

Il testo – conclude il relatore – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall’Italia.

Il presidente IWOBI, quindi, ringrazia il relatore per l’esposizione svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1170) *Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L’Avana il 16 settembre 2014*

(Esame e rinvio)

La senatrice PACIFICO (*M5S*), relatrice, introduce il suddetto Accordo, sottoscritto nel settembre 2014, fra l’Italia e Cuba in materia di cooperazione di polizia, ricordando innanzitutto che un disegno di legge analogo – l’Atto Senato n. 2106 – venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, discusso ed approvato dalla Commissione affari esteri del Senato nell’ottobre del 2017, ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

L’intesa, composta da un preambolo e da 13 articoli, sancisce l’impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione ed il reciproco scambio di informazioni per prevenire e combattere la criminalità ed il terrorismo e a creare uno strumento giuridico per regolamentarne le modalità di attuazione operativa.

In particolare, l’Accordo, dopo aver indicato l’obiettivo sotteso alla cooperazione bilaterale (articolo 1) – ovvero l’intensificazione della cooperazione bilaterale attraverso lo scambio di informazioni e di pratiche e la formazione e l’addestramento del personale – individua nel Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, per la parte italiana e nel Ministero dell’interno, Direzione generale della Polizia nazionale rivoluzionaria, per la parte cubana, le autorità responsabili della sua attuazione (articolo 2).

Dopo aver specificato i settori di cooperazione fra le Parti (articolo 3) – che includono, fra gli altri, la criminalità organizzata transnazionale, il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti e quello di armi, nonché i reati economici – l’intesa bilaterale definisce le modalità della cooperazione (articolo 4), prevedendo scambio di informazioni e di prassi operative, misure per l’attuazione di operazioni congiunte, identificazione e riammissione di cittadini di uno dei due Paesi presenti in posizione di irregolarità nel territorio dell’altro Stato, scambio di esperti, cooperazione fra istituti e centri di istruzione nelle materie di pertinenza, formazione e addestramento delle Forze di polizia.

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 5) e per la loro esecuzione (articolo 7) e i casi per opporre

un rifiuto a tali richieste (articolo 6), ascrivibili a situazioni pregiudizievoli per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due Parti.

Un articolo specifico (articolo 8) è dedicato ai limiti all'uso dei dati personali e delle informazioni classificate, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle competenti autorità delle due Parti, disciplinando le modalità per la suddivisione delle spese e dei costi delle richieste e prevedendo l'utilizzo dello spagnolo e dell'italiano quali lingue di lavoro.

Da ultimi, gli articoli da 12 e 13 disciplinano le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo, l'entrata in vigore, l'emendabilità e l'eventuale revoca del testo stesso.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli oneri economici per l'Italia sono stimati dall'articolo 3 in poco più di 81 mila euro annui.

L'Accordo – conclude la relatrice – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia, a partire dalla Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1988 e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata del 2000.

Il presidente IWOBI, quindi, ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1226) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, dà conto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dello Scambio di note tra l'Italia e il Libano per la proroga dell'Accordo bilaterale di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto dalle Parti nel 2004.

Il relatore ricorda innanzitutto che un disegno di legge di ratifica del medesimo Scambio di Note era già stato esaminato nel dicembre 2017 dalla Commissione esteri del Senato (Atto Senato n. 2972), ma non poté vedere completato il suo *iter* di esame a causa della conclusione della XVII legislatura.

Il Libano, che è un Paese esteso poco meno dell'Abruzzo e con una popolazione superiore ai 6 milioni di abitanti, occupa un'area di assoluto rilievo strategico nel cuore del Medio Oriente. I suoi equilibri politici interni sono spesso stati condizionati dalle conflittualità e dagli interessi

geopolitici dei diversi attori dell'intera regione mediorientale, nonché dalla presenza, sul suo territorio, di un numero particolarmente elevato di rifugiati e richiedenti asilo – siriani e palestinesi soprattutto – stimato dalle organizzazioni internazionali in oltre un milione di persone.

L'Italia è presente da anni in Libano nel quadro della missione internazionale UNIFIL, con un contingente di circa 1.100 militari, stanziato presso la base «Millevoi» in Shama, nel sud del Paese, a breve distanza dalla zona cuscinetto israelo-libanese, denominata «Linea blu». Con il suo impegno e la sua attenzione nei confronti della popolazione locale, l'Italia ha saputo guadagnarsi la stima ed il rispetto dei libanesi e di tutti gli attori regionali. Dall'agosto 2018, il nostro Paese è per la quarta volta a capo dell'intera missione UNIFIL con il Generale di Divisione dell'Esercito Stefano Del Col, alle cui dipendenze operano attualmente quasi 10.500 militari provenienti da 42 Paesi.

Lo Scambio di Note in esame ha lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la durata dell'Accordo di cooperazione sottoscritto dai due Paesi nel 2004. Il relatore rammenta, in proposito, che la cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza con il Libano, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi, concerne le questioni legate al *peace-keeping* ad alle operazioni umanitarie nell'ambito delle Nazioni Unite, l'industria della difesa e la politica degli approvvigionamenti, l'interscambio e il transito di materiali d'armamento, ed è finalizzata al miglioramento delle reciproche capacità militari nel campo addestrativo e tecnologico.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, precisa che all'attuazione delle attività derivanti dallo Scambio di Note si provveda con le risorse già disponibili a legislazione vigente, ovvero quelle previste dalla legge n. 126 del 2006 recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione bilaterale del 2004, che prevede una spesa di 12.500 euro annui, ad anni alterni.

L'Accordo – conclude il relatore – non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Il presidente IWOB, quindi, ringrazia il relatore per l'esposizione svolta e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria

25^a Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), rilevando che l'atto in titolo si compone di un unico articolo (suddiviso in sei commi), e di una tabella recante il riparto tra i singoli Ministeri.

Nel dettaglio, il fondamento normativo del documento si rinviene nell'ultima legge di bilancio (n. 145 del 2018, ai commi 95, 96 e 98 dell'articolo 1), che ha istituito un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con la contestuale previsione che il riparto sia effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, coerentemente con i vincoli finanziari del fondo.

Il totale complessivo delle risorse ammonta a oltre 42 miliardi di euro, per gli anni dal 2019 al 2033

Segnala quindi, sempre da un punto di vista generale, che il comma 4 del provvedimento prevede che entro il 15 settembre di ogni anno, ai fini del monitoraggio, ciascun Ministero presenti un resoconto sullo stato degli interventi finanziati e un aggiornamento sullo stato di previsione degli ulteriori stati di avanzamento.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, rileva che il Ministero della difesa beneficerà, nell'arco temporale 2019-2033, di 5,8 miliardi di euro. Nel dettaglio, nell'anno in corso è prevista un'erogazione di 69 milioni, che salgono a 100 nel 2020 e a 138 nel 2021. Le maggiori erogazioni sono però previste negli anni dal 2022 in poi, con somme mai inferiori a 400 milioni di euro e con picchi di 500 milioni nel 2025 e di 600 milioni nel 2033.

Si apre la discussione generale.

Il sottosegretario VOLPI fornisce ulteriori elementi sulla ripartizione delle risorse assegnate alla Difesa, osservando che il riparto coinvolgerà sia la funzione difesa che la funzione sicurezza (facente principalmente capo all'Arma dei carabinieri, con dipendenze funzionali anche da altri Ministeri). Il Dicastero opererà tenendo conto di una serie di aree prioritarie di intervento. La prima è la necessità di garantire l'attuale operatività dello strumento militare e le responsabilità dell'Italia in ambito atlantico ed europeo. Si tratta di un'area di intervento di importanza centrale, che richiederà di individuare le priorità tra i vari programmi, che hanno costi e tempi di realizzazione diversi.

Un'altra area di intervento è la riduzione delle criticità attraverso la ricerca di sinergie positive in ambito interforze. È necessario infatti mettere in comune le risorse individuando, tra le singole Forze armate, quale sia quella in grado di meglio soddisfare l'esigenza in questione.

La terza area di intervento è rappresentata dalla razionalizzazione delle infrastrutture. Sotto tale aspetto, particolare priorità verrà data agli investimenti sulle bonifiche dei siti militari e alla valorizzazione degli spazi e delle aree addestrative, con l'individuazione dei siti che meglio si prestano a beneficiare degli investimenti.

Un'altra area di intervento sarà poi la sicurezza cibernetica, che tuttavia ricomprende questioni non riferibili al solo Ministero della difesa e necessita quindi di iniziative complessive a livello interministeriale.

Il Dicastero presterà particolare attenzione nel sostenere la ricerca tecnologica e l'industria nazionale, anche e soprattutto in ambito europeo, dove spiccano non solo le iniziative avviate nell'alveo della cooperazione strutturata permanente, ma anche i programmi avviati in compartecipazione tra gruppi di Paesi.

Osserva che gli elementi di dettaglio sul riparto saranno comunque più puntualmente definiti nell'ambito del documento programmatico pluriennale 2019-2021, di prossima emanazione.

La senatrice GARAVINI (*PD*) reputa insufficienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo. Non vi è infatti alcuna indicazione sui tempi di presentazione alle Camere del documento programmatico pluriennale della Difesa ed è pertanto, ad oggi, impossibile sapere come si intendano utilizzare in concreto le risorse stanziare.

A fronte della necessità di una progettazione e di una pianificazione a lungo termine (più volte rappresentata, tra l'altro, nell'ambito delle numerose audizioni, sia di esponenti del mondo imprenditoriale, sia di rappresentanti delle istituzioni militari), il Governo ha continuato a tenere un atteggiamento elusivo. Il Parlamento non può disporre di elementi conoscitivi sulla programmazione di lungo termine (stante l'assenza del documento programmatico pluriennale), sull'impegno italiano nelle missioni all'estero (non è stata, infatti, ancora presentata la deliberazione prescritta dalla legge n. 145 del 2016) e su particolari e delicate acquisizioni che coinvolgono l'industria nazionale (ad esempio quelle relative all'acquisizione di velivoli Piaggio).

La presidente TESEI rinvia quindi a prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) illustra il provvedimento in titolo, rilevando che il disegno di legge, di iniziativa del Governo e già approvato dalla Camera in prima lettura, interviene sui codici penale e di procedura penale per fornire maggiore tutela alle vittime di violenza domestica e di genere.

Il testo individua i reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei delitti in questione, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

Dopo aver riepilogato le fattispecie in cui il provvedimento riconduce la violenza domestica o di genere, procede alla disamina dei profili di competenza della Commissione, che investono l'articolo 5. Tale articolo, infatti, prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere e che interviene nel trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere. È previsto altresì che i corsi siano attivati –dagli istituti di formazione dei diversi corpi– entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presi-

dente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi sarà obbligatoria.

Dopo aver ricordato che, sul profilo poc'anzi citato, l'omologa Commissione difesa della Camera si era pronunciata favorevolmente, senza formulare alcuna osservazione, formula alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole della relatrice, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1123) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MININNO (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, osservando preliminarmente che il contesto dei rapporti fra l'Unione europea e l'Armenia è regolato da un Accordo di partenariato e cooperazione del 1996. Dopo aver scelto di aderire, nel 2013, all'Unione economica eurasiatica (guidata dalla Russia), l'Armenia ha quindi rinunciato alla firma di un Accordo di associazione con area di libero scambio ampia e approfondita con l'Unione europea, già negoziato in precedenza. A seguito di tale rinuncia, l'Accordo iscritto all'ordine del giorno mira a salvaguardare alcuni degli aspetti già concordati nel corso dei pregressi negoziati, al fine di mantenere aperta la possibilità che – nel prossimo futuro – l'Armenia torni sulla sua decisione.

Dopo aver sommariamente elencato l'oggetto degli otto titoli in cui il testo dell'Accordo è suddiviso (per complessivi 386 articoli), e dei dodici allegati a corredo dell'articolato, osserva che i profili specifici di competenza della Commissione si ravvisano nel titolo II (articoli da 3 a 11), che reca disposizioni anche in materia di politica estera e di sicurezza. In particolare, le parti si impegnano a intensificare il dialogo e la cooperazione sulle questioni di politica estera e di sicurezza (come la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi, nonché la non proliferazione e il controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi). È previsto altresì l'impegno a contrastare la proliferazione di armi di distruzione di massa e il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e che le parti collaborino, a livello bilaterale, regionale e internazionale, per prevenire e combattere il terrorismo.

Conclude formulando alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1136) *Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017*
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MININNO (M5S) illustra il provvedimento in titolo, osservando che l'Accordo mira a delineare le basi per un partenariato rafforzato per facilitare e promuovere la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza internazionale, la cooperazione economica e commerciale e in specifici ambiti settoriali. Il partenariato già vigente (sottoscritto dalle Parti nel 2008) viene quindi ampliato a ulteriori settori, come l'ambiente, l'energia, la salute, l'istruzione, i trasporti, la cooperazione giudiziaria, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il contrasto al terrorismo e alla corruzione.

Dopo aver brevemente descritto l'oggetto dei dieci titoli di cui si compone il testo dell'Accordo (per complessivi 64 articoli), procede quindi alla disamina dei profili di competenza della Commissione, contenuti nel titolo II (articoli da 3 a 11), relativo al dialogo politico e che investe anche i settori della politica estera e della sicurezza.

Tale titolo reca infatti disposizioni specifiche sulla partecipazione dell'Australia alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, sull'impegno contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e sul contrasto del commercio illegale di armi e del terrorismo. Ulteriori norme concernono inoltre la cooperazione bilaterale sia per promuovere la Corte penale internazionale, sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, oltre che per la sicurezza internazionale e del *cyber*-spazio.

Conclude formulando alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

(1226) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MININNO (M5S) illustra il provvedimento in titolo, esaminato dal Senato in seconda lettura, rilevando preliminarmente che lo Scambio di note verbali in questione ha lo scopo di prolungare per ulteriori cinque anni la vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Libano, ratificato dall'Italia con la legge n. 126 del

2006. Il Libano è infatti un Paese di altissima valenza geo-strategica per l'Italia, in virtù del suo ruolo chiave nel garantire la stabilità nello scacchiere medio-orientale, e proprio in considerazione di ciò a tutt'oggi l'Italia continua a partecipare, con un contingente di circa 1.100 uomini alla missione UNIFIL, di cui detiene nuovamente il comando a partire dal mese di agosto dello scorso anno.

Ricorda quindi che l'Accordo si compone di 11 articoli e, come le altre intese di analogo tenore già esaminate dalla Commissione, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione tra i due Paesi ed alla promozione di rapporti amichevoli e forme di collaborazione tra le rispettive Forze armate.

La collaborazione tra le Parti investe, in particolare, i settori delle operazioni umanitarie e di *peace-keeping*, dell'industria militare, dell'interscambio di materiali di armamento, dell'organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate, delle questioni relative alla polizia militare, nonché della medicina, storia e sport militari. L'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione è poi affidata ai Ministeri della difesa dei due Paesi ed è altresì prevista l'eventualità che si stipulino successive intese a completamento del testo e che si redigano programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate.

L'accordo stabilisce le forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare nei settori individuati e concordati dalle Parti. Particolare importanza riveste l'articolo 5, che riguarda la promozione degli scambi di materiali d'armamento che possono appartenere a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni. Gli scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statali o anche di privati debitamente autorizzati.

Non mancano, poi, specifiche disposizioni che per disciplinare le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione; il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale militare in missione e la competenza giurisdizionale sul personale ospite, nonché il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare, le controversie sull'applicazione dell'Accordo, l'entrata in vigore e la durata (fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti).

Dopo aver rammentato che, nel corso dell'esame in prima lettura, l'omologa Commissione della Camera aveva espresso un parere favorevole, senza formulare osservazioni, propone alla Commissione una bozza di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria**151^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione un'ulteriore nota di risposta ai rilievi avanzati dal Relatore sul testo del disegno di legge in esame.

Il relatore PRESUTTO (M5S), anche alla luce degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo, preso atto che: lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, già rientra nell'ambito delle attività previste dalla convenzione tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'associazione FormezPA, sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l'impegno di 7 milioni di euro, a valere

sulle risorse del PON GOV; con riguardo all'articolo 3, comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordinamentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un adempimento prodromico all'indizione di nuovi concorsi; le previsioni di cui all'articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica; sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi 11 e 12 dell'articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza di incarichi all'interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; in relazione all'articolo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal suddetto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le commissioni esaminatrici nominate successivamente all'entrata in vigore della disposizione; con riferimento all'articolo 3, comma 14, si segnala che la disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribuzione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri aggiuntivi dal momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento accessorio dei dirigenti; in merito all'articolo 3, comma 15, che dispone l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipartimento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 5, commi 5 e 6, che interviene sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, viene evidenziato che, in ragione del criterio di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al relatore.

I senatori ERRANI (*Misto-LeU*), MISIANI (*PD*), FANTETTI (*FI-BP*) e CALANDRINI (*FdI*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) richiama l'istruttoria sugli emendamenti già illustrata nella seduta di ieri, ricordando che comporta maggiori oneri la proposta 1.2, diretta a sopprimere il capoverso «Art. 60-*quinquies*», inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in accoglimento di una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla corrispondente Commissione bilancio.

Fa altresì presente che comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura, gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, volti a modificare la disciplina degli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici e a disciplinare i rapporti con i medici preposti a tali funzioni. Osserva che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.2, che inserisce espressamente le regioni e gli enti locali tra le amministrazioni che possono procedere, a decorrere dal 2019, ad assumere personale in misura corrispondente al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. Conforme valutazione va fatta per gli analoghi emendamenti 3.18 e 4.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 3.5, che estende le procedure semplificate di svolgimento delle prove d'esame ai docenti inseriti nelle graduatorie d'istituto e al personale assistente amministrativo. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 3.14, che parametra le assunzioni nel comparto scuola e università non alle cessazioni effettive ma ai posti in organico di diritto. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.11, che prevede la trasformazione delle graduatorie di merito dei docenti in graduatorie ad esaurimento, subordinando l'avvio di nuovi concorsi all'assunzione di tutti i soggetti collocati nelle suddette graduatorie, nonché della proposta 3.12, che autorizza le pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di apprendistato a tempo determinato, in relazione agli eventuali effetti di minor gettito correlati alle agevolazioni che assistono tali figure contrattuali.

Risulta necessario valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.17, che determina le capacità assunzionali degli enti locali, per ciascuna annualità, tenendo conto delle cessazioni dal servizio programmate nella medesima annualità. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.25, che prevede che l'aggiornamento dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debba essere effettuato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Richiede la verifica degli effetti per la finanza pubblica, mediante relazione tecnica, dell'emendamento 3.27, che prevede, a decorrere dal 2019, la non applicazione agli enti locali di una serie di divieti assunzionali. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.1, che dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione dei precari della

pubblica amministrazione. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per la verifica dei profili finanziari dell'emendamento 3.0.3, che rimette a ciascun ente interessato la determinazione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dipendente, con il solo limite finanziario del contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.1 che, nel modificare la disciplina del piano triennale dei fabbisogni di personale adottato dalle pubbliche amministrazioni, prevede l'assunzione di figure professionali necessarie al perseguimento degli obiettivi di *performance* e sopprime il riferimento alla quantificazione delle risorse per l'attuazione del piano nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle capacità assunzionali. Rileva che comportano maggiori oneri l'emendamento 5.1, che incrementa il fondo di cui al comma 3 dell'articolo 5 senza prevedere alcuna copertura finanziaria, e la proposta 5.2, che istituisce un credito di imposta per compensare le perdite di imprese e lavoratori autonomi correlate alla gestione dei buoni pasto, senza prevedere idonea copertura.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con il relatore in merito alla segnalazione degli emendamenti recanti maggiori oneri e di quelli per i quali si richiede la relazione tecnica. Esprime, altresì, un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore per oneri non correttamente quantificati o coperti, fatta eccezione per l'emendamento 3.25 sul quale esprime un avviso non ostativo e per la proposta 3.0.1 sulla quale non ha osservazioni.

Il RELATORE ricorda che l'emendamento 3.0.1 dispone la proroga dei termini ai fini della stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione, con conseguente estensione della platea dei potenziali aventi diritto.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva come tale emendamento amplia la platea dei potenziali aventi diritto alla stabilizzazione, rimanendo tuttavia nell'ambito della copertura finanziaria prevista dalla normativa vigente.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), nel ritenere corretta l'interpretazione fornita dal rappresentante del Governo, contesta il fatto che la Commissione, in passato, ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su fattispecie identiche a quella in esame.

Altresì, osserva come il disegno di legge rechi vari profili di criticità di ordine finanziario.

Il senatore MANCA (*PD*) concorda circa l'assenza di effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.1. Tuttavia, evidenzia l'impianto cen-

tralista dell'intero disegno di legge, che nega le esigenze di differenziazione insite nelle diverse autonomie territoriali, con la conseguenza di non realizzare minimamente gli auspicati obiettivi di semplificazione della pubblica amministrazione.

Il RELATORE prospetta quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 2.0.1, 2.0.2, 3.2, 3.18, 4.2, 3.5, 3.14, 3.11, 3.12, 3.17, 3.27, 3.0.3, 4.1, 5.1 e 5.2. Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Posta in votazione, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

(987) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi informativi forniti dal Governo nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in relazione all'ambito applicativo delle operazioni di transito, viene confermata l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di adempimenti che le forze dell'ordine già compiono in via ordinaria, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in riferimento alle attività per le quali è stata ipotizzata un'autorizzazione di spesa, si assicura che i relativi oneri sono stati calcolati nel rispetto di un limite massimo e stimati in via prudenziale; in merito al trasferimento dei proventi di reato, di cui al comma 3 dell'articolo 17 del Trattato di mutua assistenza in materia penale, si conferma che gli adempimenti ad esso connessi possono essere fronteggiati ad invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in relazione agli strumenti di

cooperazione e assistenza giudiziaria di cui all'articolo 19 dell'Accordo, si fa presente che ciascuno Stato parte dell'Accordo contribuirà al pagamento delle spese di missione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente; si condivide l'opportunità di aggiornare il riferimento temporale della copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: "si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni" fino alla fine del comma, con le seguenti: "si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma *Fondi di riserva e speciali* della missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale".».

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1015) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in base all'articolo 3 del provvedimento, recante la copertura finanziaria, gli oneri sono quantificati in 19.253 euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di missione, più un'autorizzazione di spesa di 4.000 euro annui per i costi relativi alla traduzione di atti e documenti. La copertura è prevista a valere sul fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri. Per la previsione di spesa relativa alle missioni, si prevede espressamente l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui ai commi 12 e seguenti dell'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva, infine, che non vi sono osservazioni.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione del salario minimo orario

(Parere all’11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario in primo luogo acquisire chiarimenti sull’ambito operativo dell’articolo 1, comma 1, nella parte in cui impone il relativo obbligo ai datori di lavoro, «imprenditori e non imprenditori». Ciò al fine di verificare eventuali effetti finanziari delle misure ivi contemplate per le casse pubbliche, in relazione, per esempio, alle società partecipate inserite nell’ambito del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. Occorre quindi valutare il disposto dell’articolo 4, comma 3, che stabilisce l’incremento annuale degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell’anno precedente. In connessione a tali meccanismi di incremento o di adeguamento automatico degli importi, occorre altresì considerare l’impatto finanziario di eventuali effetti indiretti nell’ambito del pubblico impiego. Alla luce dei suddetti rilievi, occorre valutare la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro GARAVAGLIA consegna la relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, sul disegno di legge in titolo, positivamente verificata.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd’Az*), sulla base degli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, propone l’espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata di cui all’articolo 17,

comma 8, della legge di contabilità, preso atto che: in merito all'articolo 4, sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare di latte, vengono fornite rassicurazioni sia sull'assenza di effetti negativi per il gettito tributario sia sulla capacità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di svolgere le attribuzioni ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; viene confermata la disponibilità delle risorse poste a copertura degli interventi compensativi disposti dall'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter*, in favore delle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate in alcuni comuni della provincia di Pisa; sono forniti elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 214 del 2005, come modificato dall'articolo 8, comma 1, del decreto in esame; con riguardo all'articolo 8-*ter*, comma 3, che inserisce gli interventi di contenimento della *Xylella fastidiosa* tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, si rassicura sulla piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione, da momento che l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, anche tenendo conto degli impegni di spesa già assunti; sono forniti dati volti a suffragare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10-*bis* recante interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni; in merito all'articolo 10-*ter* sull'anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, si rappresenta come tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; con riguardo all'articolo 10-*quinqüies* recante interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero, si rassicura sull'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica e sul fatto che la sospensione del procedimento di recupero avviato da Agea non determina decrementi di gettito, non essendo ancora stato emesso alcun ruolo; relativamente all'articolo 12 recante misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani di Cogoleto, viene fornita rassicurazione del fatto che gli interventi ivi previsti saranno comunque attuati nei limiti delle risorse disponibili, ossia quelle giacenti sulla contabilità speciale istituita dall'ordinanza n. 3554/2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a poco più di 5 milioni di euro, oltre a 14,8 milioni a valere sulla programmazione della politica di coesione 2014-2020 e a 5 milioni di euro per il 2019 sull'accantonamento di conto capitale del fondo speciale del Ministero dell'ambiente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

La RELATRICE illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che comporta maggiori oneri la proposta 2.5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.4 e 3.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 4.0.1 e 4.0.2. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4-*bis*, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4-*bis*.0.1 e 4-*bis*.0.2 in materia di controllo della fauna selvatica. Analogamente, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4-*bis*.0.3 sulla tutela della bufala mediterranea italiana.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, nelle analoghe proposte 6.1 e 6.0.1, se l'estensione alle imprese agricole della Basilicata dell'accesso agli interventi volti a favorire la ripresa dell'attività economica sia compatibile con il rispetto della dotazione massima del Fondo di solidarietà nazionale. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 6-*bis*, richiede la relazione tecnica sulla proposta 6-*bis*.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2 e 7.8. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 7.7.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare i profili di compatibilità con la normativa europea delle proposte 8.1, 8.2, 8.4 e 8.5 che sopprimono o modificano interamente il nuovo articolo 18-*bis* del decreto legislativo 214 del 2005 sul contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 8.10, 8.11 e 8.12. Chiede poi conferma, per l'emendamento 8.3, della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 8 del nuovo articolo 18-*bis*. Occorre poi valutare la compatibilità degli analoghi emendamenti 8.16 e 8.17, che dispongono la nomina di un commissario straordinario per l'emergenza fitosanitaria, con la clausola di invarianza recata dal comma 4 dell'articolo 18-*bis* inserito dall'articolo 8 del decreto-legge in esame. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 8.18, 8.21 e 8.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 8.20 che consente alle regioni di derogare ai limiti di spesa per le assunzioni funzionali all'esercizio della difesa fitosanitaria obbligatoria. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8-*ter*, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe proposte 8-*ter*.5, 8-*ter*.6 e 8-*ter*.7. Chiede chiarimenti sulla portata finanziaria dell'emendamento 8-*ter*.8 in materia di ripiano della quota di disavanzo di amministrazione delle regioni. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura delle proposte 8-*ter*.9 e 8-*ter*.10. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il Fispes utilizzate a copertura dell'emenda-

mento *8-ter.11*. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo *8-quater*, comportano maggiori oneri le proposte *8-quater.2*, *8-quater.3*, *8-quater.4* e *8-quater.5*. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il Fondo per lo sviluppo e la coesione utilizzate a copertura degli emendamenti *8-quater.8* e *8-quater.9*.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 9.1. Chiede conferma della disponibilità presso il Fisce delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti 9.2, 9.6, 9.7, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8 e 9.0.9. Occorre valutare la compatibilità con il rispetto della dotazione complessiva del Fondo di solidarietà nazionale delle proposte 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5 e 9.0.10 che estendono l'ambito dei soggetti beneficiari degli interventi per favorire la ripresa economica.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il fondo per le nuove politiche di bilancio utilizzate a copertura delle proposte 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4. Relativamente all'emendamento 10.0.1, occorre valutare la disponibilità delle risorse proprie dell'Ismea utilizzate a copertura della proposta. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo *10-ter*, chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi alle identiche proposte *10-ter.1*, *10-ter.2* e *10-ter.3*, che include gli aiuti figurativi tra quelli oggetto del sistema di anticipazione nell'ambito del regime di sostegno PAC. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo *10-quinquies*, occorre valutare la proposta *10-quinquies.0.2*, in termini di disponibilità delle risorse poste a copertura e di effetti connessi alla deroga ivi prevista ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo *11-bis*, richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione dell'onere dell'emendamento *11-bis.0.1*. Chiede conferma della disponibilità delle risorse presso il Fisce utilizzate a copertura degli emendamenti *11-bis.0.2*, *11-bis.0.3*, *11-bis.0.4* e *11-bis.0.5*. Comportano maggiori oneri le proposte *11-bis.0.6* e *11-bis.0.7*. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo *11-ter*, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della proposta *11-ter.0.1*. Occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento *11-ter.0.2*. Comportano maggiori oneri le proposte *11-ter.0.4* e *11-ter.0.5* e *11-ter.0.6*.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 12, richiede la relazione tecnica sulle proposte 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice in merito agli emendamenti segnalati per maggiori oneri o per i quali viene richiesta la relazione tecnica.

Esprime altresì un avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati, per oneri non correttamente quantificati o coperti.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) si sofferma sugli analoghi emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, finalizzati alla maggiore tutela del latte, della mozzarella e della bufala mediterranea italiana, ritenendo sufficiente l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come tali proposte presentino profili di onerosità correlati all'adozione di piani straordinari di intervento e di controlli incrociati della filiera.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) interviene poi sugli analoghi emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12 attinenti alle modalità di eradicazione degli ulivi contaminati nelle zone infette, osservando come anche su tali proposte sia sufficiente, al fine di fugare dubbi di tenuta finanziaria, l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza degli oneri.

Il senatore MANCA (*PD*) ritiene sostenibile l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, dal momento che gli emendamenti in esame tendono a semplificare il sistema dei controlli della pubblica autorità, con conseguente alleggerimento dei costi.

Il senatore STEFANO (*PD*) fa presente come gli adempimenti amministrativi derivanti dall'effettuazione dei controlli possano essere sostenuti senza nuovi o maggiori oneri, considerato che lo svolgimento dei relativi compiti è attribuito all'Osservatorio fitosanitario regionale.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) rileva come, a prescindere dalle considerazioni di merito, non possa essere del tutto fugato il dubbio di un incremento di oneri derivanti da aggravii amministrativi in capo alla pubblica autorità.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che, alla luce di una lettura più approfondita delle proposte emendative, possano ritenersi superati i dubbi di un aggravio di spesa. Pertanto, ritiene sufficiente l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) fa presente come, dall'analisi dell'emendamento, non possa oggettivamente rilevarsi il rischio di un aggravio in termini di oneri amministrativi. Tale valutazione risulta ancor più fondata nel caso di inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) svolge alcune considerazioni sul sistema dei controlli amministrativi, al fine di fugare i rischi di un aggravio dei costi derivanti dagli emendamenti in esame.

Il PRESIDENTE, nel ritenere non del tutto scongiurati i rischi di oneri indiretti derivanti da un aggravio amministrativo in termini di controlli pubblici, prospetta l'opportunità di esprimere un parere di semplice

contrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del periodo nel quale si esclude di porre a carico dei privati le spese per eventuali accertamenti della pubblica autorità.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP*) chiede poi al rappresentante del Governo una valutazione più ponderata sulle proposte 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, coperte a valere sul Fondo per le nuove politiche di bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente l'indisponibilità delle risorse utilizzate a copertura degli emendamenti richiamati dal senatore Damiani.

Il senatore MANCA (*PD*) rivolge alla Presidenza un invito a verificare, in vista del prossimo esame di importanti provvedimenti, l'effettiva disponibilità presso il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di risorse non impegnate, anche alla luce del fatto che gli emendamenti presentati da diversi Gruppi spesso trovano una copertura proprio a valere sul Fisce.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tale senso.

Alla luce del dibattito svoltosi e con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.5, 3.4, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4-bis.0.1, 4-bis.0.2, 4-bis.0.3, 6.1, 6.0.1, 6-bis.1, 7.1, 7.2, 7.8, 7.7, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.3, 8.16, 8.17, 8.18, 8.21, 8.0.1, 8.20, 8-ter.5, 8-ter.6, 8-ter.7, 8-ter.8, 8-ter.9, 8-ter.10, 8-ter.11, 8-quater.2, 8-quater.3, 8-quater.4, 8-quater.5, 8-quater.8, 8-quater.9, 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.0.1, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.2, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.0.1, 10-ter.1, 10-ter.2, 10-ter.3, 10-quinquies.0.2, 11-bis.0.1, 11-bis.0.2, 11-bis.0.3, 11-bis.0.4, 11-bis.0.5, 11-bis.0.6, 11-bis.0.7, 11-ter.0.1, 11-ter.0.2, 11-ter.0.4, 11-ter.0.5, 11-ter.0.6, 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4. Sugli emendamenti 8.10, 8.11 e 8.12, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del seguente periodo: "Gli eventuali accertamenti di merito della pubblica autorità sono effettuati senza aggravio di spese per il richiedente.". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

I senatori MANCA e DAMIANI annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dalla RELATRICE è approvata.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,05.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, dà conto degli elementi istruttori forniti dal Governo a seguito dei rilievi avanzati nella seduta di ieri sul provvedimento in esame, proponendo l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 5, si conferma che le attività di formazione degli operatori di polizia potranno essere svolte attraverso le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in merito all'articolo 20, si assicura che gli indennizzi in favore delle vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti del viso potranno essere erogati nel rispetto della dotazione complessiva del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reati; con riguardo all'articolo 21, si ribadisce come dall'attuazione del disegno di legge in esame, fatta eccezione per l'articolo 8 che è provvisto di una propria copertura, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che ogni attività ricompresa nel provvedimento risulta sostenibile avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione bilancio, già convocata domani, giovedì 9 maggio 2019, alle ore 10, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria

108^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa. Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la professoressa Fabrizia La Pecorella, direttore generale del Dipartimento delle finanze, accompagnata dal dottor Giovanni Spalletta, dal dottor Veneto D'Acri e dalla dottoressa Virginia Giorgini.

La seduta inizia alle ore 10,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario e del rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 13 marzo.

Il presidente BAGNAI introduce l'audizione.

Ha quindi la parola la professoressa LAPECORELLA, la quale svolge una relazione.

Seguono gli interventi dei senatori D'ALFONSO (*PD*), FENU (*M5S*) e DE BERTOLDI (*FdI*), della senatrice DRAGO (*M5S*) e del presidente BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*), i quali pongono quesiti.

Intervengono in risposta la professoressa LAPECORELLA e il dottor SPALLETTA.

Il presidente BAGNAI dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva. Avverte altresì che la documentazione acquisita sarà pubblicata nella pagina *web* della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice DRAGO (*M5S*) osserva in primo luogo che l'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno d'imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti, a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania.

Il comma 1 esclude dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, nonché dal calcolo dell'ISEE, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 giugno 2019, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a partire dalla rata scadente successivamente alla data del verificarsi degli eventi sismici e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre l'anno di imposta 2020. Per usufruire delle esenzioni previste il contribuente può dichiarare, entro il 31 dicembre 2019, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al Comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentita la Confe-

renza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito.

Il comma 4 autorizza il Commissario straordinario competente ad erogare ai comuni colpiti dagli eventi sismici citati una compensazione della perdita del gettito della TARI fino ad un massimo di 500.000 euro per l'anno 2019, da erogare nel 2020, e fino a un massimo complessivamente di 500.000 euro per il medesimo anno 2020.

L'articolo 25 precisa l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le attività economiche aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016, limitando inoltre l'operatività di dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare criteri e modalità per il rimborso ai comuni del conseguente minor gettito. In particolare, il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 997 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019. Esso, nella formulazione originaria, esentava dall'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e ricompresi *ex lege* nei comuni del cratere (indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189). Le modifiche apportate con le norme in esame precisano l'ambito operativo della predetta esenzione e ne limitano l'operatività fino al 31 dicembre 2020. In luogo di riguardare l'imposta sulle insegne e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, con le modifiche recate l'agevolazione riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Le modifiche di cui al comma 1, lettera *b*), riguardano il successivo comma 998 che, nella formulazione previgente, affidava a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 1° aprile 2019 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio; detto decreto non risulta essere emanato) le modalità di attuazione dell'esenzione dai tributi locali disposta dal comma 997. Con il provvedimento in esame, in luogo di demandare a un regolamento la disciplina attuativa dell'esenzione, si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il compito di stabilire i criteri e di definire le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione delle esenzioni di cui al comma 997, come novellate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1249) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*) osserva innanzitutto che l'articolo 4 interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte. A tal fine il comma 1 novella i commi 10, 10-*bis* e 10-*ter* dell'art. 8-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il nuovo comma 10 – rinviando espressamente agli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo n. 46 del 1999 – prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata mediante ruolo, sulla base della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Conseguentemente, il nuovo comma 10-*bis* demanda a un decreto MEF-MIPAAFT la determinazione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA (sono state aggiunte nel corso dell'esame alla Camera anche le Regioni) fino al 31 marzo 2019.

Il nuovo comma 10-*ter* – per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione – dichiara sospesi, fino al 15 luglio 2019, con riferimento ai relativi crediti: i termini di prescrizione, le procedure di riscossione coattiva, i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Il nuovo comma 10-*quater* prevede che le procedure di riscossione coattiva sospese siano successivamente proseguite dall'agente della riscossione, il quale resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e dalle Regioni e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

L'articolo 7 introduce un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario. Il comma 1 inserisce l'articolo 4-*bis* nel decreto-legge n. 51 del 2015, che riconosce, al comma 1, un contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 5 milioni per il 2019 ed è concesso – ai sensi del comma 2 – in ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale

alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni.

L'articolo 9 prevede la possibilità di concedere un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo. In particolare, il comma 1 introduce l'articolo 4-ter nel decreto-legge n. 51 del 2015.

Il nuovo articolo 4-ter riconosce un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo, entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrutturazione di tale settore. Il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di ' 5 mln per il 2019 ed è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 27

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,50

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
N. 1028 E N. 1095 (PARITÀ DI ACCESSO AGLI ORGANI DI SOCIETÀ QUOTATE)*

Plenaria

109^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

La relatrice DRAGO (M5S) presenta uno schema di parere favorevole, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore D'ALFONSO (PD) interviene sollecitando una riflessione sull'opportunità di evitare un depotenziamento del responsabile unico del procedimento in materia di appalti, nonché di disporre di solidi vincoli giuridici relativamente alle attribuzioni della figura commissariale. Dopo aver richiamato l'attenzione sull'esigenza di definire sicure priorità in ordine alle opere da sbloccare sostiene la congruità del contributo pubblico alla ricostruzione successivamente al verificarsi di calamità, in considerazione dell'erosione della base imponibile dovuta alla distruzione di beni immobili. Ritiene inoltre che l'esame del decreto legge n. 32 possa costituire il veicolo per un intervento a favore delle aspettative di ingegneri e architetti in materia contributiva. Conclude preannunciando il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta della relatrice.

Il senatore PEROSINO (FI-BP) riepiloga sinteticamente i contenuti del decreto legge in titolo, rilevando in particolare come questo comporti una serie di semplificazioni relative alla materia dei lavori pubblici che vanno nella giusta direzione rispetto all'obiettivo di realizzare in tempi certi le opere pubbliche e conclude dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere presentato.

La relatrice DRAGO (M5S), rilevato che le osservazioni espresse non riguardano l'ambito di competenza della Commissione, ritiene di non modificare lo schema di parere precedentemente presentato, che viene pertanto posto in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

In assenza di richieste di interventi in discussione generale, ha la parola il relatore SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*), il quale propone l'espressione di un parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente BAGNAI comunica che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni svolte ieri e oggi in sede di Ufficio di Presidenza, nonché l'ulteriore documentazione pervenuta, ai fini dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1028 e n. 1095 sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1248

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premessò che:

il provvedimento in esame ha il fondamentale obiettivo di incoraggiare la crescita economica attraverso il rilancio degli investimenti pubblici, con un'attenzione particolare alla messa in sicurezza e manutenzione delle infrastrutture, della rete viaria e degli edifici pubblici del Paese;

il presente decreto si prefigge l'obiettivo di semplificare e snellire le procedure di aggiudicazione, di aprire il mercato degli appalti pubblici alle PMI e di una maggiore flessibilità procedurale per assicurare la promozione della concorrenza;

i Capi II e III del decreto sono dedicati alla previsione di una serie di disposizioni imprescindibili per attuare i necessari interventi a sostegno di territori colpiti da eventi sismici, in particolare per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica della Regione Molise e dell'area etnea di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 e del 28 dicembre 2018, nonché i territori dell'Abruzzo colpiti dalle medesime calamità nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017;

considerato che:

si valutano positivamente e si apprezzano le disposizioni di natura fiscale previste dal Governo per il sostegno alle popolazioni che vivono nei sopracitati comuni in una situazione di emergenza continuativa; in particolare si sottolinea la bontà delle misure previste agli articoli 20 e 25 di competenza della Commissione;

riconosciuta l'opportunità delle disposizioni di cui all'articolo 20 con cui si prevede fino al periodo d'imposta 2020 e non oltre l'esenzione da alcune imposte in favore soggetti localizzati nei territori della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania e nello specifico si escludono dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, nonché dal calcolo dell'ISEE, i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'applicazione

dell'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) a partire dalla rata scadente successivamente alla data del verificarsi degli eventi sismici;

esprime parere favorevole.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza del Presidente
PITTONI

indi della Vice Presidente
MONTEVECCHI

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 13,30

*(sospensioni dalle ore 10,45 alle ore 11,20
e dalle ore 12,10 alle ore 12,25)*

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR MARCO SQUICCIARINI ESPERTO, DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACALE (CGS) E DI FLC CGIL IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 641 (FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEI TEATRI STABILI PER LE SCUOLE, DEL MOVIMENTO STUDENTI DI AZIONE CATTOLICA (MSAC), DELL'UNIONE DEGLI STUDENTI (UDS) E DELLA RETE DEGLI STUDENTI MEDI IN MERITO AL COSIDDETTO «BONUS CULTURA»

Plenaria**74^a Seduta**

Presidenza del Presidente

PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Vacca.

La seduta inizia alle ore 17,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte (n. 77)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 22 luglio 2014, n. 110. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

La relatrice CORRADO (*M5S*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario VACCA esprime parere favorevole sulla proposta della relatrice, dichiarando la disponibilità del Governo a valutare attentamente le osservazioni e i rilievi in essa formulati.

Il senatore RAMPI (*PD*) interviene esprimendo apprezzamento per il provvedimento in titolo, che valorizza le professionalità senza creare nuovi albi e quindi nuove barriere, e per i rilievi formulati dalla relatrice, che condivide. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. – Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. – Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 aprile.

Su proposta del relatore BARBARO (*L-SP-PSd'Az*) la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al disegno di legge n. 992, assunto a base dell'esame congiunto nella seduta del 9 aprile, alle ore 14 di mercoledì 15 maggio.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri il relatore Marilotti ha svolto la relazione illustrativa e ha presentato una proposta di parere favorevole, con una osservazione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta, sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) ringrazia, in primo luogo, il relatore per l'ampia relazione svolta. Il documento in titolo dà conto del lavoro svolto negli anni passati, sulla base della programmazione 2014-2020, registrando avanzamenti molto positivi. Condivide convintamente l'osservazione formulata nella proposta di parere del relatore e sottolinea la valenza strategica e l'impatto relevantissimo che avrà il progetto di infrastruttura

europea interferometro per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope (E.T.)* per la ricerca in Italia. Nell'auspicare che tale infrastruttura possa quindi essere realizzata in Italia, chiede al relatore di riformulare l'osservazione contenuta nella sua proposta di parere sostituendo le parole: «tra i possibili progetti nell'ambito della ricerca scientifica» con le seguenti: «tra i progetti più significativi nell'ambito della ricerca scientifica».

Accogliendo la richiesta del senatore Verducci, il relatore MARILOTTI (*M5S*) presenta una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato; sottolinea nuovamente la grande importanza del progetto *Einstein Telescope (E.T.)*, la cui realizzazione in Italia non solo eviterebbe ulteriori fughe di cervelli, ma anzi consentirebbe di attrarre numerosi scienziati e ricercatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Spazio europeo della ricerca: far progredire insieme l'Europa della ricerca e dell'innovazione (COM(2019) 83 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Il relatore MARILOTTI (*M5S*) illustra la relazione biennale sui progressi compiuti nel Sistema europeo della ricerca (SER) con riferimento al periodo 2016-2018, presentata dalla Commissione europea, basata su alcuni indicatori che «misurano» lo stato di attuazione delle sei priorità del SER: maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca; cooperazione e concorrenza transnazionali; mercato del lavoro aperto per i ricercatori; parità di genere e integrazione di genere nella ricerca; circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto; cooperazione internazionale.

Segnala come, in linea generale, la relazione rilevi che il ritmo di crescita degli indicatori ha registrato un rallentamento e che persistono ampie disparità tra i Paesi a livello sia di prestazione sia di tassi di crescita, come risulta dalla tabella 1 allegata. Gli Stati hanno elaborato piani di azione nazionale relativi al SER, che dovrebbero essere maggiormente coordinati e monitorati. La Commissione europea propone dunque un maggiore impegno per intensificare gli sforzi congiunti a tutti i livelli, una riforma dei sistemi nazionali di ricerca e innovazione, un miglior fun-

zionamento del SER. Per far ciò ha predisposto una serie di programmi per il prossimo periodo di finanziamento 2021-2027, uno strumento europeo per la realizzazione delle riforme e un pilastro dedicato al SER nell'ambito del prossimo programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa».

Scendendo nel dettaglio, riferisce come, con riferimento alla priorità concernente una maggiore efficacia nei sistemi nazionali di ricerca, si rilevi un aumento del tasso di crescita annuo dell'eccellenza della ricerca, pari ad una media europea del 3,2 per cento, tuttavia in diminuzione rispetto al periodo 2010-2013. L'Italia in proposito registra un tasso di crescita dell'eccellenza della ricerca pari al 3,6 per cento. Secondo la Commissione occorrerebbe un coordinamento più efficace tra le strategie nazionali di ricerca e innovazione, un equilibrio più soddisfacente tra i finanziamenti stanziati su base competitiva e quelli «istituzionali» e maggiori investimenti in ricerca e sviluppo.

In tema di cooperazione e concorrenza transnazionali, pur valutando positivamente un tasso di crescita annuo del 3,9 per cento, la Commissione rileva un calo degli stanziamenti pubblici in ricerca e sviluppo in rapporto al PIL in quasi tutti i Paesi. Si richiede peraltro un aumento della partecipazione attiva ai partenariati pubblico-pubblico, con conseguente monitoraggio e valutazione, migliorando anche le *governance* nazionali. In questo ambito, rientrano anche le infrastrutture di ricerca, indispensabili per la cooperazione e la concorrenza transnazionali, le quali sono state oggetto del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

In ordine al mercato del lavoro aperto per i ricercatori, si è riscontrata una diminuzione delle offerte di lavoro pubblicate sul portale europeo EURAXESS, dedicato alla mobilità dei ricercatori, anche forse per l'uso di portali alternativi nazionali. Tuttavia vi è una crescita media annua della percentuale di dottorandi che possiedono la cittadinanza di un altro Stato membro nonché della percentuale di ricercatori soddisfatti per processo di selezione nel proprio istituto di ricerca. Sussiste ancora un ampio divario tra i Paesi UE in termini di apertura del mercato del lavoro e di opportunità di sviluppo della carriera per i ricercatori.

Quanto alla parità di genere e all'integrazione di genere nella ricerca, la Relazione evidenzia un aumento, pari all'1 per cento all'anno, della percentuale di donne che occupano posti di ricerca di altissimo livello, sebbene con profonde differenze tra i Paesi e nonostante il persistere di una disparità di genere (anche in termini di divari retributivi e opportunità di carriera).

Relativamente alla circolazione, accesso e trasferimento delle conoscenze scientifiche, compreso l'accesso aperto, vi è molta disomogeneità nelle politiche a sostegno della circolazione delle conoscenze e si registra un calo nei finanziamenti provati a favore di università e istituti pubblici di ricerca. Sull'accesso aperto all'informazione scientifica si riscontrano passi in avanti, anche se con soluzioni variegata e con una serie di ostacoli correlati al diritto d'autore, ai costi, alla riservatezza ecc.. Si ricorda che sono all'esame della 7^a Commissione i disegni di legge nn. 1146 e 647

sull'accesso aperto, finalizzati ad allineare la normativa italiana alle previsioni e alle tempistiche della raccomandazione della Commissione europea del 2012. Sulla gestione dei dati della ricerca, occorre una migliore armonizzazione tra i Paesi.

Da ultimo, riguardo alla cooperazione internazionale, sono aumentate le copubblicazioni con Paesi non appartenenti al SER, e si sono diversificati gli strumenti di cooperazione internazionale (dagli accordi bilaterali, all'istituzione di centri di ricerca, alle strategie per l'internazionalizzazione della scienza e della tecnologia). Resta tuttavia una criticità nell'insufficienza di risorse umane e finanziarie da dedicare all'istituzione e alla gestione di partenariati internazionali.

Si apre il dibattito.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) interviene sottolineando il ruolo strategico del Sistema europeo della ricerca (SER). La Relazione in titolo riporta i risultati del monitoraggio dei principali indicatori del SER, alla luce del quale si può misurare il contributo di ciascuno Stato membro al Sistema stesso. Da tale monitoraggio emergono i significativi passi avanti compiuti dall'Italia, anche rispetto ad altri Stati membri, e le sinergie realizzate con il sistema universitario e il sistema dell'industria e della manifattura, preziose per la competitività del Paese oltre che per quella dell'Unione. Permangono tuttavia ragioni di preoccupazione per le persistenti difficoltà nel creare un mercato aperto per i ricercatori, che egli ritiene cruciale per assicurare un tasso di crescita positivo per lo spazio europeo della ricerca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato. Segnala in primo luogo le modifiche – di carattere formale – apportate all'articolo 1 nella parte in cui prevede l'applicabilità delle disposizioni sul «Nucleo della concretezza» agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un prin-

cipio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. Nel corso dell'esame presso la Camera, si è disposto che il personale docente ed educativo è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione. La valutazione sottesa a tale modifica, è che, da un lato, il fenomeno dell'assenteismo tra i docenti è poco diffuso stante la necessità di prevedere supplenze, e, dall'altro, i dirigenti scolastici sono spesso impegnati su più sedi e hanno contatti anche con altri soggetti esterni alla scuola.

Richiama infine le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici, di procedure per le assunzioni, di concorsi pubblici e di personale in disponibilità e assunzioni delle categorie protette; resta ferma per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore. Precisa che per il 2019, le Università – come anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali – in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

Si apre il dibattito.

La senatrice MALPEZZI (*PD*) manifesta apprezzamento per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in particolare per quella che, correggendo la norma in materia di contrasto dell'assenteismo mediante l'utilizzo di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, ha escluso il personale docente ed educativo dal suo ambito di applicazione, come peraltro suggerito nel corso dell'esame in prima lettura in Senato. Esprime tuttavia contrarietà per la mancata esclusione dall'ambito di applicazione di tali norme dei dirigenti scolastici, segnalando che questi possono prestare servizio in istituti con più sedi e che frequentemente svolgono attività fuori sede, anche presso uffici di altre amministrazioni. Chiede pertanto al relatore di formulare, nella sua proposta di parere, una condizione volta a richiedere di integrare l'articolo 2, comma 4 del disegno di legge in titolo prevedendo anche per i dirigenti scolastici l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'articolo 2.

Si unisce la senatrice IORI (*PD*).

La senatrice GRANATO (*M5S*) sottolinea l'esigenza di riconoscere la specificità del ruolo dei dirigenti scolastici e delle modalità di svolgimento della loro attività di servizio; ricorda che la sua parte politica ha presen-

tato proposte emendative proprio a tale scopo e invita pertanto il relatore a formulare un'osservazione al riguardo.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede che i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione. Si dichiara disponibile a formulare una proposta di parere con un'osservazione che raccolga le sollecitazioni emerse nel dibattito. Chiede, a tal fine, di sospendere brevemente la seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 18,45.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

La senatrice MALPEZZI (*PD*), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore, ritiene che l'osservazione formulata sia troppo blanda per poter orientare l'attività emendativa della Commissione di merito. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo, auspicando l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo in sede referente, che saranno ripresentati per la discussione in Assemblea e che si augura saranno votati anche dai senatori della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 18,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premessi che:

– l'articolo 2 della legge n. 110 del 2014 dispone l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei determinati requisiti;

– la legge n. 110 non ha esaurito tutte le professioni che hanno a che fare con il Ministero per i beni culturali, essendo escluse ad esempio le professioni museali e la figura professionale del paleontologo;

rilevato che:

– l'articolo 1 disciplina le modalità e i requisiti per l'iscrizione in elenchi nazionali dei 7 professionisti dei beni culturali nonché la modalità di tenuta degli elenchi stessi;

– l'articolo 2 stabilisce che, entro novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto, la Direzione generale Educazione e ricerca del Ministero per i beni e le attività culturali pubblica sul sito istituzionale del Dicastero i «bandi permanenti» per l'iscrizione all'elenco di ciascuno dei profili;

– l'articolo 3 detta i requisiti per l'iscrizione agli elenchi;

considerato che l'articolo 4 prevede che gli interessati, in possesso dei requisiti (di titoli e esperienza professionale) procedono all'iscrizione in via telematica, compilando il modulo riferito al profilo e alla fascia di interesse. Se in possesso di più requisiti, gli interessati possono iscriversi in più elenchi. L'interessato fornisce quindi una serie di dichiarazioni, anche in autocertificazione se relativa a certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione. Se le attività sono state svolte dal candidato in forza di un contratto stipulato con la pubblica amministrazione da un altro soggetto, spetta a quest'ultimo certificare la durata e i contenuti dell'attività stessa. La documentazione può essere anche sostituita da una certificazione rilasciata dalle associazioni di cui alla legge n. 4 del 2013 sulle professioni non organizzate;

osservato che l'articolo 5 dispone che il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero spetta alle università per i titoli accademici e al MIUR per i dottorati e deve essere documentato a cura dell'in-

interessato all'iscrizione negli elenchi, mentre l'esperienza professionale conseguita all'estero dovrà essere certificata dall'ente pubblico o dall'ente di ricerca presso cui è stata svolta;

tenuto conto che, in base all'articolo 6, viene svolta una verifica dei titoli e della completezza e correttezza della documentazione presentata ad opera di una Commissione di verifica, prevista dal successivo articolo 7;

considerato altresì che:

– in base all'articolo 8 gli elenchi, suddivisi nelle tre fasce, sono pubblici e consultabili nel sito del Ministero;

– secondo l'articolo 9, gli elenchi non costituiscono albi professionali, l'assenza di professionisti dagli elenchi non preclude loro l'esercizio della professione e l'indicazione di requisiti o titoli alternativi per l'accesso agli elenchi non costituisce titolo di equipollenza tra gli stessi per finalità diverse da quelle regolate dallo schema di decreto;

– in virtù dell'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero istituisce una Commissione paritetica con funzione consultiva, di osservazione e monitoraggio sull'applicazione del decreto stesso, proponendo eventualmente integrazioni o modifiche alla normativa;

– l'articolo 11 disciplina le modalità di trattamento dei dati personali, indica nel Direttore generale competente il responsabile del trattamento ed elenca i diritti degli interessati in base al regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018;

– l'articolo 12 disciplina il responsabile del procedimento;

esaminati gli 8 allegati che costituiscono parte integrante del decreto, di cui 7 relativi ai diversi profili professionali previsti e uno (All. 8) contenente il modello di certificazione per le associazioni professionali nel caso siano queste ultime a certificare la documentazione che l'interessato è chiamato a produrre;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con riferimento all'articolo 3, comma 5, andrebbe chiarito che la valutazione delle cumulabilità dei titoli spetta alla Commissione di verifica di cui all'articolo 7, e che l'oggetto di tale valutazione riguarderà i titoli di laurea obsoleti o *post lauream* di livello inferiore a quelli richiesti;

2. con riferimento all'articolo 4, nel sottolineare che le associazioni professionali possono rilasciare attestazioni, non certificazioni, si rilevano lacune circa le modalità e i tempi con cui dette associazioni possono attestare i requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi;

3. con riferimento all'articolo 5, comma 3, si prende atto che l'istruttoria sulla verifica dei titoli esteri, riconosciuti dalle università o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

4. è svolta dalla Commissione di cui all'articolo 7; occorrerebbe dunque citare tale compito (previsto dall'articolo 5) tra quelli della Commissione di verifica citati all'articolo 7, comma 1;

5. con riferimento all'articolo 6, si reputa necessario un chiarimento in merito alle conseguenze connesse alla verifica di motivi ostativi all'iscrizione, in quanto in base al comma 3 sembra applicarsi la fattispecie dell'iscrizione ad una fascia inferiore, di cui al comma 5;

6. con riferimento all'articolo 7, non è indicato un termine entro cui sarà nominata la Commissione di verifica;

7. con riferimento all'articolo 10, andrebbe specificato a quale organo spetti la nomina della Commissione paritetica;

8. con particolare riferimento all'Allegato 2, sulla professione dell'archeologo, in ordine alla III fascia si ritiene che, poiché per la brevità e l'eterogeneità dell'esperienza formativa accumulata, i laureati triennali in discipline afferenti i beni culturali – non esiste, infatti, una facoltà di archeologia – non possono ancora dare garanzie di professionalità adeguate alla delicatezza dei compiti dell'archeologo, il loro agire «sotto coordinamento» (s'intende di un secondo professionista, con titoli ed esperienza di livello superiore) debba essere ribadito quale principio imprescindibile;

9. si invita, inoltre, ad un ulteriore approfondimento circa le materie di studio identificate come conoscenze proprie dell'attività caratterizzante, tenendo in debito conto il fatto che le lauree quadriennali non prevedevano, ad esempio, per l'archeologo, la conoscenza certificata di livello B 2 di due lingue ufficiali dell'Unione europea, né quella della normativa sulla *privacy*, né di «linguaggi di interrogazione, di protocolli di comunicazione e gestione»;

10. con particolare riguardo all'Allegato 3, sulla professione di archivistica, si invita a valutare l'opportunità di sanare l'errore materiale evidentemente verificatosi e di ampliare l'ambito delle competenze richieste includendo così anche i profili dotati delle conoscenze informatiche, stante il processo di digitalizzazione del patrimonio archivistico.

Infine, si invita caldamente il Governo a sostenere le opportune iniziative legislative volte ad includere nel sistema degli elenchi, e nel più breve tempo possibile, anche altre professioni ad oggi non inserite (paleontologo, mediatore museale, manager del patrimonio culturale, musicologo, ecc.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 2

La Commissione, esaminato il Documento in titolo,

apprezzate, in tema di ricerca, le principali azioni promosse nel 2018 all'interno del Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020 e rilevato che l'Italia ha partecipato attivamente ai negoziati sul pacchetto legislativo *Horizon Europe*, che rappresenta il nuovo Programma quadro di ricerca, sul quale si è raggiunto un accordo provvisorio;

preso atto che, quanto al PON Ricerca e innovazione 2014-2020, nel 2018 si è concluso l'*iter* di designazione formale delle autorità del Programma; che, in merito al PON Istruzione terziaria e ambiti coerenti con la SNSI, è stato formalizzato un accordo con la Banca europea di investimenti (BEI) per la creazione di un nuovo strumento finanziario per la formazione terziaria, destinato agli studenti universitari; che, in ordine alle misure a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), è in stato di avanzamento il bando per i progetti di ricerca industriale, e proseguiranno le ulteriori procedure aperte; che sarà inoltre prevista una linea di ricerca sul patrimonio culturale ed è stata supportata la ricerca europea nel settore agricolo;

preso atto con favore che il Governo italiano ha inoltre contribuito alla definizione del prossimo programma spaziale dell'Unione, ha implementato il Piano strategico *space economy*, tra cui è in fase avanzata il settore delle telecomunicazioni satellitari e ha inoltre collaborato con la *European Space Agency* (ESA) e con le più importanti Agenzie spaziali del mondo;

considerati, in tema di istruzione, gioventù e sport, i risultati del lavoro di negoziazione nel processo «Istruzione e Formazione 2020» e le azioni intraprese nell'ambito dei Fondi strutturali e del PON «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020»;

preso atto che, all'interno del Programma Erasmus +, in corso di revisione con la proposta della Commissione europea per gli anni 2021-2027, l'Italia resta ai primi posti per beneficiari e numero di soggetti coinvolti e che sono stati stanziati cofinanziamenti nazionali, in aggiunta alle risorse europee, per la mobilità e per il partenariato strategico per l'innovazione;

considerate le priorità di azione in materia di università perseguite nel 2018 evidenziate dalla Relazione;

valutato positivamente l'avvio, nel settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di un concorso per titoli per le graduatorie nazionali dei docenti nelle Istituzioni AFAM statali per incarichi

a tempo determinato e indeterminato e preso atto del permanere di alcune difficoltà nel riconoscimento dei titoli nel comparto AFAM e dell'obiettivo, fissato dalla Commissione europea per il 2025, di assicurare il mutuo riconoscimento automatico dei titoli della formazione superiore e dei titoli di scuola secondaria superiore e delle qualifiche formative e dei periodi di studio all'estero, avviando, a valere sui fondi Erasmus +, un'iniziativa sperimentale di «alleanza di università», che dovrebbe assicurare la nascita di «titoli universitari europei»;

valutata positivamente la costituzione della nuova «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore», quale *database* unico per i laureati e diplomati dell'istruzione terziaria, comprendendo gli studenti degli Istituti tecnici superiori (ITS), delle scuole superiori per Mediatori Linguistici (SSML), e la decisione dell'Italia di far ricorso alla tecnologia *Blockchain* nell'ambito della valutazione e del riconoscimento dei titoli, con lo scopo di favorire la libera circolazione di studenti, laureati e professionisti tra i Paesi dell'Unione, garantire la trasparenza, autenticità, leggibilità e comparabilità dei titoli in ambito internazionale e promuovere il riconoscimento automatico e la portabilità dei titoli di studio;

considerato che, in merito alle politiche per lo sport, la Relazione sottolinea come lo sport sarà potenziato all'interno del nuovo programma «Erasmus +» (2021-2027);

considerati altresì i contenuti della «Nuova agenda europea per la cultura», presentata dalla Commissione europea a maggio 2018, le Conclusioni sul Piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10) adottate dal Consiglio UE Cultura nel novembre 2018 e il nuovo programma «Europa creativa (2021-2027)», che registra un incremento della dotazione finanziaria, una maggiore attenzione alla circolazione transfrontaliera delle opere culturali e creative europee, un'azione dedicata alla mobilità degli artisti e dei professionisti culturali e creativi e alcune azioni settoriali specifiche per il sostegno ai settori della musica, librario ed editoriale, dell'architettura e del patrimonio culturale e ad altri settori (*design*, moda, turismo culturale), nonché misure di supporto all'industria musicale;

apprezzati i risultati dell'Anno europeo del patrimonio culturale (Decisione (UE) 2017/864), tenutosi nel 2018;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a segnalare l'esigenza di valorizzare, tra i progetti più significativi nell'ambito della ricerca scientifica, l'infrastruttura europea interferometro per lo studio delle onde gravitazionali denominata *Einstein Telescope*, anche in considerazione dell'indicazione dell'*ex* miniera SOS Enattos di Lula (Nuoro) tra i siti individuati in Europa per lo studio delle onde gravitazionali, ritenuta idonea per le sue caratteristiche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920-B

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo,

rilevato che l'articolo 2, recante misure per contrastare l'assenteismo, prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche;

preso atto con favore che, nel corso dell'esame presso la Camera, si è disposto che il personale docente ed educativo è escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo in esame, mentre i dirigenti scolastici sono soggetti ad accertamento solo ai fini della verifica dell'accesso, secondo modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

condivisa la valutazione sottesa a tale modifica, che, da un lato, il fenomeno dell'assenteismo tra i docenti è poco diffuso stante la necessità di prevedere supplenze, e, dall'altro, i dirigenti scolastici sono spesso impegnati su più sedi e hanno contatti anche con altri soggetti esterni alla scuola;

considerato altresì che l'articolo 3, nei commi da 1 a 10, interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali, di procedure per le assunzioni, di concorsi pubblici e di personale in disponibilità e di assunzioni delle categorie protette;

tenuto conto in particolare che, secondo il comma 1, a decorrere dal 2019, le suddette amministrazioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che resta ferma per il comparto della scuola e delle università l'applicazione delle norme di settore;

osservato comunque che, per il 2019, le università - come anche la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le Agenzie fiscali - non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 2, si invita a valutare l'opportunità di prevedere che le modalità di verifica dell'accesso dei dirigenti scolastici siano correlate alla specifica tipologia della prestazione lavorativa.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 18,55 alle ore 19,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria**52^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione, nella seduta di ieri, ha iniziato l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, con l'illustrazione degli stessi. Per il prosieguo dei lavori, propone di continuare l'illustrazione per concluderla nella seduta odierna e di posticipare alle ore 17,30 la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15. In tale seduta, la Commissione potrebbe iniziare a votare gli ordini del giorno mentre nella seduta antimeridiana di domani, convocata per le ore 10, si passerebbe alla votazione degli emendamenti, ove nel frattempo siano pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il PRESIDENTE invita quindi a intervenire i senatori interessati a illustrare ulteriori emendamenti e ordini del giorno.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) illustra il complesso degli emendamenti e ordini del giorno a sua firma tesi a sopprimere le norme del decreto-legge in esame, che consentirebbero di abbattere ulteriori alberi di ulivo che, pur dichiarati infetti, hanno in realtà dimostrato resistenza al batterio della *Xylella*. Sottolinea che tale decisione scellerata, come pure i tentativi fatti negli ultimi mesi di estendere la fascia di contenimento intorno all'area infetta, nasconde in realtà interessi speculativi che mirano a lucrare sui contributi per l'abbattimento e il reimpianto.

Come recenti indagini della magistratura hanno dimostrato, molte analisi condotte negli scorsi mesi, che hanno individuato come infetti gli alberi di ulivo, sono risultate sbagliate o addirittura false. Poiché sulla base di tali dati sono state predisposte le misure di eradicazione previste dal decreto-legge in esame, si tratta di una evidente forzatura e chiede pertanto che le suddette norme siano soppresse, considerando altresì che, poiché la *Xylella fastidiosa* attacca oltre trenta specie vegetali, anche l'eradicazione degli olivi ritenuti infetti non arresterebbe la diffusione del batterio.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) concorda con quanto affermato dal senatore Ciampolillo, chiedendo di poter acquisire i risultati ormai noti dell'indagine condotta dalla magistratura, che ha dimostrato la falsità di molte delle notizie finora diffuse sul fenomeno della *Xylella fastidiosa*. Sollecita quindi la ripresa dell'*iter* di esame del *Doc. XXII*, n. 6, sulla proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno.

Il senatore LA PIETRA (*Fdi*) chiede anch'egli di acquisire i citati atti della magistratura, ove disponibili.

La senatrice LONARDO (*FI-BP*) illustra gli emendamenti da lei presentati sulle problematiche della filiera bufalina. In replica all'intervento di ieri del senatore Taricco, circa la possibile sovrapposizione con l'affare assegnato sul medesimo tema in corso di esame in Commissione, sottolinea che gli emendamenti hanno una finalità diversa, mirando a estendere al comparto lattiero-caseario bufalino le forme di sostegno già previste dal decreto-legge per gli analoghi comparti del latte vaccino e ovi-caprino. Naturalmente, al termine dell'affare assegnato la Commissione valuterà poi eventuali ulteriori iniziative, ad esempio attraverso una risoluzione al Governo.

Illustra indi altri emendamenti presentati in merito alla questione della *Xylella fastidiosa*, che mirano a estendere una quota del dieci per cento dei fondi previsti per il piano di rigenerazione olivicola della Puglia anche a favore della ricerca sulle possibili cure contro tale fitopatologia, in alternativa alla semplice eradicazione che, come emerso nel dibattito, rap-

presenterebbe comunque un grave dramma non solo economico, ma anche sociale e culturale per il territorio pugliese.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, sottolinea che un'eventuale Commissione di inchiesta sul fenomeno della *Xylella fastidiosa* non contribuirebbe alla risoluzione del problema, mentre nel decreto-legge sono messe in campo misure concrete, che avrebbero dovuto essere adottate già da tempo, visto che il disseccamento degli olivi pugliesi è una tragica realtà che si trascina ormai da molti anni. Purtroppo, allo stato la scienza non ha ancora individuato rimedi sicuri per arrestare la *Xylella* se non quelli del contenimento e, nei casi più gravi, dell'eradicazione degli alberi malati. In ogni caso, la Commissione potrà decidere successivamente come riprendere l'iter di esame della proposta di cui al *Doc. XXII*, n. 6, richiamato dal senatore De Bonis. Per quanto riguarda la possibilità di acquisizione degli atti di conclusione dell'inchiesta della magistratura leccese, occorre naturalmente formulare una richiesta ufficiale da parte della Commissione.

In risposta alla senatrice Lonardo, conferma la massima attenzione per le problematiche della filiera bufalina e la volontà di continuare con il programma di audizioni già previsto, per il quale sono pervenute ulteriori proposte anche da parte del senatore Puglia, al termine del quale potrà certamente essere adottato un atto di indirizzo al Governo.

Il sottosegretario Alessandra PESCE, in merito alla questione della *Xylella fastidiosa*, concorda sul fatto che non esistono allo stato soluzioni definitive, ma occorre comunque agire, ricordando che contro l'Italia, per questa vicenda, la Commissione europea ha aperto addirittura una procedura di infrazione. Segnala che il Ministero delle politiche agricole ha da tempo costituito un tavolo sul problema con tutte le parti coinvolte, elaborando un pacchetto di misure di azione fitosanitaria che è stato concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, conducendo infine alle norme contenute prima in un apposito decreto ministeriale e poi nel provvedimento in esame, per agevolare il contenimento della fitopatologia e la rigenerazione del patrimonio olivicolo pugliese. In proposito, si riserva di mettere a disposizione della Commissione tutti i dati relativi alle verifiche condotte dal tavolo istituzionale, segnalando comunque che sulla vicenda vi è una competenza specifica della regione Puglia.

Ha quindi la parola il senatore TARICCO (*PD*), segnalando che il disegno di legge in esame non prevede l'eradicazione degli ulivi pugliesi, ma si limita solo a fornire una serie di strumenti alle autorità fitosanitarie preposte per agevolare il contenimento della *Xylella fastidiosa* sulla base delle evidenze scientifiche, laddove finora una serie di vincoli burocratico-normativi avevano impedito un'azione efficace, favorendo purtroppo il diffondersi sempre più ampio della fitopatologia. Solo nei casi in cui si dovesse riscontrare la necessità, si procederebbe all'abbattimento delle piante malate, non essendovi automatismi.

Hanno quindi la parola i senatori CIAMPOLILLO (*M5S*) e DE BONIS (*Misto*) che contestano la ricostruzione del senatore Taricco, sottolineando che il decreto-legge elimina di fatto tutti i vincoli all'abbattimento degli olivi e che gli atti della magistratura sull'inchiesta citata sono ormai di pubblico dominio.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) dichiara di aver visitato personalmente le zone della Puglia colpite dal fenomeno della *Xylella*, che ha disseccato centinaia di migliaia di piante e per il quale, allo stato, non sembrano esservi rimedi efficaci.

Il presidente VALLARDI, pur comprendendo le ragioni dei colleghi e anche la passione che anima i vari interventi, ricorda che la Commissione è chiamata a valutare esclusivamente il disegno di legge in esame e gli emendamenti e ordini del giorno presentati, dovendosi quindi rinviare il dibattito sui suddetti argomenti ad altra sede.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i rimanenti emendamenti e ordini del giorno sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente VALLARDI avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 17,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,10.

Plenaria

53^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce.

La seduta inizia alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VALLARDI avverte che, in relazione al disegno di legge in titolo, è stato ritirato l'ordine del giorno G/1249/26/9, mentre sono stati riformulati in un nuovo testo 2 gli ordini del giorno G/1249/20/9 e G/1249/27/9 (pubblicati in allegato).

Informa inoltre che, a seguito della richiesta avanzata ieri in Commissione dal senatore Taricco, il Direttore dell'AGEA ha trasmesso una relazione, già depositata nel corso dell'audizione da lui svolta alla Camera dei deputati durante l'esame in prima lettura del provvedimento, contenente i dati sulle procedure di riscossione coattiva del prelievo supplementare latte richiamate dall'articolo 4. Copia della relazione è a disposizione dei commissari.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) ritira gli emendamenti 8-*quater*.2, 8-*quater*.4, 10-*quinquies*.0.1, 11-*bis*.0.2, trasformandoli rispettivamente negli ordini del giorno G/1249/43/9, G/1249/44/9, G/1249/45/9 e G/1249/46/9.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Con il parere favorevole del presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e della rappresentante del GOVERNO, sono accolti gli ordini del giorno G/1249/1/9, G/1249/7/9, G/1249/8/9, G/1249/11/9, G/1249/12/9, G/1249/15/9, G/1249/18/9, G/1249/20/9 (testo 2), G/1249/21/9, G/1249/22/9, G/1249/23/9, G/1249/24/9, G/1249/25/9, G/1249/27/9 (testo 2), G/1249/28/9, G/1249/29/9, G/1249/30/9, G/1249/33/9, G/1249/39/9, G/1249/41/9, G/1249/42/9, G/1249/43/9, G/1249/44/9, G/1249/45/9 e G/1249/46/9 (pubblicati in allegato).

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono poi parere contrario sugli ordini del giorno G/1249/2/9, G/1249/3/9, G/1249/4/9 e G/1249/13/9, che risultano non accolti.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/5/9, a condizione che lo stesso sia riformulato.

Il senatore BATTISTONI (*FI-BP*) riformula conseguentemente il testo nell'ordine del giorno G/1249/5/9 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene quindi accolto dal Governo.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario Alessandra PESCE esprimono poi parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/6/9, a condizione che lo stesso sia riformulato.

Il senatore TARICCO (*PD*) fa suo l'ordine del giorno e lo riformula in senso conforme nel nuovo ordine del giorno G/1249/6/9 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/1249/9/9 e G/1249/10/9.

Il senatore TARICCO (*PD*) insiste per la votazione dei suddetti ordini del giorno. In merito al G/1249/9/9, in particolare, sottolinea l'importanza dello stesso, che mira ad estendere ai frantoi delle zone della Puglia colpite dalla *Xylella fastidiosa* le stesse provvidenze previste per i frantoi delle zone colpite dalle gelate, per salvaguardarne la capacità produttiva.

La sottosegretaria Alessandra PESCE precisa che per i frantoi delle zone colpite dalla *Xylella* saranno predisposte misure specifiche, nell'ambito delle disposizioni già previste nel disegno di legge in esame per il settore oleario della regione Puglia. Conferma pertanto il parere negativo.

Previa verifica del prescritto numero legale, sono quindi posti separatamente in votazione e respinti gli ordini del giorno G/1249/9/9 e G/1249/10/9.

Avendo il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/14/9, a condizione che sia riformulato, il senatore TARICCO (*PD*) accoglie la richiesta e lo riformula nell'ordine del giorno G/1249/14/9 (testo 2) (pubblicato in allegato), che viene infine accolto.

Avendo il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario Alessandra PESCE espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/16/9 a condizione che lo stesso sia riformulato, il senatore TARICCO (*PD*) dichiara di non accettare la richiesta di riformulazione e insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1249/16/9 è quindi respinto.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e il sottosegretario Alessandra PESCE formulano parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/17/9, a condizione che lo stesso sia riformulato.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) accetta la riformulazione, presentando l'ordine del giorno G/1249/17/9 (testo 2) (pubblicato in allegato), che è quindi accolto.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1249/19/9, a condizione che lo stesso sia riformulato.

La senatrice AGOSTINELLI (*M5S*) accetta la riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/1249/19/9 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO esprimono poi parere contrario sull'ordine del giorno G/1249/31/9.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) insiste per la votazione, ricordando che l'ordine del giorno impegna il Governo ad adottare tutti i metodi utili ad arrestare la diffusione della *Xylella fastidiosa* alternativi all'abbattimento delle piante di ulivo. Ribadisce la sua netta contrarietà a tale scelta avallata dal disegno di legge in esame, che giudica scellerata e mossa unicamente da intenti speculativi.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1249/31/9 è respinto.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso contrario sugli ordini del giorno G/1249/32/9, G/1249/34/9, G/1249/35/9, G/1249/36/9 e G/1249/37/9.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) insiste per la votazione dei suddetti ordini del giorno, che mirano rispettivamente a consentire lo sgravio dell'IMU per i terreni agricoli nei comuni montani, parzialmente montani e nelle isole minori, a introdurre sospensioni nei pagamenti fiscali e contributivi per le aziende agricole in crisi, a limitare ulteriormente l'utilizzo del glifosato in agricoltura, ad attuare misure di controllo contro la vendita sottocosto dei prodotti lattiero-caseari e a reintrodurre limiti più severi per lo spandimento dei fanghi di depurazione nei terreni agricoli.

Posti quindi separatamente in votazione, gli ordini del giorno G/1249/32/9, G/1249/34/9, G/1249/35/9, G/1249/36/9 e G/1249/37/9 sono respinti.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO si pronunciano quindi in senso favorevole sull'ordine del giorno G/1249/38/9, a condizione che lo stesso sia riformulato.

Il senatore DE BONIS (*Misto*) accoglie l'invito, presentando quindi il nuovo ordine del giorno G/1249/38/9 (testo 2) (pubblicato in allegato), che risulta accolto.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) e la rappresentante del GOVERNO si esprimono in senso favorevole sull'ordine del giorno G/1249/40/9, a condizione che esso venga riformulato.

Il senatore TARICCO (*PD*) riformula in senso conforme l'ordine del giorno nel nuovo testo G/1249/40/9 (testo 2) (pubblicato in allegato), che è accolto.

Il presidente VALLARDI ringrazia il sottosegretario Alessandra PESCE e tutti i colleghi per la proficua collaborazione.

Propone quindi di posticipare la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 10, alle ore 10,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 9 maggio, già prevista alle ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

(al testo del decreto-legge)

G/1249/1/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 4-*bis* del decreto-legge all'esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini più comunemente conosciuta come virus della «lingua blu» o *blue tongue* (BT), considerando l'intero territorio nazionale quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina;

la BT è una malattia infettiva virale non contagiosa dei ruminanti, sia domestici che selvatici, ma si manifesta in forma grave solo negli ovini;

le misure sanitarie previste in caso di BT, secondo la vigente normativa nazionale ed internazionale, sono particolarmente restrittive, specialmente per quanto riguarda le movimentazioni dei capi sensibili dalle aree sottoposte a restrizione;

la normativa comunitaria permette tuttavia le movimentazioni a seguito dell'applicazione di specifiche condizioni (controlli diagnostici stringenti o vaccinazione dei singoli animali). Inoltre, periodicamente vengono emanati provvedimenti che aggiornano la mappa delle zone di restrizione in conseguenza dei focolai e dei sierotipi virali coinvolti e che dettano istruzioni sulle possibilità e modalità di movimentazione in deroga dei capi sensibili alla malattia dalle zone sottoposte a restrizione;

in Italia è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili alla BT dai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione verso aree indenni del paese o del resto del territorio comunitario. Tuttavia, in

deroga al predetto divieto, le movimentazioni sono consentite in casi specifici e nel rispetto di norme di sicurezza sanitaria;

la varietà dei sierotipi circolanti riconducibili alla cosiddetta *blue tongue* ha richiesto la necessità di un più severo intervento sull'intero territorio da considerarsi quale area omogenea, al fine di rendere efficaci le misure previste per la specie bovina nell'ambito dei Piani di profilassi predisposti dalle competenti autorità sanitarie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere atti che tengano in considerazione la competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano di introdurre ulteriori e straordinarie misure di controllo e vigilanza, in presenza di circostanziate situazioni di emergenza.

G/1249/5/9 (testo 2)

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-*bis* prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla *Xylella* hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento, a valutare l'opportunità di consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-*bis*, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della *Xylella*.

G/1249/5/9

DAMIANI, GALLONE, RONZULLI, BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali) alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018;

l'articolo 6-*bis* prevede contributi pari ad 8 milioni per i soli frantoi pugliesi «che a causa delle gelate eccezionali... hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018»;

i criteri, le procedure e le modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate, sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

dalla lettura della norma sembrerebbe siano esclusi dai contributi i frantoi che non sono stati colpiti dalle gelate;

i frantoi pugliesi delle aree colpite dalla *Xylella* hanno in ogni caso subito una fortissima riduzione della propria attività,

impegna il Governo:

in sede di redazione del decreto applicativo dell'articolo 6-*bis* del provvedimento, a consentire l'accesso ai fondi previsti dall'articolo 6-*bis*, anche ai frantoi pugliesi che abbiano visto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo 2016-2018, a causa della riduzione della produzione generata dal batterio della *Xylella*.

G/1249/6/9 (testo 2)

CUCCA, TARICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano di eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa pre-

sente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della pesta suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;

a sensibilizzare la Commissione europea sul problema anche attraverso l'organizzazione di una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

G/1249/6/9

CUCCA, TARICCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano di eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012-2014 al 2015-2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della pesta suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati;

ad adottare iniziative affinché la Commissione europea organizzi una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

G/1249/7/9

MARGIOTTA, PITTELLA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva

di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G/1249/8/9

MANCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G/1249/11/9

Assuntela MESSINA, STEFANO, BELLANOVA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato, sia direttamente che indirettamente in termini di immagine e di percezione qualitativa dagli effetti del batterio della *Xylella fastidiosa*,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le opportune risorse per interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* e allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

G/1249/12/9

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;

attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-*bis* all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 – per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;

in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione alla Camera, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.

G/1249/14/9 (testo 2)

D'ALFONSO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma

3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G/1249/14/9

D'ALFONSO, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

ad intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

ad adottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo

29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G/1249/15/9

SBROLLINI, D'ARIENZO, FERRAZZI, TARICCO, BITI, MAGORNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessò che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

G/1249/17/9 (testo 2)

D'ANGELO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessò che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo. Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inol-

tre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa.

impegna il Governo,

a valutare, anche mediante una conseguente azione di monitoraggio, i possibili effetti riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

G/1249/17/9

D'ANGELO, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 4-*bis* del disegno di legge in esame intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu»;

in particolare, ai fini del contrasto e dell'eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione;

secondo quanto chiarito dal Ministero della Salute, la febbre catarrale degli ovini è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi. L'agente eziologico è un virus della famiglia *Reoviridae*, genere *Orbivirus*, del quale si conoscono 24 differenti sierotipi. Attualmente in Italia la malattia è presente con diversi sierotipi, responsabili di epidemie a partire dal 2000;

tale patologia è tipica delle zone calde, comprese tra il 35° parallelo sud e il 40° parallelo nord). È diffusa in tutto il continente africano e, dal 2000, l'infezione ha interessato molti Paesi europei del Mediterraneo.

Attualmente, infatti, ha superato i suoi confini geografici di riferimento e interessa oltre ai Paesi dell'Europa Mediterranea anche quelli dell'Europa continentale, diffondendosi fino alla Svezia e alla Finlandia;

considerato che:

rispetto alla predetta malattia, in Sicilia e in Sardegna si sono registrati i casi più gravi;

durante lo scorso marzo, in Sardegna, si sono registrati nuovi focolai del virus nella zona della Gallura, fino ad estendersi anche nel centro e nella parte meridionale dell'isola;

nel mese di febbraio 2019, nel territorio di Ragusa il virus in parola ha creato non pochi problemi agli allevatori. Nel mese di marzo, inoltre, nuovi focolai si sono registrati nel territorio di Noto in provincia di Siracusa.

impegna il Governo,

a valutare, anche mediante una conseguente azione di revisione normativa, i possibili effetti negativi discendenti dalla discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome riguardo la movimentazione degli animali della specie bovina, al fine di scongiurare eventuali effetti dannosi alla commercializzazione del bestiame ed evitare possibili speculazioni commerciali, in un'ottica omogeneità del territorio ai fini della movimentazione animale.

G/1249/18/9

CROATTI, AGOSTINELLI, NATURALE, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018;

la normativa di riferimento in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole è contenuta nel decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102, modificato, di recente, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è istituito il Fondo di solidarietà nazionale (FSN), chiamato ad intervenire per prevenire: danni alle produzioni agricole e zootecniche; danni alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi e alle infrastrutture agricole nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali. Sono altresì inclusi eventi di portata catastrofica, epizootie, organismi vegetali nocivi nonché danni causati da animali protetti;

gli interventi previsti dalla richiamata disciplina sono di tre tipologie: misure volte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi, dette misure ex ante; gli interventi compensativi, quali misure ex post, ammissibili solo nel caso di danni a strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica;

con specifico riferimento agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, essi sono concessi alle imprese agricole che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile e consistono in: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile; prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso; proroga delle operazioni di crediti agrario; agevolazioni previdenziali;

sul tema, sono esclusi dalle agevolazioni i danni alle produzioni e alle strutture che sono ammessi all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione; sono altresì esclusi dagli aiuti le grandi imprese, le imprese in difficoltà, salvo il caso dei danni per avversità naturali, e i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea;

considerato che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori di tutte le regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate dal 25 febbraio al 5 marzo 2018;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, attraverso appositi interventi normativi, che le imprese agricole ubicate nei territori delle regioni che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 25 febbraio al 5 marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel

limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

G/1249/19/9 (testo 2)

CROATTI, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

G/1249/19/9

CROATTI, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stopparli, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020;

tale fondo è destinato a: far fronte alla perdita di reddito degli allevatori; garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali; rafforzare i rapporti di filiera; promuovere i prodotti suinicoli; migliorare la qualità e il benessere animale; promuovere rinnovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali;

considerato che:

la filiera suinicola rappresenta una delle componenti principali del sistema agroalimentare nazionale sia per dimensione economica assoluta che per impatto occupazionale, coinvolgendo un rilevante indotto;

le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, negli anni 2016 e 2017, sono state colpite da eventi sismici che hanno messo in forte difficoltà il comparto primario nella sua interezza, ivi compresi il settore suinicolo ed i raccolti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di concedere, mediante appositi interventi normativi, contributi destinati alla copertura totale dei costi per la realizzazione di recinzioni atte a contenere suini allo stato brado o semibrado e volti a favorire la produzione di salumi di qualità nonché la coltivazione di cereali, legumi, ortaggi e frutti destinati ai mercati solidali, in un'ottica di rilancio dell'agricoltura nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

G/1249/20/9 (testo 2)

RUSSO, MOLLAME, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessò che:

l'art. 11-*bis* del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

le risorse del predetto fondo sono destinate, tra l'altro, anche a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti;

ai sensi del comma 1 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisce, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la Raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del taglio della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4.02.2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari competenti utilizzando preferibilmente il modulo »Prescrizioni e cronoprogramma« presente in Classyfarme e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019»;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto;

impegna il Governo:

a valutare nell'emanando decreto ministeriale la previsione del rispetto delle condizioni di benessere animale.

G/1249/20/9

RUSSO, MOLLAME, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 11-*bis* del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020;

le risorse del predetto fondo sono destinate, tra l'altro, anche a migliorare la qualità dei prodotti suinicoli e il benessere animale nei relativi allevamenti;

ai sensi del comma 1 del citato articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisce, con decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l'8 marzo 2016, la Raccomandazione (UE) 2016/336 relativa all'applicazione della Direttiva 2008/120/CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare riferimento alle misure per ridurre la necessità del taglio della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea sul benessere degli animali nell'UE, si è evidenziato come in alcuni settori permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli allevamenti, con particolare riferimento all'abituale mozzamento della coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all'uso della deroga per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall'eventuale lacerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive al benessere dei suini, soprattutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso necessaria l'introduzione di specifici interventi di modifica circa le condizioni del bestiame;

all'uopo, in data 4.02.2019 è stata emessa una nota della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che prevede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1 gennaio 2020, tutti gli allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) dovranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gradualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli allevamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più requisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adeguamenti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predisposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall'allevatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari

competenti utilizzando preferibilmente il modulo »Prescrizioni e cronoprogramma« presente in Classyfarme e l'adeguamento dovrà essere completato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro e non oltre il 31 dicembre 2019»;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È importante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi della filiera: dall'allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'emanando decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 11-*bis*, con specifico riferimento al miglioramento del benessere animale negli allevamenti suinicoli, che l'attribuzione delle risorse del fondo sia subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) osservanza delle prescrizioni europee per la protezione dei suini di cui alla Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008;
- 2) adempimento, da parte degli allevatori, delle singole fasi del cronoprogramma di cui alla nota del Ministero della Salute del 4.02.2019;
- 3) osservanza nello specifico: a) per l'anno 2019, del rispetto dell'allevamento senza taglio della coda di routine, della esecuzione della valutazione del rischio, del piano di rientro contenente le modalità e la tempistica degli adeguamenti; b) per l'anno 2020, della prescrizione della sola presenza di allevamenti di suini con coda integra o di allevamenti che abbiano risolto gli eventuali punti critici ed avviato i protocolli e studi di intervento (cosiddetti *trials*).

G/1249/21/9

RUSSO, AGOSTINELLI, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11-*ter* del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche agli articoli 9, il e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l'entità delle sanzioni amministrative sia pecuniarie che accessorie;

considerato che:

il controllo delle attività della pesca e la lotta alle infrazioni mirano a garantire una corretta applicazione delle norme al riguardo e, all'occorrenza, ad imporne l'osservanza. In tale settore, le competenze e le responsabilità sono suddivise tra gli Stati membri, la Commissione europea e gli operatori del settore;

la citata politica di controllo è volta a garantire: il rispetto dei quantitativi di catture autorizzati e la raccolta dei dati sulla gestione della pesca; l'assunzione tempestiva delle rispettive responsabilità degli Stati membri e della Commissione; l'applicazione delle norme a tutti i tipi di pesca, con un'armonizzazione delle sanzioni in tutta l'UE; la tracciabilità lungo l'intera catena di approvvigionamento, «dalla rete al piatto». In tal senso, l'adozione delle misure compete all'Unione europea, mentre i singoli Stati membri sono responsabili dell'attuazione delle misure e dell'applicazione di sanzioni in caso di violazioni commesse nelle aree geografiche che rientrano nella loro giurisdizione;

a livello interno, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 disciplina l'attività di pesca ed acquacoltura e il connesso sistema sanzionatorio;

in particolare, con riferimento al suddetto decreto legislativo, il Capo II, modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha riscritto gli articoli da 7 a 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, definisce il sistema sanzionatorio. È dunque operata una distinzione tra comportamenti che causano l'elevazione di contravvenzioni (negli articoli da 7 a 9), e quelli che configurano degli illeciti amministrativi (negli articoli da 10 a 12), e sono stabiliti altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano «infrazioni gravi», sanzionate con il sistema a punti previsto dall'articolo 14;

per quanto concerne le contravvenzioni, che rientrano nella categoria dei reati, le pene sono sia di carattere detentivo (arresto) che pecuniario (ammenda); per gli illeciti amministrativi, invece, la sanzione è esclusivamente pecuniaria;

l'art. 40 della citata legge n. 154 del 2016 ha inserito nell'ordinamento sanzioni penali e amministrative per contrastare comportamenti che costituiscono bracconaggio ittico nelle acque interne;

in Italia sono numerosi gli episodi di bracconaggio e di pesca di frodo, con conseguenze particolarmente impattanti sull'ambiente e sugli equilibri eco-sistemici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mantenere salda la funzione deterrente delle sanzioni nei confronti dei fenomeni di bracconaggio ittico, in un'ottica di tutela dell'ecosistema marino e del patrimonio ambientale nazionale.

G/1249/22/9

ROMANO, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 6-*bis*, comma 1, del disegno di legge in esame, riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

il comma 2 del citato articolo demanda la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per il solo anno 2019. Il comma 3, inoltre, dispone che il contributo sia erogato ai sensi della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di stato di importanza minore, cosiddetti aiuti «*de minimis*»;

considerato che:

è necessario concedere il contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia, di cui all'articolo 6-*bis*, per almeno un biennio, e non solo per il 2019, in favore di un settore che, seppur in misura e in maniera differenti, risulta flagellato da numerose avversità, dalla batteriosi alle calamità atmosferiche;

è di tutta evidenza che la difficile congiuntura economica che il territorio pugliese sta affrontando non esaurirà i propri effetti negativi nel solo 2019;

rispetto al 2016, in Puglia, si è registrato un calo di occupazione per i braccianti agricoli pari a cinquemila unità e nel futuro si pronostica un aggravamento della situazione. Solo nella provincia di Lecce si ipotizza, già dal prossimo anno, una riduzione del 30% delle giornate lavorate in ambito agricolo;

l'andamento economico, quindi, risulta destinato a peggiorare. Al proposito, la manodopera occupata nella provincia di Lecce, attualmente stimata in circa ventimila braccianti, potrebbe subire tagli, con numerosi ulteriori impatti negativi sull'intero indotto;

il comparto agricolo rappresenta uno degli elementi trainanti della nostra economia e, come tale, deve essere adeguatamente supportato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere di almeno una annualità il contributo in conto capitale a favore dei frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato.

G/1249/23/9

TRENTACOSTE, MOLLAME, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premessi che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

sia a livello nazionale, sia a livello europeo, la gestione del rischio rappresenta uno strumento prioritario di politica agraria per la tutela dei redditi degli agricoltori e del sistema produttivo agricolo;

sotto il profilo unionale il dibattito sulle politiche di gestione dei rischi in agricoltura è stato avviato già a partire dal 2005 con la Comunicazione della Commissione al Consiglio relativa alla gestione dei rischi e delle crisi nel settore agricolo. Tale dibattito ha confluito taluni contenuti nel Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, in tema di norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituzione di regimi di sostegno a favore degli agricoltori. Nel 2013 è poi occorso il processo

di riforma di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017;

a livello interno il tema della gestione del rischio ha assunto, nel corso del tempo, una sempre maggiore centralità, tenuto conto dell'accresciuta vulnerabilità del sistema produttivo agricolo nazionale rispetto alle avversità di natura climatica, sanitaria e di mercato;

fenomeni metereologici dal carattere insolito e di impatto e intensità superiori al passato, quali, ad esempio, gelate tardive e prolungate siccità, hanno caratterizzato l'andamento climatico degli ultimi anni tanto da palesare la necessità di assicurare non solo la copertura dei tradizionali rischi di frequenza, come la grandine, ma anche quella dei cosiddetti rischi catastrofali, quali gelo, brina, siccità e alluvione;

gli stanziamenti a sostegno delle misure di gestione del rischio in agricoltura, tra fondi statali, regionali e comunitari, si possono stimare nella cifra annua di 314 milioni di euro;

considerato che:

nel rapporto «La gestione del rischio nell'agricoltura del Mezzogiorno», pubblicato lo scorso gennaio dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) è fatto riferimento ad una diffusa mancanza di conoscenza circa l'esistenza del contributo pubblico per le polizze agevolate. Tra i non assicurati, infatti, il 75% degli intervistati ignora l'esistenza delle agevolazioni sui premi assicurativi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione e diffusione informativa degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura, dei correlati benefici, nonché del conseguente accesso da parte degli agricoltori alle polizze assicurative e alle ulteriori tipologie di copertura previste dalla legislazione vigente.

G/1249/24/9

TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi

di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 8-ter, comma 4, del disegno di legge in esame prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, possa essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. E inoltre previsto che le parti legno prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positive al batterio della *Xylella* possano essere liberamente movimentate all'esterno dell'area delimitata;

il legno è un materiale che, per intrinseche proprietà, si presta ad essere recuperato e utilizzato nuovamente nel ciclo produttivo. Nell'industria del riciclo, il legno, ridotto di volume, viene trasportato in appositi centri, ove viene pulito e ridotto in piccole schegge al fine di diventare una rinnovata materia prima per il circuito produttivo;

tale sistema di rinnovato utilizzo coincide con una vera e propria filiera, suddivisa in tre principali settori: quello afferente ai servizi di raccolta del legno, quello dei trattamenti di recupero finalizzati alla trasformazione del legno e, infine, quello di trasformazione della materia;

considerato che:

il cippato, quale legno ridotto a scaglie di dimensioni variabili, viene ricavato soprattutto dai residui boschivi, dalle potature agricole, dagli abbattimenti di alberi, dagli scarti delle segherie e delle industrie del legno. Esso, tra i vari usi, può essere utilizzato in campo agricolo, nonché per produrre compost, fornendo a questo la componente carboniosa e strutturante essenziale all'arricchimento della terra agricola e all'integrazione nella stessa degli elementi nutritivi utili alla sua fertilità;

il compostaggio consente di ridurre notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire, con un risparmio economico ed ambientale;

l'economia circolare, quale sistema che mira al ripensamento dell'economia lineare tradizionale, segue un processo di trasformazione dove la risorsa viene riciclata oppure viene reindirizzata alla catena produttiva, dalla riparazione fino al recupero e al ritorno all'origine della catena stessa;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa vigente e in ossequio ai principi di economia circolare, che la legna di cui in premessa sia destinata, mediante apposite fasi di trattamento, al compostaggio e al riutilizzo nei territori del Salento, in un'ottica di virtuoso recupero della materia e re-indirizzamento in processi produttivi ecosostenibili, anche al fine di nutrire la terra agricola, contrastando i fenomeni di desertificazione in atto in quei territori.

G/1249/25/9

TRENTACOSTE, AGOSTINELLI, NATURALE, ANASTASI, QUARTO, CASTALDI,
Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del disegno di legge in esame, per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica nonché agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475. Questi ultimi articoli prevedono, rispettivamente, il divieto di abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio e la necessità che la Camera di commercio autorizzi l'abbattimento degli alberi di olivo, in caso di accertata morte fisiologica ovvero di permanente improduttività, dovute a cause non rimosibili;

l'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale prevede che la Camera di commercio, «su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto»;

è importante, in un'ottica di tutela del paesaggio, preservare, nella regione Puglia come nel resto d'Italia, le piante di olivo, le quali costituiscono una ricchezza naturalistica di grande rilievo per il nostro Paese;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in ossequio alla normativa vigente, nonché nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali, di porre in essere misure che incentivino nelle zone soggette ad interventi di eradicazione la ri-piantumazione di olivi appartenenti a varietà autoctone, con la finalità di tutelare il paesaggio agricolo storico della Puglia e la sua biodiversità.

G/1249/27/9 (testo 2)

QUARTO, ORTOLANI, L'ABBATE, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

l'articolo 8-ter del provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione del batterio «*Xylella fastidiosa*»;

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio «*Xylella fastidiosa*», patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philænus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione «chirurgica» dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso: a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare; b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, di antagonisti biologici, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppaia, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti;

è opportuno, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario;

mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 500 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

promuovere la ricerca scientifica finalizzata: alla lotta al batterio e agli insetti capaci di trasmetterlo; alla ricerca di cultivar resistenti al batterio, principalmente autoctone e nel rispetto della biodiversità, per nuovi impianti e/o sovrainnesti; alle sperimentazioni per rendere maggiormente resistenti le piante colpite dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo (CoDiRO), che insistono nella zona infetta; al monitoraggio fisico-chimico-biologico atto ad effettuare una diagnosi precoce del CoDiRO, e utile per comprendere le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da *Xylella*;

promuovere le buone pratiche agronomiche, di concerto con gli operatori del settore olivicolo, per la gestione del suolo, le cure colturali, l'irrigazione quando necessaria, la fertilizzazione, la difesa sanitaria, il diserbo e la raccolta;

valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedano la rimozione delle piante in un dato areale, la possibilità di attribuire all'intero uliveto e non solo a singole piante, un interesse storico, al fine di salvaguardare l'olivicoltura e il paesaggio, laddove un uliveto, nel suo insieme, mostri caratteri peculiari pregevoli;

valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante nelle zone di versante, morfologicamente fragili, la possibilità di attribuire all'intero uliveto, una importanza ambientale, al fine di scongiurare, tramite un espianto selettivo dei soli ulivi infetti e fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria, l'innescò di gravi dissesti idrogeologici a causa dell'eradicazione degli ulivi;

adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto normativo vincolante assunti in sede unionale in relazione alla presenza del batterio *Xylella* nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tramite sovrainnesti, se necessari, e rigorosi isolamenti fisici, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria;

impegna il Governo:

a valutare di mettere in atto le misure citate in premessa.

G/1249/27/9

QUARTO, ORTOLANI, L'ABBATE, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria;

l'articolo 8-ter del provvedimento in esame reca misure per il contenimento della diffusione del batterio «*Xylella fastidiosa*»;

dal 2013 l'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia ha riscontrato su piante di ulivo la presenza del batterio «*Xylella fastidiosa*», patogeno da quarantena;

tale batterio si propaga attraverso la «cicala sputacchina» (*Philae-nus spumarius*), insetto vettore ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, trasporta il batterio su altri fusti impedendo l'idratazione della pianta, provocando dapprima il disseccamento della chioma, poi l'imbrunimento del legno fino a causarne la morte;

a seguito della Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modifiche, sono state previste specifiche misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento del batterio, prevedendo il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre alle analisi di laboratorio e misure di eradicazione come previste dall'art. 6 della suddetta Decisione;

rilevato che:

all'interno della zona delimitata, costituita da una zona infetta e da una zona cuscinetto, sono presenti ulivi monumentali che costituiscono un patrimonio naturalistico e storico di grande rilievo per il nostro Paese;

gli ulivi monumentali sono veri e propri monumenti paesaggistici, la cui longevità è di estrema importanza anche sotto il profilo economico-produttivo per il rilevante patrimonio genetico di cui sono portatori, avendo attraversato indenni secoli di avversità atmosferiche e cambiamenti climatici;

la Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale;

la Piana degli Ulivi, compresa nella zona costiera pugliese da Carovigno fino a Monopoli nord, è un'area olivicola di inestimabile valore storico e paesaggistico meritevole di particolare tutela;

il valore storico, ambientale, paesaggistico e di tenuta idrogeologica dei pendii è costituito dagli uliveti nel loro complesso e non solo dalla presenza di singoli alberi monumentali;

considerato che:

è possibile effettuare una eradicazione «chirurgica» dei soli ulivi infetti, salvaguardando le piante limitrofe non infette attraverso:

a) un monitoraggio costante della presenza dell'infezione, mediante analisi molecolare;

b) interventi idonei ad abbassare la popolazione del vettore e la sua diffusione attraverso l'utilizzo di buone pratiche agricole, di diserbo meccanico e pirodiserbo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, di antagonisti biologici, sia nei campi privati che nelle aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: strade, fossi, canali, lame, aree marginali, aree urbane;

considerato che:

è tecnicamente possibile intervenire efficacemente affinché un albero infetto non costituisca fonte di inoculo, attraverso un rigoroso isolamento fisico, consistente anche nella protezione della chioma con rete idonea ad impedire l'accesso e la diffusione degli insetti vettore;

è tecnicamente possibile agevolare la formazione di una nuova chioma, prima che il batterio raggiunga la ceppala, attraverso sovrainnesti con varietà resistenti;

impegna il Governo,

nel rispetto delle competenze ed attribuzioni costituzionali nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

a mettere in atto, d'intesa con gli Enti preposti, un programma efficace e continuo di monitoraggio, con campionamenti frequenti e analisi molecolari, degli uliveti pugliesi, compresi quelli ubicati nelle aree infette e non infette, con particolare riguardo per quelli che si trovano entro un raggio di 500 metri dagli alberi infetti presenti nelle zone di contenimento e cuscinetto;

a promuovere la ricerca scientifica finalizzata: alla lotta al batterio e agli insetti capaci di trasmetterlo; alla ricerca di cultivar resistenti al batterio, principalmente autoctone e nel rispetto della biodiversità, per nuovi impianti e/o sovrainnesti; alle sperimentazioni per rendere maggiormente resistenti le piante colpite dal Complesso del Disseccamento Rapido dell'Olivo (CoDiRO), che insistono nella zona infetta; al monitoraggio fisico-chimico-biologico atto ad effettuare una diagnosi precoce del CoDiRO, e utile per comprendere le concause e le modalità di propagazione dell'infezione da *Xylella*;

a promuovere le buone pratiche agronomiche, di concerto con gli operatori del settore olivicolo, per la gestione del suolo, le cure colturali, l'irrigazione quando necessaria, la fertilizzazione, la difesa sanitaria, il diserbo e la raccolta;

a valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedano la rimozione delle piante in un dato areale, la possibilità di attribuire all'intero uliveto e non solo a singole piante, un interesse storico, al fine di salvaguardare l'olivicoltura e il paesaggio, laddove un uliveto, nel suo insieme, mostri caratteri peculiari pregevoli;

a valutare, caso per caso, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante nelle zone di versante, morfologicamente fragili, la possibilità di attribuire all'intero uliveto, una importanza ambientale, al fine di scongiurare, tramite un espianto se-

lettivo dei soli ulivi infetti e fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria, l'innescò di gravi dissesti idrogeologici a causa dell'eradicazione degli ulivi;

ad adottare idonee misure di contenimento anche nell'ambito della zona infetta, con particolare riguardo alle aree non ancora completamente compromesse;

ad avviare urgentemente un'interlocuzione con la Commissione Europea, d'intesa con la Regione Puglia, sentiti gli Enti territoriali, gli Enti di ricerca e la comunità scientifica, le associazioni di categoria e le associazioni ambientaliste, finalizzata alla rimodulazione delle decisioni e di qualsivoglia atto-normativo vincolante assunti in sede limonale in relazione alla presenza del batterio *Xylella* nel nostro Paese, con lo scopo di salvaguardare gli ulivi monumentali, compresi quelli infetti, presenti nella zona cuscinetto, nella zona di contenimento e nella Piana degli Ulivi, tramite sovrainnesti, se necessari, e rigorosi isolamenti fisici, fermo restando il rispetto delle ulteriori misure di emergenza fitosanitaria.

G/1249/28/9

ABATE, ANASTASI, TRENTACOSTE, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo;

considerato che:

nella filiera agrumicola italiana il sistema aziendale riferito alla coltura per eccellenza della Piana di Sibari, nella regione Calabria, riguarda gli agrumi e, nello specifico, le clementine (varietà apirene);

il dato principale, da fonti di elaborazione dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) su dati Istat ed altre fonti, è che la produzione attuale, associata in cooperative e Organizzazioni di Produttori è pari a circa il 20 per cento;

per le clementine la cui produzione è di circa 572.000 tonnellate (dato dell'annualità 2016-2017) su base nazionale, 114.400 tonnellate sono ad esclusivo appannaggio delle Organizzazioni di Produttori, mentre

la rimanente produzione di 457.600 tonnellate è in dotazione alle miriadi di operatori commerciali privati;

è importante individuare delle misure per favorire le aziende che abbiano la necessità di aggregarsi e fare volumi di produzione al fine di incrementare il proprio potere contrattuale verso la distribuzione organizzata;

l'incremento dei canali distributivi di frutta fresca e derivati degli agrumi avrebbe, quale conseguenza, anche il rafforzamento del settore ove operano gli hotel, i ristoranti ed i catering, aumentando nello stesso tempo le collocazioni del prodotto stesso, in un'ottica di difesa del *Made in Italy* e assolvendo la funzione di sviluppo dei consumi interni e di esportazione;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di porre in essere, mediante appositi interventi normativi, misure di sostegno per la creazione di consorzi di produttori di agrumi al fine di: riunire tutti gli operatori, ivi compresi coloro che sono attualmente collocati ai margini dei processi di aggregazione, valorizzare tutte le tipologie di agrumi prodotti, elaborare e condividere strategie comuni a tutela dell'intero comparto agrumicolo, in termini di produzione, commercializzazione e distribuzione in Italia e all'estero.

G/1249/29/9

MOLLAME, CASTALDI, FATTORI, NATURALE, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, 11. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il Capo II del disegno di legge in esame reca misure di sostegno al settore olivicolo-oleario volte a contrastare la grave crisi delle imprese operanti nel settore. La predetta crisi è stata causata, specie nel territorio pugliese e in quelli limitrofi, dal perdurare di eventi atmosferici avversi eccezionali, quali le gelate del febbraio e marzo 2018, e da infezioni di organismi nocivi, come il batterio *Xylella fastidiosa*;

in particolare, l'articolo 6-bis del disegno di legge in parola riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l'attività molitoria e

hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN;

rappresentano parte integrante del settore olivicolo-oleario i sansifici, ovvero quelle imprese che svolgono l'attività di estrazione di olio di sansa dalle sanse vergini di oliva che costituiscono un sottoprodotto del processo di molitura delle olive per l'estrazione dell'olio di oliva effettuato dal frantoio;

considerato che:

se la produzione dei frantoi subisce gli effetti disastrosi di una serie di avversità quali, ad esempio, gelate, piogge alluvionali, organismi nocivi (*Xylella*) e mosca olearia, di conseguenza, anche la produzione di olio di sansa di oliva subisce, a cascata, gli effetti negativi di tali calamità, esponendo ad un serio rischio di fallimento i sansifici, i quali risultano privati della materia prima. A ciò si aggiunge che quest'ultimi, per far fronte ad una crisi di produttività, non possono ricorrere, a differenza dei frantoi, alle importazioni dall'estero della sansa vergine a causa di rigide disposizioni normative e fiscali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere, anche per il tramite di azioni normative successive, che i sansifici siano inseriti tra la platea delle imprese destinatarie dei contributi economici e infrastrutturali concessi dallo Stato a favore dell'intero comparto olivicolo-oleario.

G/1249/30/9

MOLLAME, CASTALDI, FATTORI, DONNO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge in esame prevede uno stanziamento pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati;

considerato che:

desta preoccupazione la diffusione sul territorio nazionale di altri focolai di crisi economica riguardanti alcuni comparti produttivi strategici, come quello del vino da tavola;

con riferimento al citato settore è necessario contrastare il crollo dei prezzi all'origine che sta caratterizzando il mercato nazionale nell'ultimo periodo, anche attraverso un'opportuna azione informativa e promozionale;

impegna il Governo a:

a valutare la possibilità, compatibilmente con la normativa unionale vigente, di estendere l'oggetto delle campagne promozionali e di comunicazione di cui all'articolo 11 anche alla promozione della competitività dei vini italiani e del settore vitivinicolo italiano, nonché alla diffusione informativa, a beneficio dei consumatori, circa il consumo responsabile dei detti prodotti.

G/1249/33/9

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento-Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;

è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo II, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;

ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto di indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;

valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.

G/1249/38/9 (testo 2)

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e sociooccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevo-

late a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

G/1249/38/9

DE BONIS

Il Senato,

in sede d'esame di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

con atto n. 4-01074, pubblicato il 9 gennaio 2019, nella seduta n. 78, lo scrivente ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo riguardante le gelate del marzo 2018 che hanno colpito la Regione Puglia, causando danni agli oliveti;

tale evento danneggiò circa 90.000 ettari olivicoli nelle aree ubicate nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con conseguenze disastrose dal punto di vista economico e sociooccupazionale;

la Regione Puglia non rientrò nel decreto di allora per ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo di solidarietà nazionale per le aziende colpite da eventi calamitosi perché non aveva avviato regolarmente l'iter di riconoscimento dello stato di calamità;

considerato che:

all'articolo 6 del presente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, si legge: «Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che

hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.»;

nel citato decreto-legge la Regione Basilicata, che aveva invece presentato entro i termini richiesti il riconoscimento dello stato di calamità, non è compresa;

impegna il Governo:

ad estendere anche alla regione Basilicata la possibilità di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10.

G/1249/39/9

CUCCA, TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premessi che:

il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;

gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che

hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;

occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima;

elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;

definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;

trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.

G/1249/40/9 (testo 2)

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il lavoro di prevenzione e sorveglianza sanitaria portato avanti negli anni dal Ministero della Salute, anche attraverso il Sistema Nazionale delle Reti di Sorveglianza Epidemiologica, relativamente nello specifico in merito alla febbre catarrale degli ovini («Lingua blu» o «*Blue Tongue*»), ha creato le premesse per un notevole miglioramento delle condizioni di contesto nel nostro paese e ridotto in modo importante i rischi connessi a questa malattia infettiva;

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come «*blue tongue*», è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) e non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo e non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne;

la creazione di una unica area omogenea, non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina, riduce in modo significativo le criticità connesse alla movimentazione che erano connesse alle restrizioni precedentemente in essere;

i bovini giocano un ruolo rilevante nell'epidemiologia di questa infezione infatti questi se infettati dal vettore, presentano una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un potenziale serbatoio del virus in grado di garantire all'infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate;

risulta quindi necessario accompagnare l'avvio di questa nuova fase di gestione delle movimentazioni con una intensificazione del lavoro di prevenzione e di sorveglianza per prevenire qualunque situazione di emergenza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che attraverso la sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia, e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.

G/1249/40/9

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto,

premesso che:

il lavoro di prevenzione e sorveglianza sanitaria portato avanti negli anni dal Ministero della Salute, anche attraverso il Sistema Nazionale delle Reti di Sorveglianza Epidemiologica, relativamente nello specifico in merito alla febbre catarrale degli ovini («Lingua blu» o «*Blue Tongue*»),

ha creato le premesse per un notevole miglioramento delle condizioni di contesto nel nostro paese e ridotto in modo importante i rischi connessi a questa malattia infettiva;

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come «*blue tongue*», è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) e non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo e non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne;

la creazione di una unica area omogenea, non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina, riduce in modo significativo le criticità connesse alla movimentazione che erano connesse alle restrizioni precedentemente in essere;

i bovini giocano un ruolo rilevante nell'epidemiologia di questa infezione infatti questi se infettati dal vettore, presentano una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un potenziale serbatoio del virus in grado di garantire all'infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate;

risulta quindi necessario accompagnare l'avvio di questa nuova fase di gestione delle movimentazioni con una intensificazione del lavoro di prevenzione e di sorveglianza per prevenire qualunque situazione di emergenza;

impegna il Governo:

ad intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che attraverso la sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia, e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.

G/1249/41/9

LOMUTI, MOLLAME, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, ANASTASI, CASTALDI, Giuseppe PISANI, FATTORI, DONNO, GALLICCHIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1249, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018;

considerato che:

le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza, nel periodo compreso tra i giorni 27-28 febbraio e 22-23 marzo 2018, hanno subito forti gelate che hanno compromesso duramente il comparto primario, provocando ingenti danni;

i danni accertati riguardano, in particolar modo, le seguenti produzioni: cavoli, carciofi, finocchi, fave, insalata, piselli, pomodoro, prezzemolo, rape, olivo, arance, clementine, pesche, albicocche, susine;

con deliberazione n. 447 del 25 maggio 2018, la Giunta della Regione Basilicata:

1) delimitava, con riferimento alle predette gelate, le aree dei Comuni danneggiati in seguito alle risultanze degli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati;

2) approvava l'allegato contenente la quantificazione e la determinazione delle provvidenze relativamente alla provincia di Matera e alla provincia di Potenza;

3) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la declaratoria di eccezionalità degli eventi;

4) proponeva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deroga al piano assicurativo agricolo 2018, al fine di consentire l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 anche alle aziende agricole con danni subiti alle produzioni assicurabili ma non assicurate, atteso che al momento del verificarsi dell'evento dannoso le assicurazioni non erano ancora attivabili;

5) si avvaleva della facoltà di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

6) individuava le provvidenze concedibili, sulla base delle assegnazioni ministeriali;

7) trasmetteva al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la deliberazione stessa, unitamente alla relazione e alle schede tecniche depositate presso il competente Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole, alle Infrastrutture Rurali e allo Sviluppo della proprietà;

8) dava mandato ai competenti uffici del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali per i conseguenti adempimenti;

nella deliberazione in parola veniva precisato che l'attività di delimitazione delle aree danneggiate dall'evento nei giorni 27-28 febbraio 2018 veniva interrotta dal sopravvenire della successiva gelata dei giorni 22-23 marzo 2018. Quest'ultimo fenomeno calamitoso, avendo causato danni su aree diverse da quelle colpite dall'evento precedente, determi-

nava l'esigenza di eseguire una ulteriore verifica delle aree danneggiate ed un complessivo protrarsi delle operazioni di delimitazione;

considerato, infine, che:

è necessario estendere l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata che hanno subito danni dalle gelate eccezionali che si sono verificate nei mesi di febbraio e marzo del 2018,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità, attraverso appositi interventi normativi anche di natura derogatoria, che le imprese agricole ubicate nei territori della provincia di Matera e di Potenza che hanno subito danni dalle gelate verificatesi nei mesi di febbraio e marzo del 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, accedano agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con risorse a valere sulla dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale.

G/1249/42/9

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1249, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto;

premesso che:

il decreto-legge all'esame affronta quelle che sono alcune delle crisi in agricoltura. La finalità dell'intervento normativo è dettata dalla necessità ed urgenza di sviluppare per i settori colpiti dalla crisi un piano di interventi per il recupero della capacità produttiva e di sostenere concretamente le imprese agricole in crisi;

un ragionevole ed esiguo numero di specie animali particolarmente pericolose non ha mai creato problematiche significative, mentre l'aumento del loro numero – si pensi che il numero dei cinghiali presenti in Italia ha ormai superato abbondantemente il milione di esemplari – sta causando danni e pericoli rilevanti;

l'eccessiva presenza della fauna selvatica, sia autoctona che alloctona, presente sul nostro territorio, oltre ad essere un rischio per la sicurezza delle persone sia nelle campagne che nei centri abitati, comporta anche un danno agli agricoltori e allevatori;

le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, è una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci;

è ragionevole pensare, supporre e soprattutto proporre soluzioni che portino ad un'importante ed immediata diminuzione, controllata e selezionata, delle varie specie autoctone e alloctone pericolose presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a facilitare il contenimento della fauna selvatica per le quali si rendono ormai necessarie operazioni di controllo numerico.

G/1249/43/9 (già em. 8-quater.2)

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

l'articolo 8-*quater* introduce un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, attraverso l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di un apposito fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

è considerato necessario, nella zona infetta, perseguire la finalità della conservazione della capacità produttiva dell'olio di oliva attraverso specifiche misure che, con la finalità di favorirne la ripresa produttiva, siano destinate ai frantoi e alle cooperative di trasformazione già operanti nel settore oleario, che conservino in efficienza, macchinari e strutture produttive;

detta finalità può essere perseguita mediante il riconoscimento, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in discussione, di un contributo in conto capitale;

detto contributo può essere determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con ri-

guardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero al decremento dei conferimenti di olive dei soci per le cooperative;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di supportare la capacità produttiva dell'olio di oliva riconoscendo, in favore dei frantoi e delle cooperative di trasformazione già operanti nel settore oleario nelle zone infette, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in discussione, il contributo in conto capitale determinato nelle modalità sopra illustrate.

G/1249/44/9 (già em. 8-quater.4)

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

l'articolo 8-*quater* introduce un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, attraverso l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di un apposito fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

considerata la necessità di sostenere le strutture di trasformazione a rischio chiusura in ragione del calo delle moliture, si ritiene utile valutare la previsione di un contributo per la rottamazione o il depotenziamento della capacità produttiva;

detto contributo può essere determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, relativi all'applicazione degli articolo 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno 2012 come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrate dal SIAN nell'anno corrispondente, ovvero a quello delle quantità di olive conferite dai soci per le cooperative;

detta misura è considerata funzionale al fine di favorire, alla ripresa della produzione e dopo la piantumazione di nuovi oliveti, il mantenimento delle professionalità e delle strutture necessarie alla produzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sostenere le aziende a rischio chiusura mediante la previsione del contributo per la rottamazione o depotenziamento della capacità produttiva, determinato nelle modalità sopra illustrate.

G/1249/45/9 (già em. 10-quinquies.0.1)

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

il Capo IV introduce ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi;

l'articolo 10, collocato all'interno di tale capo, introduce interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricolo e dei piccoli coloni;

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, con la finalità di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per le imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

lo stesso Fondo ha, inoltre, la finalità di rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.

l'attuale formulazione della norma consente interventi principalmente nell'ambito del D.lgs. n. 102 del 2004 (calamità naturali), mentre nulla prevede per altri interventi quali, in particolare, il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, in ottemperanza alla O.M. 13 dicembre 2018 del Ministero della Salute (Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile).;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare l'operatività del Fondo con riferimento agli interventi per la prevenzione ed il controllo della diffusione

delle epizoozie negli allevamenti avicoli, garantendo, in tal modo, il pieno utilizzo delle risorse, altrimenti difficilmente usufruibili.

G/1249/46/9 (già em. 11-bis.0.2)

LA PIETRA, IANNONE, RAUTI, CIRIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali;

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto fondo anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo;

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

G/1249/47/9 (testo 2)

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Il Senato,

in sede di esame dell'A. S. n. 1249, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;

premesso che:

il provvedimento all'esame affronta quelle che sono le emergenze in alcuni settori agricoli, per i quali si intende sviluppare un piano di interventi che ne rilanci la capacità produttiva;

è opportuno prendere in considerazione l'emergenza causata dalla fauna selvatica, che richiede l'individuazione di misure condivise e efficaci, ma prima di tutto preventive;

l'aumento del numero di specie animali particolarmente pericolose, tra cui quello esponenziale dei cinghiali che ha ormai superato il milione di esemplari, sta causando danni e pericoli rilevanti in tutta Italia. La proliferazione incontrollata di animali pericolosi crea danni alle coltivazioni e anche gravi rischi per l'incolumità pubblica, come testimoniano i sempre più comuni avvistamenti di ungulati nei centri abitati e lungo le strade;

i fondi regionali destinati alla prevenzione ed ai risarcimenti per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica si sono rivelati esigui ed insufficienti, riuscendo a coprire, mediamente, solo un terzo delle richieste ricevute;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure di controllo numerico volte a facilitare il contenimento della fauna selvatica e di istituire un fondo nazionale che vada a coadiuvare i fondi regionali per riuscire a far fronte agli ingenti danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

G/1249/47/9 (già em. 4-bis.0.2)

BATTISTONI, LONARDO, MANGIALAVORI, SERAFINI, GALLONE

Il Senato,

in sede di esame dell’A. S. n. 1249, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»;

premesso che:

il provvedimento all’esame affronta quelle che sono le emergenze in alcuni settori agricoli, per i quali si intende sviluppare un piano di interventi che ne rilanci la capacità produttiva;

è opportuno prendere in considerazione l’emergenza causata dalla fauna selvatica, che richiede l’individuazione di misure condivise e efficaci, ma prima di tutto preventive;

l’aumento del numero di specie animali particolarmente pericolose, tra cui quello esponenziale dei cinghiali che ha ormai superato il milione di esemplari, sta causando danni e pericoli rilevanti in tutta Italia. La proliferazione incontrollata di animali pericolosi crea danni alle coltivazioni e anche gravi rischi per l’incolumità pubblica, come testimoniano i sempre più comuni avvistamenti di ungulati nei centri abitati e lungo le strade;

i fondi regionali destinati alla prevenzione ed ai risarcimenti per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica si sono rivelati esigui ed insufficienti, riuscendo a coprire, mediamente, solo un terzo delle richieste ricevute;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare misure di controllo numerico volte a facilitare il contenimento della fauna selvatica e di istituire un fondo nazionale che vada a coadiuvare i fondi regionali per riuscire, finalmente, a far fronte agli ingenti danni arrecati all’agricoltura dalla fauna selvatica.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,35

*AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE DIRETTORE AREA POLITICHE INDUSTRIALI DI
CONFINDUSTRIA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 232 (RIFORMA DEL
MERCATO ELETTRICO INFRAGIORNALIERO AL FINE DI RIDURRE IL COSTO DEL-
L'ENERGIA ELETTRICA PER I CLIENTI)*

Sottocommissione per i pareri

23^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81): osservazioni favorevoli.

Plenaria**52^a Seduta**

Presidenza del Presidente

GIROTTO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore LANZI (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GIROTTO dichiara aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore ANASTASI (M5S) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (approvato dalla Camera dei deputati)»,

espresso particolare apprezzamento per il complesso delle misure previste dal decreto-legge in esame, il cui fine è quello di sostenere alcuni importanti settori agricoli in situazione di crisi, nonché superare lo stato di emergenza ambientale dello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;

con specifico riferimento alla Regione Puglia e ai danni causati dalle gelate eccezionali del 2018, rilevano le misure contenute dall'articolo 6, che prevedono tutele per le imprese agricole che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, nonché quelle previste dal successivo articolo 6-*bis*, che stanziava un contributo in conto capitale ai frantoi oleari che, sempre a causa delle gelate, hanno interrotto l'attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato;

valutato con favore il disposto dell'articolo 10-*quater*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, recante disciplina dei rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari;

valutato altrettanto positivamente il disposto dell'articolo 12, ai sensi del quale sono adottati interventi indispensabili per fronteggiare la grave situazione ambientale esistente nello stabilimento «Stoppani» sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova;

considerato che detti interventi mirano a garantire le attività di emungimento e di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo nell'area dello stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica di emergenza del sito di interesse nazionale (SIN) di Cogoleto-Stoppani, finalizzati a scongiurare possibili sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1248

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»,

valutata positivamente la decisione di apportare, tramite l'articolo 1, modificazioni al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine, non solo di consentire il superamento della procedura di infrazione n. 2018/2273 «Non conformità dell'ordinamento interno rispetto ad alcune disposizioni delle direttive europee in materia di contratti pubblici», ma anche di semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti, anche recependo le indicazioni pervenute dagli *stakeholder* che operano nell'ambito dei contratti pubblici;

considerato, in particolare, che le disposizioni di cui al successivo articolo 2 sono volte ad eliminare i gravi problemi di coordinamento esistenti tra l'articolo 110 del codice dei contratti pubblici vigente e la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata;

considerato altresì che – nelle more dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – il medesimo articolo 2 introduce, nel suo complesso, misure che rafforzano la *ratio* di favor verso l'impresa momentaneamente in difficoltà, sottesa al codice dei contratti pubblici e al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

valutato con favore l'articolo 19, ai sensi del quale si dispone la concessione di contributi, pari complessivamente a 4 milioni di euro per il 2019 e il 2020 finalizzati a favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, comprese quelle che svolgono attività agrituristica, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate in alcuni comuni ricadenti nella città metropolitana di Catania, che hanno registrato, nei tre mesi successivi agli eventi sismici, una significativa riduzione del fatturato annuo rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente;

espresso apprezzamento, in fine, per il disposto dell'articolo 26, il quale, modificando il Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, risponde all'urgente esigenza, manifestata da diversi territori colpiti da eventi calamitosi, di semplificare l'attuale procedura per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e

dal patrimonio privato, nell'ambito della cosiddetta «Fase 2», prevista dai commi 422 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articoli 25 e 28 del codice della protezione civile, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria

109^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO (*M5S*) avverte che per la seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (*PD*) esprime il disagio della propria parte politica per l'organizzazione settimanale dei lavori e per l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno, che rende impossibile sia un sufficiente approfondimento che un adeguato confronto con il Gruppo di appartenenza e con i colleghi delle altre Commissioni. A suo parere, fermo restando che la Commissione esprime un parere per le parti di competenza, ogni disegno di legge va esaminato nella sua interezza e il tempo a disposizione tra l'introduzione dello stesso e l'espressione del parere risulta troppo limitato. Chiede quindi alla Presidente di valutare, pur nel rispetto delle attuali disposizioni regolamentari, una diversa programmazione del calendario dei lavori.

La PRESIDENTE concorda che l'organizzazione dei lavori su base settimanale tra Assemblea e Commissioni rende l'attività di queste ultime molto intensa e concentrata. Ricorda peraltro che è stato anche recentemente confermato che nelle settimane riservate ai lavori dell'Assemblea le Commissioni potranno convocarsi, salvo limitate deroghe, solo per l'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge o per pareri su atti del Governo di imminente scadenza. Pur dichiarandosi disponibile a valutare ogni possibile rimodulazione della programmazione dei lavori della Commissione, manifesta la necessità di non rinviare oltre l'espressione di determinati pareri, soprattutto di quelli con termini in scadenza.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) apprezza la disponibilità della Presidente, ma giudica condivisibili le argomentazioni del senatore Patriarca. In particolare, ritiene che i vari provvedimenti all'ordine del giorno abbiano necessità di un supplemento di fase istruttoria, con l'esame delle varie relazioni di accompagnamento e lo studio dell'andamento dei lavori nelle Commissioni di merito e presso l'altro ramo del Parlamento. A titolo di esempio, segnala che l'Atto del Governo n. 81 dimostra una particolare indeterminatezza quanto alla destinazione e alla classificazione delle risorse, tanto che sarebbe opportuno chiedere maggiori informazioni al Governo. Invita inoltre a valutare i provvedimenti nella loro interezza e non solo relativamente alle parti di competenza.

La PRESIDENTE, pur comprendendo le esigenze manifestate dal senatore Floris, sottolinea l'importanza di esprimere i pareri in maniera tempestiva, in linea di massima prima della scadenza degli emendamenti nelle Commissioni di merito, al fine di rendere incisiva la disamina svolta in sede consultiva e di offrire un valido contributo alle Commissioni destinarie.

Il senatore LAUS (*PD*) esprime critiche di merito e di metodo sull'attuale organizzazione dei lavori ed esorta la Presidente a individuare una modalità idonea a consentire alla Commissione di essere davvero efficace nella sua attività. A suo parere infatti l'eccessivo numero di provvedimenti all'ordine del giorno rende impossibili i relativi approfondimenti e la concentrazione di atti di iniziativa governativa, oltre a manifestare una scarsa capacità di programmazione, rende insufficienti i già limitati tempi a disposizione.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) sottopone alla Presidente l'ipotesi di anticipare, eventualmente in maniera informale, lo schema delle possibili convocazioni, limitatamente all'elenco dei provvedimenti da esaminare, in modo da permettere ai senatori di conoscere con adeguato preavviso gli argomenti in discussione.

La PRESIDENTE dichiara la propria disponibilità in tal senso, ove possibile, riservandosi tuttavia la facoltà di integrare tale documento sulla base delle esigenze delle altre Commissioni e del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) lamenta le genericità del testo, nonché il taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Propone quindi alla relatrice di integrare lo schema di osservazioni con una specifica considerazione in merito. In tal caso il voto del suo Gruppo sarebbe favorevole.

Si associa il senatore FLORIS (*FI-BP*), che contesta la filosofia sottesa al provvedimento, che distribuisce risorse su un lasso di tempo molto lungo, senza tenere conto delle effettive necessità del momento, e non indica la loro destinazione precisa. Inoltre, considera grave il taglio delle disponibilità del Fondo nazionale per le politiche sociali.

La relatrice CAMPAGNA (*M5S*) si riserva di valutare i suggerimenti emersi nel corso del dibattito ai fini di una possibile integrazione dello schema di osservazioni già proposto e chiede un rinvio della votazione ad altra seduta.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) ritiene che la sola previsione di un osservatorio si rileverà insufficiente rispetto alla gravità del fenomeno delle violenze sugli operatori sanitari. Pur se il giudizio del suo Gruppo sul provvedimento è di segno positivo, invita tuttavia la relatrice a valutare l'opportunità di integrare la proposta di parere con una considerazione relativa alla necessità di stanziare adeguate risorse per iniziative a tutela della sicurezza degli operatori sanitari, con particolare riferimento a quelli in servizio negli orari notturni.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), dopo aver ravvisato, per i profili legati al mondo del lavoro, che il provvedimento avrebbe potuto essere assegnato anche alla 11^a Commissione, giudica la semplice previsione di un osservatorio limitata rispetto alla vastità del problema. A suo giudizio, infatti, in assenza di adeguate risorse, non si potrà andare oltre la raccolta di dati e la formulazione di statistiche, quando invece si rende ogni giorno più stringente la necessità di garantire l'incolumità degli operatori sanitari, soprattutto di quelli in servizio presso il pronto soccorso e le guardie mediche. Invita quindi la relatrice ad integrare la proposta di parere con specifiche osservazioni in proposito, anche al fine di permettere al Gruppo di Forza Italia di esprimere un voto favorevole.

Il senatore BERTACCO (*FdI*) condivide le finalità del provvedimento, sul quale il suo Gruppo dà un giudizio favorevole, ma invita a sua volta la relatrice a considerare la necessità di prevedere nel parere la richiesta di stanziamenti adeguati per rendere l'iniziativa legislativa davvero efficace.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) illustra quindi un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato, che tiene conto dell'andamento del dibattito.

Presente il prescritto numero di senatori, la PRESIDENTE mette ai voti il nuovo schema di parere formulato dalla relatrice, che risulta approvato all'unanimità.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NOCERINO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La PRESIDENTE suggerisce alla relatrice di inserire nella proposta di parere un invito alla Commissione di merito a valutare la possibilità

di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno della legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e «Quota 100», con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

La relatrice NOCERINO (*M5S*) si riserva di valutare la proposta della Presidente, che comunque condivide, e chiede un rinvio della votazione.

La PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. – Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1259) LAFORGIA. – Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1259 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MATRISCIANO (*M5S*) illustra i contenuti del disegno di legge n. 1259, specificando che, sulla base del suo articolo 1, il trattamento minimo tabellare stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, come individuate ai sensi del successivo articolo 2, costituisce il trattamento economico minimo, valido, con alcune eccezioni, per tutti i lavoratori del settore impiegati nel territorio nazionale. Si sofferma quindi sull'articolo 3, che prevede in particolare l'istituzione presso il Ministero del lavoro di una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio, alla quale si possono rivolgere le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori in merito all'applicazione dei criteri sulla maggiore rappresentatività e alle interpretazioni relative all'ambito di applicazione di ogni contratto recante il trattamento minimo tabellare. Per le ipotesi di mancato rispetto dei summenzionati valori minimi, il successivo articolo 4 commina sanzioni amministrative pecuniarie, con annessa esclusione per due anni dalla partecipazione a determinate gare d'appalto pubbliche, a carico dei datori di lavoro e dei committenti, nonché dei datori e dei committenti che affidino l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi ad un altro committente nella consapevolezza che quest'ultimo non rispetti i valori minimi medesimi.

Infine, la relatrice evidenzia che l'articolo 5 istituisce il Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, le cui risorse (20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020) sono destinate all'incremento del personale del settore, al miglioramento ed all'omogeneizzazione delle relative dotazioni strumentali informatiche ed all'istituzione ed aggiornamento, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di uno specifico sito *online*.

In conclusione, dopo aver manifestato apprezzamento per l'interesse dimostrato dalle varie forze politiche nei confronti del tema, propone che l'esame del disegno di legge si svolga congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 310, 658 e 1132.

Conviene la Commissione.

Il senatore LAUS (*PD*) interviene incidentalmente per condividere la considerazione finale della relatrice e precisare tuttavia che il Partito Democratico è stato il primo a farsi carico del problema. Auspica pertanto che la maggioranza sia disponibile al confronto nel seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTE DALLA
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 81**

L'11^a Commissione permanente,
esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo,
premessi che concerne il riparto del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese istituito dall'articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
condivisa l'entità degli interventi,
esprime osservazioni favorevoli.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;

condivisa l'istituzione di un «Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie», col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando adeguati stanziamenti al fine di garantire la tutela della sicurezza degli operatori del settore.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 867**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, rivolto a contrastare gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, nonché a individuare misure di prevenzione del fenomeno;

condivisa l'istituzione di un «Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie», col compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni della citata categoria ed anche di proporre al Ministro della salute l'adozione di misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti, nonché vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle vigenti disposizioni a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad intervenire sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere;

condivisa l'entità degli interventi;

preso atto delle limitate competenze della 11^a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 39

Presidenza della Vice Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,25

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122 (DELEGHE
MIGLIORAMENTO PA)*

Plenaria**110^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il professor Pasquale Tridico.

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fantinati e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta pomeridiana di ieri e odierna dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per l'audizione odierna è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sulla *web-TV* canale 4, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del professor Pasquale Tridico in relazione alla proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)**

La presidente CATALFO introduce l'audizione in titolo.

Il professor TRIDICO ricorda in premessa i tratti salienti del proprio *curriculum*, con particolare riferimento alle esperienze universitarie e alle pubblicazioni in materia di Stato sociale e mercato del lavoro, e la sua esperienza di consigliere economico del ministro Di Maio, con il contributo fornito per l'elaborazione di alcuni provvedimenti come il «decreto dignità» e il decreto su Reddito di cittadinanza e «Quota 100».

Dopo aver espresso soddisfazione per la proposta di nomina a presidente dell'INPS che lo riguarda, illustra le caratteristiche principali dell'Istituto, caratterizzato da una nuova *governance*, e ne tratteggia la visione futura, ricordando che si tratta di un ente vigilato e controllato dal Ministero dell'economia e dal Ministero del lavoro, ma garantendo per la sua autonomia tecnica e di giudizio.

Sottolinea quindi che l'Istituto gestisce 800 miliardi di euro e rappresenta un *unicum* nella Pubblica amministrazione italiana, considerato che con circa 27.000 dipendenti ha 40 milioni di utenti tra privati e aziende e svolge una attività di mediazione per le innovazioni sociali del Paese, come dimostrato ultimamente con il Reddito di cittadinanza e «Quota 100», ma anche in passato con l'ASpI, la NASpI e il *bonus bebè*, mostrando grande efficienza e adattandosi alle nuove esigenze. Evidenzia poi che l'Istituto ha offerto il proprio contributo alla *spending review*, permettendo complessivamente risparmi fino a 700 milioni di euro all'anno. Quanto al personale, che, nonostante gli accorpamenti con altri enti di previdenza, si è ridotto di circa 7.000 unità, annuncia l'assunzione di 6.000 nuovi lavoratori con procedure concorsuali già completate o in via di definizione, per far fronte a carenze di organico ormai non più sopportabili.

Tra le principali criticità, ricorda la situazione del polo medico, che può contare attualmente solo su 453 professionisti e 1.400 convenzionati, quindi a contratto, e dei settori dell'informatica e della formazione, ai quali manca una direzione dedicata. In materia di formazione, riferisce sulla progettata istituzione di una scuola nazionale del *welfare*, intitolata a Federico Caffè.

Lamenta inoltre la mancanza della figura dell'*innovation manager* e le condizioni in cui versa l'ambito della vigilanza, che pure recupera due miliardi all'anno di evasione contributiva. Infatti, senza voler contestare la recente riorganizzazione del settore, con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con il quale l'INPS collabora, segnala che le competenze e le specificità degli ispettori dell'Istituto sono esclusive e che sarebbe opportuno prevedere un superamento della decisione di considerare il loro ruolo ad esaurimento, permettendo così nuove assunzioni.

Dopo aver affrontato il tema della povertà, a suo avviso molto aumentata negli ultimi anni, si sofferma sul progetto del Reddito di cittadinanza, che pone l'Italia allo stesso livello di quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, giudicandolo equilibrato e comunque necessario per diminuire la distanza tra istituzioni e cittadini. A suo parere il *welfare* – al quale, venendo da una famiglia tipica del Mezzogiorno d'Italia, riconosce il merito della sua formazione professionale – rappresenta l'unico strumento attraverso il quale le persone possono avere pari opportunità e il Paese può garantire una redistribuzione della ricchezza. Giudica l'INPS un baluardo in proposito, visto che redistribuisce reddito per missione, come dimostrato dagli aiuti alle famiglie, dal Rei e dal Rdc, tra generazioni e tra le persone. Attribuisce quindi alla globalizzazione la responsabilità di aver aumentato la vulnerabilità sociale e di aver creato vincitori e vinti e invita la politica a misurarsi con questa realtà, come in passato ha già fatto, ad esempio, con gli istituti di democrazia e i diritti civili.

Con riferimento alle relazioni sindacali, ricorda le passate tensioni e la nuova stagione di ampio dialogo e confronto, facilitata anche dall'aver compreso la coincidenza tra gli interessi dell'Istituto e quelli dei suoi lavoratori. Assicura poi che si stanno considerando anche innovazioni relativamente al lavoro agile o *smart working* e che sono all'esame ipotesi di considerare, nelle valutazioni di prestazione, anche l'attività di consulenza che viene offerta dai dipendenti ai cittadini, soprattutto nelle aree a più elevato disagio sociale, anche perché l'INPS non produce beni, ma servizi.

La PRESIDENTE ringrazia il professor Tridico per il suo intervento e lascia la parola ai senatori per eventuali richieste di chiarimento.

Il senatore ROMANO (*M5S*), dopo aver ringraziato a sua volta l'audito per la relazione svolta, si sofferma sulla questione della differenza tra le competenze degli ispettori dell'INPS e quelle degli ispettori dell'INL. Giudica infatti poco precisa la distinzione fatta dal professor Tridico, che non ha tenuto conto del ruolo svolto anche dalle ASL. Inoltre, ritiene che la richiesta di una modifica legislativa per consentire all'INPS di assumere nuovi ispettori rischi di condizionare l'efficacia, già minata dalla mancata previsione di adeguati stanziamenti, della riforma varata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha portato all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Il senatore NANNICINI (*PD*) sottopone all'audito un duplice ordine di tematiche, con riferimento alle capacità manageriali necessarie per dirigere l'INPS e alla indipendenza dalla politica che viene richiesta al suo Presidente. Sul primo punto si definisce rassicurato sia per la presenza di una nuova *governance* più ampia, plurale, sia per la visione futura dell'Istituto che è stata descritta; chiede tuttavia ulteriori precisazioni in materia.

Al contrario, sul secondo punto manifesta preoccupazione per quanto espresso dal candidato presidente dell'Istituto con riferimento al suo pas-

sato ruolo di consigliere economico del ministro Di Maio e di sostenitore di alcuni provvedimenti varati nel corso dell'attuale legislatura. Ritiene importante che i cittadini abbiano la consapevolezza che tra le priorità del nuovo presidente dell'INPS ci sia la gestione della sua macchina amministrativa e delle sue risorse e non il successo di alcuni progetti politici e che in caso di scelte difficili e di valutazione di recenti riforme ci sia la più totale autonomia rispetto alle scelte del Governo. Considera necessario anche un forte salto di qualità rispetto al mondo sociale che è stato descritto e alle valutazioni offerte sul *welfare*, anche perché, oltre ad una redistribuzione tra le classi, ci sarà bisogno di valutarne un'altra tra le generazioni quanto alle aspettative pensionistiche.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*), nell'associarsi ad alcune delle considerazioni espresse dal senatore Nannicini relativamente alla capacità manageriale e all'indipendenza rispetto al Governo, auspica che i rapporti tra INPS e politica si mantengano buoni, nel rispetto e nella distinzione dei rispettivi ruoli.

Riconosce quindi all'Istituto il merito di aver gestito con grande capacità le misure del Reddito di cittadinanza e di «Quota 100» e si augura che, magari anche con l'utilizzo della tecnologia *blockchain*, le sue già elevate capacità informatiche possano fare un ulteriore passo avanti, consentendo finalmente di far incontrare domande e offerte di lavoro.

Infine, sottopone all'auditore le sue preoccupazioni per le generazioni future, che vivono in una situazione di incertezza per i propri trattamenti pensionistici, e rileva che, in assenza di una adeguata ripresa economica, anche il *welfare* non sarà più sufficiente ad assicurare condizioni migliori ai ceti meno fortunati.

Il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) anticipa che sosterrà la candidatura del professor Tridico a Presidente dell'INPS, nell'opinione che egli possieda le caratteristiche giuste per l'incarico, non solo in base al *curriculum* professionale, ma anche, e soprattutto, per la carica umana espressa. Ritiene inoltre che proprio per le preoccupazioni formulate dai colleghi che lo hanno preceduto e riferite alla possibile confusione di ruoli, sia utile che anche da parte dell'opposizione venga formulato un sostegno positivo alla candidatura, affinché il Presidente dell'Istituto possa sentirsi responsabilizzato nell'esercizio di una funzione così delicata. Naturalmente la corrispondenza tra le aspettative e la realtà andrà verificata in corso d'opera; è tuttavia molto importante che il Presidente dell'INPS non appaia soltanto come il Presidente espresso dalla maggioranza di governo. Con l'occasione egli chiede l'opinione del professor Tridico come responsabile della parte implementativa di alcuni provvedimenti recentemente approvati, a cominciare da quello sul reddito di cittadinanza, riguardo al quale ha personalmente avuto un atteggiamento molto laico, che lo ha condotto ad esprimere un voto di astensione. È infatti dell'opinione che il provvedimento muova da necessità pienamente condivisibili. Il paradosso è che semmai esso rischia di non raggiungere gli «ultimi degli ul-

timi». L'impianto complessivo della legge rappresenta inoltre un'occasione persa, giacché le frontiere delle società contemporanee imporrebbero di ragionare sulla garanzia di un pavimento minimo di condizioni per tutti. La commistione all'interno dello stesso istituto tra integrazione al reddito e lotta alla povertà da un lato e contrasto alla disoccupazione dall'altro rischia invece di determinare alla lunga il paradosso di una compressione dei salari. Personalmente ritiene centrale la questione della disuguaglianza, per contrastare la quale occorre redistribuire non solo ricchezze, ma opportunità. Chiede dunque al professor Tridico come intenda aggredire le gravi disuguaglianze che si sono prodotte nel Paese, sottolineando che a suo giudizio diventano ineludibili gli strumenti della tassazione, del ricorso alla fiscalità e della patrimoniale sulle grandi ricchezze. Sollecita inoltre un'opinione con riferimento ad un'altra questione a suo giudizio centrale, vale a dire quella della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salari.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*), relatore sulla proposta, ringrazia il professor Tridico per la sua ampia e ricca esposizione, compiacendosi per la sensibilità manifestata e per la stessa scelta dei temi trattati. Condivide in particolare le idee del professor Tridico con riferimento alla formazione, tema centrale. Ritiene tuttavia che l'INPS non possa tralasciare la delicata questione delle disabilità, con riferimento alla quale chiede ulteriori approfondimenti.

La senatrice PARENTE (*PD*) si dichiara entusiasta per le parole usate dal professor Tridico nei confronti dell'Istituto, definito orgoglio dell'Italia, e nei confronti del personale che vi lavora, sul quale ha espresso giudizi lusinghieri, nonché per l'indirizzo da lui espresso con riferimento alla valutazione delle *performance*, da intendersi in senso sostanziale. L'atteggiamento del professor Tridico appare a maggior ragione degno di nota, atteso il clima che si respira attualmente e che è di tutt'altro tenore: basti pensare all'insistenza con la quale vengono proposti controlli di vario tipo sui pubblici dipendenti e ricorsi a sistemi di videosorveglianza. Auspica pertanto che il professor Tridico possa essere portatore di una nuova cultura e di un nuovo atteggiamenti nei confronti dell'amministrazione pubblica, tale da influenzare per osmosi anche l'Esecutivo, che peraltro lo propone per l'incarico. Esprime particolare consenso nei confronti delle considerazioni espresse dal candidato in tema di formazione. Ritiene particolarmente significativo che questo tema venga assunto dall'INPS in quanto tale, facendo tesoro di tutte le esperienze dell'Istituto, fin dalla sua creazione, e ponendosi dunque come una sorta di scuola esperienziale. Poiché, una volta nominato Presidente, egli sarà chiamato a governare e indirizzare la complessa macchina organizzativa dell'Istituto, gli domanda come intenda migliorare i servizi dell'INPS, che si trova a gestire diritti delle persone e se abbia già avuto occasioni di incontro con i CAF, con i quali l'Istituto è chiamato a collaborare. Nel richiamare conclusivamente con particolare condivisione gli insegnamenti di Amartya

Sen, precedentemente ricordato dal professor Tridico, auspica che sotto la sua presidenza l'Istituto svolga una collaborazione efficace anche con altri enti, a cominciare da ISTAT e ANPAL, ai fini di un efficace incrocio tra politiche attive e politiche passive del lavoro.

Il senatore BERTACCO (*Fdl*) si dichiara molto colpito dall'orgoglio manifestato dal professor Tridico nel corso della sua esposizione nei confronti dell'INPS e anche dalla commozione espressa in taluni passaggi. Si sofferma in particolare sul tema della disabilità e delle modalità con le quali l'Istituto si troverà a valutare la situazione di soggetti che richiedono l'accompagnamento, sottolineando che l'efficienza dell'istituzione si misurerà proprio dalla prontezza con la quale saprà rispondere alle attese dei cittadini e alle loro difficoltà.

Il senatore LAUS (*PD*) manifesta grande apprezzamento, in particolare per le grandi doti umane del professor Tridico, esprimendo soddisfazione che una persona di tale naturale sensibilità vada ad assolvere funzioni così delicate, a maggior ragione in un momento in cui il Paese è pervaso piuttosto da sentimenti di odio e di rabbia. Nota peraltro che alcuni strumenti legislativi approvati o in corso di approvazione per impulso del Governo in carica sembrano muovere da concezioni agli antipodi di quanto sottolineato dal candidato nella sua esposizione. Ritene che anche il disegno relativo all'introduzione di un salario minimo, così come si va configurando presenti un'impostazione incompatibile con relazioni sindacali appropriate ed ordinate. Quanto al reddito di cittadinanza, pur comprendendone le motivazioni e la finalità, lo giudica uno strumento inidoneo a risolvere il problema della povertà, oltre che fonte di confusione. Conclusivamente, si riserva di giudicare l'operato futuro del professor Tridico, con specifico riferimento al livello di autonomia ed indipendenza che saprà manifestare nei confronti del Governo, qualità indispensabili per la guida dell'Istituto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) dichiara preliminarmente di non nutrire alcun dubbio quanto alla serietà personale e professionale del professor Tridico. La prima parte del suo intervento gli è infatti parsa assai convincente; sulle questioni da lui esposte con riferimento alla questione dei medici, a quella della formazione continua, ai profili del Polo informatico e alla questione della vigilanza ritiene non possa che consentirsi. Segnala invece una questione tutta politica e relativa all'approccio, sovente praticato da esponenti dell'Esecutivo, i quali, allorché enti indipendenti manifestano perplessità su provvedimenti del Governo, affermano che in tal modo si travalica nelle considerazioni politiche, che sono patrimonio esclusivo degli eletti. Si tratta di un approccio evidentemente da cui prendere le distanze. C'è invece necessità di un INPS che fornisca con correttezza tutte le informazioni; c'è necessità di dati veri e di realtà, perché è su questo che si costruisce la buona politica. Chiede dunque al professor Tridico di garantire sempre l'indipendenza propria e dell'Istituto, a comin-

ciare dai dati relativi ad un primo monitoraggio sul reddito di cittadinanza, che saranno prossimamente resi noti e dai quali potrà comprendersi quali sono state le ricadute di tale strumento.

La presidente CATALFO esprime a sua volta compiacimento per i temi esposti dal professor Tridico, in particolare con riferimento ai profili della formazione, della valutazione delle *performance* e del polo medico. Fa osservare che, in considerazione dei compiti dell'Istituto, in futuro ci saranno molteplici occasioni di audizione e confronto con l'Istituto e col suo Presidente.

Il professor Tridico, replicando agli intervenuti, ringrazia tutti per le osservazioni svolte e per gli spunti offerti. Con riferimento alla questione della vigilanza, pur riconoscendo l'esistenza di problematicità, ritiene giusto che l'INPS continui ad assumere ispettori. Quanto ai dubbi formulati in ordine alla sua indipendenza e terzietà, ricorda di essere un docente universitario ed innanzitutto un ricercatore, sottolineando che anche nell'attività di ricerca scientifica va rispettato un codice deontologico, ispirato alla trasparenza dei dati usati. In questa pratica di terzietà con riferimento ai dati egli crede fermamente e continuerà pertanto a praticarla, ritenendo impensabile agire in modo diverso: le interpretazioni dei dati possono variare, ma i dati in sé sono, e restano, oggettivi. Ricorda inoltre che i direttori centrali, alla guida delle varie aree, sono responsabili in prima persona degli atti che firmano, sui quali possono essere anche chiamati a rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria. Si ripromette anzi di fare un passaggio ulteriore in termini di trasparenza, disponendo la pubblicazione dei dati INPS. È pur vero che l'Istituto è organo vigilato e controllato; è tuttavia completamente autonomo nell'esercizio delle sue funzioni. L'attuale *governance* dell'Istituto, cui si sono aggiunti due ulteriori organi, il vice presidente e il CDA, offre le massime garanzie istituzionali di indipendenza. Quanto alla mancanza di competenze manageriali, fa osservare che anche il suo predecessore aveva la sua medesima provenienza professionale, non disponeva di tali competenze ed operava in una situazione di *governance* che non prevedeva la presenza dei due suddetti organi. Ritiene comunque che la sua capacità di lavoro all'interno di una macchina che lo appassiona sarà efficacemente sostenuta dalla tecnostruttura.

Passando al tema della disabilità, rileva di averne cognizione anche per motivi familiari e rammenta che in quel caso l'intervento tardivo dello Stato contribuì a risolvere un problema, ma in modo molto sommario, proprio perché non tempestivo. È perciò molto sensibile al problema. D'intesa con il sottosegretario Zoccano, sta personalmente studiando alcuni provvedimenti finalizzati a riavvicinare l'Istituto ai soggetti affetti da disabilità. Dopo essersi soffermato sul tema degli assegni familiari, rileva che l'INPS a suo giudizio dovrà essere generoso con i deboli e forte con i forti e che questo intento guiderà tutto il suo mandato. L'Istituto è quotidianamente sotto attacco per una serie di abusi, truffe e riconoscimenti di false invalidità. Allorché vengano scoperti questi «furbi», è necessario esercitare azioni energiche: da ciò l'esigenza di una vigilanza

forte, anche al di là della pur indispensabile collaborazione con la Guardia di finanza. In questo senso conferma l'importanza del sistema *blockchain*.

Quanto al tema degli «ultimi», sottolinea che la questione gli è particolarmente presente e che è in programma la raccolta da parte dell'Istituto dei dati relativi ai circa 17.000 senz'altro esistenti nel territorio della Capitale, che potrebbero fruire di un sostegno al reddito o di altre misure offerte dall'Istituto. Quanto poi alla questione relativa alla riduzione dell'orario di lavoro, ricorda di essersi più volte espresso in senso positivo, nell'opinione che la ricchezza si redistribuisce anche con l'aumento del tempo libero. In proposito è assai utile guardare anche alle esperienze dei Paesi stranieri.

Con riferimento al salario minimo, ritiene importante riconoscere che la *membership* nei confronti delle associazioni sindacali è in forte diminuzione e che attualmente l'undici per cento circa dei lavoratori percepisce un salario orario inferiore ai sette euro. È dunque necessario un intervento sul salario minimo integrato con la contrattazione collettiva. Diritto del lavoro e contrattazione collettiva nascono infatti come elementi anticoncorrenziali; oggi invece si fa contrattazione per incrementare la concorrenza e diminuire i salari. Il legislatore deve dunque porre mano a questo problema. Sottolinea inoltre che lo sviluppo deve essere innanzitutto umano e che il benessere si misura attraverso le capacitazioni offerte alle persone, per consentire loro di affermarsi in una società inclusiva. Conclusivamente, dà conto di un progetto che l'Istituto sta mettendo a punto in questi giorni e relativo ad un programma di cento borse di studio sui tre temi (industria 4.0; sviluppo sostenibile; *welfare* e mercato del lavoro). Dieci di queste borse di studio saranno fruite presso il Centro studi INPS, mentre le rimanenti saranno distribuite tra tutte le università esistenti sul territorio nazionale. Infine, si sofferma sul progetto relativo alla defiscalizzazione dei redditi da pensione, collegata al trasferimento dei percettori nel Sud, in vecchie case coloniali di proprietà dell'INPS.

La presidente CATALFO ringrazia ancor il professor Tridico per il suo intervento e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione in titolo. Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per il prosieguo della seduta della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l'attivazione del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente CATALFO ricorda che nella precedente seduta la relatrice Campagna ha illustrato uno schema di osservazioni favorevoli.

La relatrice CAMPAGNA (M5S) fornisce ulteriori chiarimenti sulla proposta già precedentemente illustrata, che conferma convintamente.

Il senatore PATRIARCA (PD) ribadisce le perplessità già manifestate con riferimento al taglio delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ritenendo penalizzante la ripartizione contenuta nell'atto. Per queste ragioni, annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore FLORIS (FI-BP) conferma le perplessità già espresse nella seduta antimeridiana, preannunciando voto contrario.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente CATALFO mette ai voti lo schema di osservazioni favorevoli formulato dalla relatrice, pubblicato in allegato alla seduta antimeridiana.

La Commissione, a maggioranza, approva.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice NOCERINO (M5S) dà conto di una nuova proposta di parere, favorevole con raccomandazione, pubblicata in allegato alla seduta, con la quale intende raccogliere, in particolare, un suggerimento avanzato nella seduta antimeridiana dalla presidente Catalfo.

Il senatore PATRIARCA (PD), pur condividendo la finalità del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, giacché ancora una volta le misure ivi contenute vengono introdotte con la clausola

di invarianza finanziaria e sono dunque destinate a non disporre di concreti strumenti operativi.

Analoga posizione è espressa dal senatore FLORIS (*FI-BP*), il quale osserva che il provvedimento non consentirà di offrire il ristoro dovuto alle vittime di violenza.

Nessun altro chiedendo la parola, la presidente CATALFO mette ai voti la proposta di parere, favorevole con raccomandazione, testé illustrata dalla relatrice.

A maggioranza, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. – *Istituzione del salario minimo orario*

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – *Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario*

(1132) NANNICINI ed altri. – *Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale*

(1259) LAFORGIA. – *Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente CATALFO avverte che il senatore Errani ha sottoscritto tutti gli emendamenti al disegno di legge n. 658, assunto come testo base, dei quali il senatore Laforgia è primo firmatario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.27, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 4.2, 4.3 e 5.2. Avverte altresì che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emendamenti della 1^a, della 2^a, della 14^a e della 5^a Commissione permanente. Ai fini dell'ammissibilità degli emendamenti, ricorda, infine, le conseguenze implicate, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione

espresso dalla 5^a Commissione permanente con riferimento agli emendamenti 1.2, 3.2, 3.5, 3.14, 4.1 e 5.1.

I senatori FLORIS (*FI-BP*), PATRIARCA (*PD*), BERTACCO (*FdI*) e LAFORGIA (*Misto-LeU*) dichiarano di dare per illustrati tutti i rispettivi emendamenti.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario FANTINATI formula parere contrario a tutti gli ordini del giorno, fatta eccezione per l'ordine del giorno G/920-B/5/11, di cui chiede la riformulazione.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) accede alla richiesta, riformulando pertanto l'ordine del giorno G/920-B/5/11 in un testo 2, allegato al resoconto della seduta.

La PRESIDENTE avverte che pertanto tale ordine del giorno è da intendersi accolto dal Governo.

Verificata la presenza del numero legale, con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge tutti i rimanenti ordini del giorno.

Si passa agli emendamenti, sui quali la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO formulano avviso contrario.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.1, 2.1, 2.2 (previa dichiarazione favorevole della senatrice PARENTE (*PD*)), 2.3 e 2.4.

La senatrice PARENTE (*PD*) sollecita il voto favorevole sull'emendamento 2.5, finalizzato ad escludere il personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado dall'ambito di applicazione dell'articolo stesso.

Interviene a sostegno il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*), rilevando che un'analogia finalità è sottesa al suo emendamento 2.9 e sottolineando l'errata impostazione della disposizione con riferimento al ruolo dei dirigenti scolastici. Sollecita pertanto un approfondimento da parte del Governo.

L'emendamento 2.5, messo ai voti, risulta quindi respinto. È del pari respinto l'emendamento 2.6.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) insiste sulla bontà dell'emendamento 2.7, che, posto ai voti, risulta respinto.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10, nonché dopo un intervento a favore della senatrice PARENTE (*PD*), l'emendamento 2.11.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) insiste sull'emendamento 3.1, che, posto ai voti, risulta respinto. Sono analogamente respinti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, quest'ultimo previa dichiarazione favorevole del senatore FLORIS (*FI-BP*).

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge infine tutti i rimanenti emendamenti all'articolo 3.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) ricorda che già in prima lettura aveva manifestato ampiamente le perplessità del suo Gruppo su un provvedimento che giudica sostanzialmente mal concepito, rimasto invariato nell'impianto anche nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, che ne ha unicamente alleggerito alcuni elementi di contorno. Conferma le proprie perplessità nei confronti del Nucleo della concretezza, che non si troverà nelle condizioni di effettuare i compiti che gli vengono affidati.

Il senatore LAUS (*PD*) ribadisce il voto contrario della sua parte, sottolineando che la maggioranza continua a utilizzare in modo improprio termini altisonanti e non corrispondenti alla realtà. Rileva peraltro che la filosofia di fondo del provvedimento è di segno assolutamente opposto a quello sotteso alle considerazioni testé svolte dal professor Tridico nel corso della propria audizione.

Anche il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU*) conferma il giudizio assolutamente negativo già espresso in sede di prima lettura del provvedimento. Ritene che nella pubblica amministrazione sussistano ancora sacche di inefficienza, ma che l'amministrazione possieda potenzialità enormi, che non giustificano giudizi negativi e forme di criminalizzazione. Sussiste invece un tema gigantesco, quello del precariato, che tocca anche la pubblica amministrazione, e che avrebbe dovuto essere trattato in questa sede.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il provvedimento fornisca finalmente strumenti idonei a perseguire i fannulloni che operano nella pubblica amministrazione, sottolineando che i controlli biometrici, peraltro oggi di uso comune, sono a garanzia dei dipendenti fedeli ed operosi. Il Nucleo della concretezza è inoltre destinato a fornire un efficace ausilio, senza sovrapporsi alle altre strutture. Il provvedimento consentirà dunque di migliorare le prestazioni delle pubbliche amministrazioni, giacché rappresenta una vera grande riforma, a tutela sia dei dipendenti che

dei cittadini. Per queste ragioni, preannuncia il voto convintamente favorevole del suo Gruppo.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato alla relatrice a riferire oralmente all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge.

Il senatore LAUS (*PD*) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PARENTE (*PD*) sollecita la predisposizione di una griglia finalizzata ad orientare l'esercizio della facoltà emendativa, in particolare in caso di terza lettura.

La presidente CATALFO comprende le motivazioni sottese alla richiesta, che si riserva di valutare successivamente.

La seduta termina alle ore 18,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzate le finalità del provvedimento, volto ad intervenire sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, consentire l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime di violenza domestica e di genere;

condivisa l'entità degli interventi;

preso atto delle limitate competenze della 11^a Commissione sulle disposizioni recate dal disegno di legge,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare la possibilità di collegare gli interventi a favore delle vittime di violenza agli istituti previsti all'interno dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in tema di Reddito di cittadinanza e «Quota 100», con particolare riferimento ai servizi per il lavoro volti all'inserimento lavorativo.

**ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 920-B**

G/920-B/5/11 (testo 2)

PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» (A.S. 920-B),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie a favorire la crescita e la valorizzazione delle competenze esistenti della pubblica amministrazione, a investire nella formazione permanente dei dipendenti, a prevedere nuovi sistemi incentivanti di valutazione delle prestazioni e la riorganizzazione delle risorse, al fine di migliorare il livello di qualità dei servizi e l'accessibilità dei cittadini alla pubblica amministrazione, in una prospettiva di sviluppo per la pubblica amministrazione.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

Presidenza del Presidente
SILERI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,20

*AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE ALL'AFFARE CONCERNENTE L'USO DEL
MEDICINALE TRIPTORELINA (ATTO N. 207)*

Plenaria

77^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 11,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attiva-

zione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SU UN RECENTE STUDIO IN MATERIA DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA)

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) richiama l'attenzione della Commissione sull'applicazione dell'*Health Technology Assessment* nel settore delle malattie rare, che ha recentemente formato oggetto di uno studio a cura del Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (C.R.E.A. Sanità), presentato nella giornata di ieri nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Caduti di Nassirya.

IN SEDE REDIGENTE

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che i testi degli emendamenti sono stati pubblicati (in allegato al resoconto della seduta del 5 marzo scorso) e che si è già conclusa la discussione generale.

Preso atto della rinuncia allo svolgimento delle repliche, avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire dalle proposte di modifica dell'articolo 1.

La senatrice BINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 1.3.

Date per illustrate le restanti proposte di modifica dell'articolo 1, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.0.

La senatrice BINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.1.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice BINI (*PD*) illustra l'emendamento 3.1.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 3.3 e 3.4.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 3.7.

La senatrice MARIN (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.0.1.

Date per illustrate le restanti proposte di modifica dell'articolo 3, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice BINI (*PD*) illustra gli emendamenti 4.1 e 4.0.1.

Le restanti proposte di modifica dell'articolo 4 sono date per illustrate, così come la proposta di modifica riferita al successivo articolo 5.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice BINI (*PD*) illustra l'emendamento 6.1.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 6.4.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra l'emendamento 6.5.

Le restanti proposte di modifica dell'articolo 6 sono date per illustrate, così come l'emendamento concernente il titolo del disegno di legge.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che i testi degli emendamenti sono stati pubblicati (in allegato al resoconto della seduta di ieri) e che si è già conclusa la discussione generale.

Dà conto, inoltre, dei pareri su testo ed emendamenti della 1^a e della 2^a Commissione, nonché del parere, sul testo, della 11^a Commissione.

Quindi, preso atto della rinuncia allo svolgimento delle repliche, avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emendamenti, a partire dalle proposte di modifica dell'articolo 1.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.8, 1.9, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.25, 1.26, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.0.3.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.12 e 1.0.2.

La senatrice STABILE (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.20 e 1.23.

Date per illustrate le restanti proposte di modifica dell'articolo 1, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.1.

Il senatore MAUTONE (*M5S*) illustra l'emendamento 2.0.2.

Le restanti proposte di modifica dell'articolo 2 sono date per illustrate, così come l'emendamento relativo al titolo del disegno di legge.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)**

(Osservazioni alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione illustrativa.

Quindi, dichiarata aperta la discussione generale, prende atto che non vi sono richieste di intervento e dichiara conclusa tale fase procedurale.

Avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nel corso della prossima settimana, in quanto il termine per l'espressione delle osservazioni scadrà il prossimo 19 maggio.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, sui disegni di legge da ultimo inseriti all'ordine del giorno, sono stati designati quali relatori: per i provvedimenti in materia di TSO e salute mentale, i senatori Endrizzi e Rufa; per il provvedimento in materia di dirigenza sanitaria, la senatrice Cantù e il senatore Di Marzio.

Soggiunge che l'*iter* dei predetti disegni di legge sarà avviato alla ripresa dei lavori delle Commissioni, dopo lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria

93^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che nel corso delle audizioni sul disegno di legge 944 (Legge di delegazione europea 2018), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in data 7 maggio 2019, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

La senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo, in cui richiama – con riferimento ai profili europei del provvedimento – la disciplina di delega di cui all'articolo 6, in cui tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i principi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative

riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d).

A tale ultimo riguardo, ricorda che i predetti «principi dell'Unione europea» sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria, e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione.

Come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015.

Viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione. Tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019, che, nel fare riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come «danno comunitario», determinato tra un minimo ed un massimo, fa salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla «perdita del posto» (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione).

La relatrice propone, quindi, di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, nel presupposto che il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale.

La senatrice FEDELI (*PD*) chiede un chiarimento in merito alla portata della delega di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), e sui riflessi sul tenore del parere testé illustrato dalla relatrice.

Si apre quindi una discussione in merito, cui partecipano la senatrice GINETTI (PD), la senatrice FEDELI (PD) e il PRESIDENTE.

La relatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd'Az) riformula, quindi, lo schema di parere, modificando l'ultimo paragrafo del preambolo.

Intervenendo in dichiarazione di voto, la senatrice GINETTI (PD) osserva come la specificazione del parere miri anche a evitare ulteriori contestazioni in sede europea.

Il disegno di legge tra l'altro non è del tutto chiaro in riferimento alla sua applicazione ai comparti dell'istruzione, della ricerca e della sanità, essendo evidente come tali settori richiedano un'attenzione particolare. Un altro punto rilevante concerne il tema della formazione, che meriterebbe di essere adeguatamente sviluppato, al fine di creare una classe dirigente all'altezza delle sfide che attendono le nostre pubbliche amministrazioni. Lamenta inoltre come il testo preveda diverse conferme di normative vigenti, che appaiono poco aderenti all'obiettivo di semplificazione prefigurato. Si sofferma infine sul tema della mobilità, trattato nell'articolo 5.

Nel ribadire come la delega non risponda alle obiezioni sollevate in sede europea in merito al principio di stabilizzazione dei pubblici dipendenti preannuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd'Az), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, in cui evidenzia che le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-bis, 7, 9, 10-ter, 11-bis sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Evidenzia altresì che gli articoli 1, 10-ter, 10-quater si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune, che l'articolo 4-bis incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli

animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu», in attuazione del regolamento (CE) n. 1266/2007, e che gli articoli 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927. Ritiene inoltre che gli articoli 3, 4, 10, 10-*bis*, 11, 11-*ter* e 12 del disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea.

La senatrice GINETTI (*PD*) ritiene non opportuno che un decreto-legge – al di là delle misure urgenti relative a specifiche questioni di emergenza – disciplini materie importanti come quelle relative alla politica agricola comune, che meriterebbero invece uno strumento legislativo ordinario e completo. Preannuncia quindi il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) chiede rassicurazioni sulla necessità che le misure di sostegno previste nel decreto rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Previa verifica del numero legale, posto in votazione, lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta, è approvato.

(920-B) *Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, che è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera.

Nell'articolo 1, la Camera ha operato modifiche intese a: richiamare anche i principi di trasparenza e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; introdurre un termine temporale per la comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'avvenuta attuazione delle misure correttive, termine decorrente dall'attuazione medesima; prevedere la trasmissione anche alle competenti Commissioni parlamentari della relazione annuale del Dipartimento della funzione pubblica, concernente gli esiti dei sopralluoghi e delle visite.

Nell'articolo 2 del disegno di legge – che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, e che reca un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche – la Camera ha apportato le seguenti modifiche: si introduce un richiamo al principio di proporzionalità

di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1); si esclude il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative dall'ambito di applicazione del presente articolo e si specifica che i dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso, secondo le modalità stabilite da un regolamento ministeriale (comma 4).

La Camera ha soppresso l'articolo 3 originario. I commi da 1 a 7, 10 e 13 dell'attuale articolo 3 confermano il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e recano modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni da parte delle suddette amministrazioni, stabilendo anche disposizioni transitorie.

In merito a tale disciplina, la Camera, per quanto di interesse, ha previsto (comma 7) che il Dipartimento della funzione pubblica provveda allo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. Ciò dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali.

La Camera ha inoltre inserito i commi 8, 9, 11, 12 e da 14 a 16 nell'articolo 3, relativi a tutte le pubbliche amministrazioni ed inerenti a vari profili in materia di procedure di assunzione e di mobilità.

L'articolo 4, introdotto dalla Camera, estende agli altri pubblici dipendenti la disciplina che consente finora solo per talune categorie di personale il collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, e modifica le norme sulla durata della medesima aspettativa.

Nel successivo articolo 5, la Camera ha aggiunto i commi 5 e 6, concernenti l'introduzione dell'obbligo, a carico delle società di emissione di buoni pasto, di fornire una garanzia fideiussoria.

Nell'articolo 6 – recante le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia, relativa alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome – la Camera ha operato esclusivamente una modifica di coordinamento, in relazione alla suddetta soppressione dell'articolo 3 originario.

Al testo del disegno di legge sono stati presentati alcuni ordini del giorno ed emendamenti.

La relatrice ricorda come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Dopo aver evidenziato come, anche nel testo in esame, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, la relatrice illustra uno schema di parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso relativi.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) chiede delucidazioni in merito al parere già reso da questa Commissione in prima lettura, a cui replica la relatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*).

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 aprile.

La senatrice ANGRISANI (*M5S*), relatrice, illustra una versione modificata dello schema di parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 739, già presentato nella seduta precedente.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) chiede chiarimenti in merito alla condizione posta in relazione agli emendamenti 7.5 e 7.0.1.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 12,20.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) si esprime in senso favorevole su un provvedimento che si pone a tutela dei consumatori. Concorda, pertanto sul parere condizionato relativamente agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, in cui si esprime la necessità di indicare la presenza di ingredienti allergenici anche sui prodotti venduti senza confezione. Preannuncia quindi il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere predisposto dalla relatrice, e allegato al resoconto di seduta, è approvato.

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli inter-

venti infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, introduce l'esame del decreto-legge, che reca disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, e consta di 30 articoli, suddivisi in 3 capi.

Il capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea (con riferimento ai territori di cui agli allegati I e II al decreto-legge). Il capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia nel 2017.

L'articolo 1 reca numerose modifiche al codice dei contratti pubblici, volte in parte a semplificare le procedure di aggiudicazione e in parte a consentire il superamento della procedura d'infrazione n. 2018/2273, avviata dalla Commissione europea per non conformità di alcune disposizioni del codice italiano con le direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni. Tra le varie modifiche si prevede l'adozione di un unico regolamento attuativo del codice che integrerà alcuni decreti ed alcune linee guida ANAC, in modo da prevedere, in un unico corpo normativo, tutta la disciplina attuativa del codice; si modifica la disciplina dei contratti sotto soglia; si modificano i requisiti per la partecipazione alle gare da parte dei consorzi; si chiarisce che l'attività di attestazione svolta dagli organismi SOA (società organismi di attestazione) deve essere esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque conflitto di interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori; si modifica la disciplina dei criteri di aggiudicazione dell'appalto; si ridisciplinano le modalità per il calcolo della soglia di anomalia e si modifica la disciplina del subappalto.

I commi 4 e 5 modificano la disciplina del rito abbreviato per gli appalti previsto dall'articolo 120 del codice del processo amministrativo.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 110 del Codice dei contratti pubblici in tema di affidamento dei lavori ad impresa soggetta a procedura concorsuale, anticipando i contenuti della riforma prevista dal recente decreto legislativo n. 14 del 2019.

L'articolo 3 novella in più punti il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

L'articolo 4 prevede la nomina di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. I Commissari possono assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la

prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori.

L'articolo 5 reca alcune modifiche al citato DPR n. 380 del 2001 volte a favorire la rigenerazione urbana, la riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree urbane degradate, la riduzione del consumo di suolo, lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente.

L'articolo 6 individua l'ambito di applicazione del Capo II nella disciplina degli interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da realizzare in determinati comuni delle provincie di Campobasso e Catania, colpiti dagli eventi sismici, rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018. Disciplina, inoltre, la nomina dei Commissari straordinari per la ricostruzione e delinea obiettivi e indirizzi per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

L'articolo 7 enumera le funzioni (operative, di coordinamento e di vigilanza) attribuite ai Commissari straordinari e definisce le modalità giuridiche con le quali tali funzioni sono espletate. L'articolo 8 istituisce, un fondo destinato alla ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici in oggetto, con una dotazione di 275,7 milioni di euro per il quinquennio 2019-2023. L'articolo 9 reca la disciplina della ricostruzione privata, affidando ai Commissari il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato. L'articolo 10 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo.

L'articolo 11 reca la disciplina degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, l'articolo 13 reca norme sulla ricostruzione pubblica e l'articolo 14 individua i soggetti attuatori degli interventi in materia di eventi sismici.

L'articolo 15 prevede la possibilità di assegnare un contributo a privati in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

L'articolo 16 dispone circa l'applicazione delle norme adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di legalità e trasparenza, estendendola alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nelle provincie di Campobasso e di Catania nel corso del 2018.

L'articolo 17 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria in relazione agli eventi sismici, mentre l'articolo 18 pone a disposizione dei Commissari una struttura di personale.

L'articolo 19 prevede per il 2019 e il 2020 la concessione di un contributo ad alcune categorie di imprese, insediate in alcuni comuni ricadenti nella provincia di Catania.

L'articolo 20 prevede la sospensione fino a tutto l'anno di imposta 2020 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui all'allegato 1, colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato territori delle provincie di Campobasso e Catania.

L'articolo 21 prevede, per il 2019, un contributo straordinario di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila e un contributo di 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.

L'articolo 22 reca misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione.

L'articolo 23 dispone in merito alla ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

L'articolo 24 semplifica la gestione delle macerie con un ridotto contenuto di amianto. Viene altresì prorogata fino al 31 dicembre 2019 l'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall'articolo 28, comma 13-ter, del decreto-legge n. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza.

L'articolo 25 apporta modifiche alla legge di bilancio per il 2019 in materia di imposte per le insegne di attività economiche e tasse di occupazione di spazi e aree pubbliche, in favore dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

L'articolo 26 modifica il codice della protezione civile, al fine di prevedere che all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti del patrimonio edilizio e infrastrutturale conseguenti agli eventi calamitosi si provveda con ordinanza di protezione anche attraverso misure di delocalizzazione.

L'articolo 27 disciplina il presidio della zona rossa dell'isola d'Ischia, interessata dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, disponendo l'impiego di 15 unità di personale militare fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 28 reca una serie di modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

L'articolo 29 provvede alla copertura degli oneri, mentre l'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore.

La senatrice FEDELI (*PD*) ringrazia per la relazione, considerata la complessità del provvedimento, sul quale tiene a sottolineare che gli interventi normativi di semplificazione devono sempre tener fede ai principi di trasparenza, legalità ed efficacia. Prosegue quindi segnalando diversi aspetti di criticità in merito al provvedimento.

Sottolinea anzitutto le sue perplessità in ordine alla legittimità costituzionale del provvedimento, per l'eterogeneità delle materie disciplinate, nonché in quanto rischia di incidere sulla complessiva tenuta del codice degli appalti, con nuove modifiche su una riforma che solo da poco tempo sta entrando a regime. Ritiene, inoltre, che con le misure introdotte il codice perda organicità e si rimettano di fatto in discussione il principio di legalità, con il forte ridimensionamento del ruolo dell'Anac, e il principio di concorrenza, con la reintroduzione di talune modalità di affidamento dei lavori.

In particolare, esprime contrarietà per la previsione della sostituzione delle linee guida Anac con regolamenti governativi, nonché per l'innalzamento della soglia sotto la quale sono consentite procedure negoziate e affidamenti diretti di lavori senza gara; per la previsione del meccanismo del prezzo più basso per lavori fino alla soglia europea; per l'innalzamento della percentuale dei lavori che possono essere liberamente subappaltati dalla ditta vincitrice, che arriva al 100 per cento per i consorzi di imprese; per la reintroduzione dell'appalto integrato, che era stato abolito per il moltiplicarsi di varianti in corso d'opera, contenziosi e paralisi dei lavori; per l'abolizione dell'albo dei direttori dei lavori negli appalti affidati da contraenti generali; per la cancellazione del divieto di affidare lavori in subappalto a imprese partecipanti alla gara, quale contropartita per l'aggiudicazione; e per la moltiplicazione di figure commissariali straordinarie con poteri in deroga alla legislazione ordinaria e allo stesso codice degli appalti.

Esprime, quindi, perplessità per un provvedimento che interviene senza aver dato il tempo per il monitoraggio e la verifica sul funzionamento del codice vigente.

Il relatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia per il contributo, di cui preannuncia di voler tenere conto nell'approfondimento finalizzato all'elaborazione dello schema di parere. A tale riguardo, evidenzia come, in particolare sulla materia dei subappalti, il provvedimento è volto a porre rimedio a precedenti scelte normative errate, mentre rassicura sulla grande attenzione dell'attuale Governo in materia di tutela della concorrenza e lotta alla corruzione.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) tiene a precisare la distinzione tra i meccanismi del minimo prezzo e del massimo ribasso, sottolineando che il primo individua il livello di prezzo immediatamente superiore a quello corrispondente alla soglia di anomalia e che pertanto assicura la tutela di tutte le garanzie connesse con il lavoro, tra cui la qualità, le retribuzioni, la sicurezza. Ribadisce, quindi, la grande attenzione alla tutela del lavoro assicurata da una maggioranza politica in cui si discute anche di salario minimo.

La senatrice FEDELI (*PD*) ribadisce che la scelta politica che ha dato luogo alla normativa vigente è stata frutto di discussione e di approfondi-

mento proprio a tutela delle garanzie del lavoro. Precisa, inoltre, che il salario minimo non rientra nella normativa sulle condizioni contrattuali, identificando un livello retributivo ben inferiore rispetto ai minimi contrattuali che sono, invece, quelli che vanno garantiti in ambito negoziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1122

La 14^a Commissione permanente,

considerato che il disegno di legge in titolo, per il tramite di una pluralità di deleghe al Governo, ha l'obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, il miglioramento dell'organizzazione amministrativa e l'incremento della qualità dei servizi erogati dalle stesse;

rilevato, ai fini di competenza, che la disciplina di delega di cui all'articolo 6 è intesa a ridefinire gli ambiti di intervento delle norme legislative e della contrattazione, collettiva e individuale, nella disciplina del rapporto di lavoro del personale, valorizzando il principio per cui i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo del Paese. Tra i principi e criteri direttivi vi è la definizione, anche in armonia con i principi dell'Unione europea, dell'entità e delle modalità di quantificazione del risarcimento del danno in favore del lavoratore, nelle ipotesi di violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori mediante tipologie contrattuali flessibili o di lavoro autonomo (lettera d);

valutato, a tale ultimo riguardo, che:

– i predetti «principi dell'Unione europea» sono stati da ultimo precisati nella sentenza della Corte di giustizia del 7 marzo 2018, nella causa C-494/16, Santoro, sul rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Trapani, che si è occupata nuovamente della misura risarcitoria e in particolare della sua entità, nei casi di abusiva reiterazione di contratti a termine nella pubblica amministrazione;

– in tale sentenza si afferma che *«la clausola 5 dell'accordo quadro [...] dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un'indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall'altro, prevede la concessione di un'indennità [...], accompagnata dalla possibilità, per il lavoratore, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo»*;

– come chiarito dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 2018, tale decisione europea ha ritenuto sussistente la compatibilità eurounitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 marzo 2016, n. 5072, che, dopo aver ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'articolo 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, norma successivamente abrogata dal decreto legislativo n. 81 del 2015, ma che prevedeva, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, un risarcimento nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La stessa formulazione è stata peraltro ripresa dall'articolo 28 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2015;

– viene dunque, da un lato, confermata l'impossibilità per tutto il settore pubblico di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato secondo la pacifica giurisprudenza eurounitaria e nazionale; dall'altra, è ritenuta sussistente una misura sanzionatoria adeguata, costituita dal risarcimento del danno nei termini precisati dalla Corte di cassazione;

– tali termini sono stati da ultimo ribaditi con l'ordinanza della sezione lavoro della Corte di cassazione n. 292 del 2019: nel lavoro pubblico contrattualizzato, in conformità con il canone di effettività della tutela, affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza del 12 dicembre 2013, nella causa C-50/13) e con i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016, ai fini del risarcimento del danno spettante al lavoratore nell'ipotesi di illegittima o abusiva reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, deve farsi riferimento alla fattispecie di portata generale di cui alla legge n. 183 del 2010, articolo 32, comma 5, da configurare come corrispondente ad un danno presunto, con valenza sanzionatoria qualificabile come «danno comunitario», determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, che non può comunque farsi derivare dalla «perdita del posto» (in assenza di una assunzione tramite concorso ex articolo 97 della Costituzione);

– ciò non dà luogo ad una posizione di favore del dipendente pubblico rispetto al lavoratore privato, atteso che per il primo l'indennità forfettizzata agevola l'onere probatorio del danno subito pur rimanendo salva la possibilità di provare un danno maggiore, mentre per il lavoratore privato essa funge da limite al danno risarcibile, ma questa restrizione è bilanciata dal diritto alla conversione del rapporto di lavoro, insussistente nel lavoro pubblico;

valutato quindi che, nei limiti in cui il legislatore delegato si atterrà ai principi dell'Unione europea come declinati dalla sopra riportata giurisprudenza europea e nazionale, il disegno di legge in esame risulterà in linea con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1249

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo recante misure di sostegno ai settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario, agrumicolo, ittico e ad altri settori agroalimentari in crisi, e misure per la messa in sicurezza dello stabilimento chimico Stoppani;

considerato, in particolare, che:

– le misure di sostegno di cui agli articoli 1, 2, 5, 6-*bis*, 7, 9, 10-*ter*, 11-*bis* sono disposte nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dell'obbligo di previa notifica e autorizzazione ex articolo 108 del TFUE, dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, e dei regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;

– gli articoli 1, 10-*ter*, 10-*quater* si pongono in linea con la normativa europea sulla politica agricola comune e, in particolare, con i regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché con la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1 ottobre 2018, sugli anticipi nei pagamenti diretti agli agricoltori;

– l'articolo 4-*bis* incide sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu», in attuazione al regolamento (CE) n. 1266/2007 sul controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale *Blue Tongue*;

– gli articoli 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* prevedono misure di contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

considerato che gli articoli 3, 4, 10, 10-*bis*, 11, 11-*ter* e 12 del disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla conformità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 920-B E SUI RELATIVI
EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente,

considerato che il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato, è stato oggetto di un complesso di modifiche ed integrazioni apportate dalla Camera;

rilevato, ai fini di competenza, che:

– nell'articolo 2 del disegno di legge – che prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro – si è introdotto un richiamo al rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (comma 1);

– nel nuovo articolo 3 si è previsto che lo sviluppo di un portale del reclutamento, per la raccolta e la gestione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato, dovrà avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali;

esaminati gli emendamenti presentati;

ricordato come nel parere reso in prima lettura si era valutato che la tecnologia attuale consente di supportare l'introduzione dei sistemi previsti dall'articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli interessati, riducendo così al minimo il trattamento dei dati personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità, e che comunque le misure di cui all'articolo 2 dovranno essere completate con l'adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato che, in relazione alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati sul disegno di legge, non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti ad esso riferiti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 169-739**

La 14^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 739, adottato come testo base dalla 10^a Commissione permanente in data 29 gennaio 2019;

richiamato il parere sul testo del disegno di legge n. 739, espresso il 5 marzo 2019;

valutato positivamente l'emendamento 9.1, che recepisce l'indicazione fornita da questa Commissione nel citato parere,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

in riferimento agli emendamenti 7.5 e 7.0.1, capoverso «3.», che consentono l'esenzione dall'obbligo della confezione per i produttori che vendono nei propri locali, si ritiene necessario far salvo l'obbligo di indicazione degli ingredienti allergenici e si invita a valutare l'opportunità di prevedere l'obbligatorietà anche di altre indicazioni, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011;

in riferimento agli emendamenti 7.10 e 9.2, che dispongono l'obbligo di indicazione di origine, qualora questa non sia italiana, per il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, si ritiene necessario specificare che tale indicazione deve porsi in linea con l'articolo 26 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011.

Plenaria**94^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***LICHERI**

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. – *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni su testo unificato. Parere non ostativo su emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La relatrice GIAMMANCO (*FI-BP*), relatrice, illustra una nuova versione dello schema di parere favorevole, già presentato nella precedente seduta, in cui si prospettano osservazioni utili al raggiungimento di un migliore equilibrio del testo all'esame della Commissione di merito, che ha

l'esclusiva finalità di prevenire e sanzionare i comportamenti criminosi perpetrati da alcuni operatori nei confronti di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili. Ricorda, infatti, come il ripetersi negli ultimi tempi di gravi episodi di maltrattamenti nei confronti di minori, anziani e soggetti disabili – come riportato dagli organi di informazione con cadenza quasi giornaliera – renda l'approvazione di questo provvedimento particolarmente urgente. In qualità di relatrice in Commissione di merito, si impegna inoltre a presentare emendamenti che conseguano alle osservazioni elaborate nel parere.

Una prima osservazione concerne l'opportunità di richiamare, all'articolo 1 del provvedimento, gli articoli 24, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali, relativi rispettivamente alla tutela dei minori, degli anziani e dei disabili.

Una seconda osservazione riguarda la delega in materia di formazione del personale di cui all'articolo 2, che prevede in aggiunta all'idoneità professionale, anche il «*possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale*». Tale possesso andrebbe disciplinato in aderenza alla direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, che consente l'introduzione di requisiti specifici qualora essi siano giustificati da motivi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Una terza osservazione fa riferimento all'articolo 4, che dispone in merito alla previsione dell'obbligo dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza (articolo 4, comma 1). L'articolo 4 contempla una serie di cautele che mirano a temperare l'obbligo di installazione delle telecamere con il rispetto della tutela dei dati personali. Così in riferimento alla cifratura delle immagini, al tempo della loro conservazione, alla loro disponibilità solo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero; così, in riferimento all'informativa da rendere agli interessati. Nel complesso, quindi, anche in considerazione della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, attuative dell'articolo 8 della Carta dei diritti e dell'articolo 16 del TFUE, risultano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità, stabiliti a livello nazionale ed europeo. Tuttavia, posto che, nel corso dell'esame parlamentare, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che i trattamenti inerenti alla videosorveglianza quali quelli oggetto di esame rientrano nella categoria di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2016/679, andrebbe richiamata nel testo la previsione di cui nuovo articolo 2-*quinquiesdecies* del Codice della *privacy*, in base alla quale lo stesso Garante può, con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, «*prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare*».

Con riferimento agli emendamenti presentati, infine formula un parere non ostativo, osservando peraltro come gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, nel fissare un termine massimo per l'installazione obbligatoria dei sistemi di videosorveglianza, garantiscano un maggiore

equilibrio e un più coerente rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, attraverso una modulazione temporale adeguata alle diverse esigenze delle varie realtà, pubbliche e private, interessate dalla normativa in esame, così venendo anche incontro a quanto rilevato, nella giornata di ieri, dal Garante per la protezione dei dati personali.

La senatrice FEDELI (*PD*) ringrazia la relatrice per l'ampia illustrazione dei contenuti, anche di merito, del provvedimento e ritiene che il parere debba limitarsi ai profili di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Esprime, inoltre, soddisfazione per l'opera di riequilibrio che è stata compiuta sul provvedimento, inizialmente incentrato sull'aspetto deterrente e repressivo della videosorveglianza e ora sostanzialmente integrato anche con la disciplina degli aspetti preventivi relativi alla formazione dei docenti e del personale che si occupa delle persone vulnerabili.

Rileva, tuttavia, il permanere del tema dell'obbligatorietà, che comporta problematiche in ordine alle conseguenti esigenze di finanziamento, a carico dei comuni, con riferimento sia agli aspetti di sorveglianza, sia agli aspetti della prevenzione e formazione. A ciò si aggiunge anche la necessità di dare adeguata informazione agli interessati, sulle apparecchiature di controllo, prima della loro messa in funzione.

Conclude, infine, deplorando la tendenza all'allarmismo alimentato dalla generalizzazione di casi che sono invece singoli e isolati, con la conseguenza di minare gravemente il rapporto di fiducia tra le istituzioni e cittadini. Preannuncia pertanto il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Replica la relatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) sottolineando come gli aspetti della prevenzione e della formazione, da lei fortemente voluti come proponente e relatrice in Commissione di merito, costituiscano una parte importante del provvedimento, collocandosi nei primi articoli dello stesso e nella prima parte del titolo, prima delle disposizioni sulla videosorveglianza.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti in ordine alla parte del parere relativa agli emendamenti, relativamente alla quale sarebbe opportuno limitarsi alla sola parte dispositiva.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.

La relatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) ritiene di poter accogliere, nell'ambito dello schema di parere, la richiesta di omettere l'osservazione relativa ad alcuni emendamenti, mantenendo l'orientamento non ostativo e ferme restando le finalità che con gli stessi si intende perseguire.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere come ulteriormente modificato dalla relatrice in corso di seduta, e allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1249) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta, è approvato.

La seduta termina alle ore 16.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
TESTO UNIFICATO AL DISEGNO DI LEGGE N. 897
E RELATIVI EMENDAMENTI**

La 14^a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge nn. 897-182-200-262-264-546, sulla prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private;

esaminato in particolare il testo unificato proposto in Commissione di merito il 28 febbraio 2019 e i relativi emendamenti;

valutata positivamente la necessità di garantire maggior tutela ai soggetti particolarmente vulnerabili affidati alle cure del personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, su cui grava uno specifico obbligo di protezione e garanzia nei confronti degli assistiti, già normativamente riconosciuto con la legge n. 3 del 2018, che ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61, n. 11-*sexies*, del codice penale, che aggrava il reato per chi, nei delitti non colposi, commette il fatto *«in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative»*;

rilevato che, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati (e contenuto nell'A.S. 897), il nuovo testo contiene alcune rilevanti modifiche sostanziali che ne garantiranno una maggiore efficacia. In primo luogo, è stata prevista l'obbligatorietà dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza, nelle strutture pubbliche e private, rispetto alla previsione della loro mera facoltatività. In secondo luogo, sono state significativamente incrementate le risorse disponibili, che sono ora pari a 126 milioni rispetto ai 15 del precedente testo. Una particolare attenzione è stata data anche al complessivo sistema sanzionatorio;

valutato che il ripetersi negli ultimi tempi di gravi episodi di maltrattamenti nei confronti di minori, anziani e soggetti disabili – come riportato dagli organi di informazione con cadenza quasi giornaliera – rende l'approvazione di questo provvedimento particolarmente urgente;

valutato che il testo in esame non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) All'articolo 1, relativo alle finalità della legge, viene richiamato il rispetto dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui

l'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente.

Tuttavia, considerati i destinatari delle misure previste dal provvedimento in esame, è opportuno effettuare il richiamo anche dell'articolo 24 della Carta, che prevede che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere e che *«in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente»*. Allo stesso modo, è opportuno richiamare anche l'articolo 26, secondo cui l'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

In riferimento all'articolo 1, valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «dell'articolo 25» con le parole: «degli articoli 24, 25 e 26».

2) L'articolo 2, comma 1, conferisce delega al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. La delega mira anche a prevedere per gli operatori, in aggiunta all'idoneità professionale, il *«possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale»*.

La direttiva (UE) 2018/958, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni, consente l'introduzione di requisiti specifici qualora essi siano giustificati da motivi di interesse generale e nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Si ritiene che la tutela dei soggetti vulnerabili prevista dal testo in esame possa costituire motivo di interesse generale ai sensi della direttiva 2018/958, tale da legittimare l'introduzione del requisito della valutazione psicoattitudinale.

In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «di carattere psicoattitudinale, da individuare» le parole: «, nel rispetto del diritto dell'Unione europea».

3) In riferimento all'articolo 4, la previsione dell'obbligo dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza (articolo 4, comma 1), invece della mera facoltà come previsto dal testo approvato alla Camera, è coerente con la necessità di assicurare la massima efficacia della legge nella tutela dei soggetti richiamati.

L'articolo 4 contempla una serie di cautele che mirano a contemperare l'obbligo di installazione delle telecamere con il rispetto della tutela dei dati personali. Così in riferimento alla cifratura delle immagini, al tempo della loro conservazione, alla loro disponibilità solo per la polizia giudiziaria e il pubblico ministero; così, in riferimento all'informativa da rendere agli interessati.

Nel complesso, quindi, anche in considerazione della diretta applicabilità delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, attuative del-

l'articolo 8 della Carta dei diritti e dell'articolo 16 del TFUE, risultano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità, stabiliti a livello nazionale ed europeo.

Va soggiunto che, nel corso dell'esame parlamentare, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che i trattamenti inerenti alla videosorveglianza quali quelli oggetto di esame rientrano nella categoria di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 2016/679. Tale articolo, allorché il trattamento dei dati prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, e può quindi presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, impone al titolare del trattamento una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. In riferimento a tali casi, il Garante può, con provvedimenti di carattere generale adottati d'ufficio, *«prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare»* (nuovo articolo 2-*quinqüesdecies* del Codice della *privacy*).

Tali disposizioni sono pienamente operative e potrebbero pertanto essere in astratto applicabili anche ai trattamenti di cui all'articolo in esame.

Inoltre, posto che l'articolo 4, comma 9, del testo in esame prevede che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilisca le modalità di attuazione dell'articolo in riferimento a diversi suoi aspetti, e che su questo decreto è previsto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, potranno essere segnalate anche in questa sede misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato.

In ogni caso, e per evitare dubbi, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di premettere al disposto dell'articolo 4, comma 9, il richiamo all'applicabilità dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del codice.

4) Con riferimento agli emendamenti presentati, si formula infine un parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1249**

La 14^a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

richiamata la normativa europea in materia di:

– aiuti di Stato e, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, i regolamenti (UE) n. 651/2014 e (UE) n. 702/2014, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;

– politica agricola comune e, in particolare, i regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 1307/2013 e n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati agricoli e la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1 ottobre 2018, sugli anticipi nei pagamenti diretti agli agricoltori;

richiamata, inoltre, la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;

valutata l'insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità degli emendamenti con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Deliberazione di una proroga del termine e di variazioni del programma)

Emanuela CORDA, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 11 aprile si era convenuto sull'opportunità di una proroga, fino al 31 maggio 2019, del termine – già fissato al 15 aprile – per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La proroga si rendeva necessaria perché la Commissione, per i molteplici impegni legati al calendario dei lavori della Camera e del Senato, non ha potuto completare le audizioni previste nel programma. L'Ufficio di presidenza aveva anche convenuto sull'opportunità di integrare il programma dell'indagine stessa al fine di poter audire anche i rappresentanti della società SOSE spa (Soluzioni per il sistema economico) e Raffaele Raja, membro dell'*executive board* della macro euro-regione alpina EUSALP. Avverte che sulla proroga e sulla richiesta di integrazione del programma è stata acquisita la necessaria intesa del Presidente della Camera e del Presidente del Senato. Pone quindi in votazione la deliberazione della proroga dell'indagine conoscitiva fino al 31 maggio prossimo e dell'integrazione del programma.

La Commissione approva la proposta della presidente.

La seduta termina alle ore 8,35.

Plenaria
(2^a antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

S. 920-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 11^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (*M5S*), *relatore*, ricorda che, in via generale, il provvedimento istituisce, all'articolo 1, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il nucleo delle azioni concrete di miglioramento dell'efficienza amministrativa. L'articolo 2 prevede l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell'osservanza degli orari di lavoro. L'articolo 3 interviene in materia di facoltà assunzionali delle amministrazioni statali. Sono introdotte anche modifiche in materia di composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, prevedendo, tra le altre cose, l'istituzione di un apposito Albo nazionale dei componenti delle commissioni. L'articolo 4 estende la possibilità di mobilità tra le pubbliche amministrazioni anche a personale non dirigenziale. L'articolo 5 reca una disciplina normativa volta a porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip SPA, di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, si sofferma sull'articolo 6, il quale, al comma 1, qualifica le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 3 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento. Il succes-

sivo comma 2 specifica che le disposizioni di cui all'articolo 2 (in materia di contrasto dell'assenteismo), concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

In base al comma 3, le norme di cui all'articolo 5 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Il comma 4 specifica che le regioni – anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale – e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del provvedimento. Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome.

Ricorda anche che, per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata sia per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali (articolo 1) sia per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (articolo 2).

Segnala infine che le modifiche introdotte rispetto al testo già esaminato dalla Commissione concernono principalmente l'esigenza di recepire condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio della Camera con riferimento al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Formula dunque una proposta di parere favorevole.

Il deputato Daniele MANCA (*PD*) ritiene che il provvedimento introduca, in particolare con l'istituzione del nucleo della concretezza, elementi di «neocentralismo» che finiscono per contrastare l'esigenza di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione, in particolare con riferimento alle amministrazioni degli enti territoriali. Pur quindi apprezzando la presenza nel testo di procedure di concertazione con le autonomie territoriali, non può che ribadire la posizione contraria del suo gruppo, invitando la Commissione a porre attenzione alla crescente tendenza a creare sovrastrutture centraliste che creeranno difficoltà alle amministrazioni locali.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015

C. 1648 Governo

(Parere alla III Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (*M5S*), *relatore*, osserva in primo luogo come l'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica del Kazakistan si inquadri nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2007 rinnovata una prima volta nel 2012 e nuovamente nel 2015, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica. Tale strategia, che trova applicazione in una serie di ambiti, quali la sicurezza regionale, lo Stato di diritto, l'istruzione, il commercio e gli investimenti, l'energia e i trasporti, l'ambiente e la gestione delle risorse idriche, prevede approcci diversificati che tengano presente la specificità dei singoli Paesi dell'area (oltre al Kazakistan, il Kirghizistan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan e il Tagikistan), in una prospettiva di partenariato che coinvolga le rispettive società civili.

Ricorda che l'Accordo rafforzato di partenariato è entrato in applicazione provvisoria da maggio 2016 e che il 17 dicembre 2017, il Parlamento europeo ha espresso con una risoluzione parere favorevole alla conclusione dell'Accordo e segnala altresì che il medesimo Parlamento europeo, il 14 marzo 2019, ha approvato una risoluzione sui diritti umani in Kazakistan, nella quale esorta il Kazakistan ad adempiere agli obblighi internazionali assunti e a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, invitando altresì le autorità kazake a porre fine alle violazioni dei diritti umani e a tutte le forme di repressione politica, in conformità dei principi sanciti dagli articoli 1, 4, 5 e 235 dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione. La risoluzione chiede altresì di porre fine a qualsiasi forma di detenzione arbitraria, rappresaglia e molestia contro gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni della società civile e i movimenti di opposizione politica.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, ricorda che esso consta di un breve preambolo, nove titoli, 287 articoli, 7 allegati e un Protocollo. Il Titolo I, recante i principi generali e obiettivi dell'Accordo, comprende gli articoli da 1 a 3 e stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani – come enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – e dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali dell'Accordo. In tale ambito è previsto che l'obiettivo dell'Accordo sia quello di istituire un partenariato e una cooperazione rafforzati tra le Parti «entro i limiti delle rispettive competenze e

sulla base del loro interesse comune e del rafforzamento delle relazioni in tutti gli ambiti di applicazione».

Con il Titolo II, concernente il dialogo politico e la cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza, che comprende gli articoli da 4 a 13, le Parti si impegnano a sviluppare un dialogo politico efficace in tutti i settori di reciproco interesse.

Il Titolo III, rubricato «commercio e imprese», comprende gli articoli da 14 a 198 ed è suddiviso in 14 capi. Esso rappresenta la parte più corposa e articolata dell'Accordo, che regola lo scambio di merci, la cooperazione doganale, gli ostacoli tecnici agli scambi, le questioni sanitarie e fitosanitarie, lo scambio di merci e lo stabilimento, i movimenti di capitali e i pagamenti, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, le materie prime e l'energia, il commercio e lo sviluppo sostenibile, la concorrenza, le imprese di proprietà dello Stato, la trasparenza e la risoluzione delle controversie. Al riguardo si rileva come a tutt'oggi il Kazakhstan non sia riconosciuto dall'Unione europea come Paese a economia di mercato, ma come economia in transizione; pertanto la sfida che l'Accordo rafforzato pone al Paese asiatico è riuscire ad attuare, nell'ambito dell'Unione economica eurasiatica, le riforme strutturali necessarie a raggiungere, in prospettiva, i livelli dell'Unione europea nell'instaurazione di un'economia di mercato. L'Accordo con l'Unione europea ha natura non preferenziale e impegna ciascuna Parte ad accordare alle merci dell'altra il trattamento della «nazione più favorita» e il trattamento nazionale, nonché a non istituire o mantenere restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione.

Il Titolo IV, concernente la cooperazione nei settori dell'economia e dello sviluppo sostenibile, comprende gli articoli da 199 a 234, ed è suddiviso in 17 capi, che coprono un'ampia gamma di tematiche, quali il dialogo economico, la gestione delle finanze pubbliche, la fiscalità, l'energia, i trasporti, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'industria, le piccole e medie imprese, il diritto societario, i servizi bancari e assicurativi, il turismo, l'agricoltura, le politiche sociali e la salute. In tale contesto assume particolare rilievo la cooperazione nell'ambito agricolo e dello sviluppo rurale (di cui al Capo 15), in quanto il Kazakhstan è un importante partner commerciale per l'Unione europea e per l'Italia, specie per quanto riguarda i cereali e i semi oleosi, fondamentali per l'approvvigionamento dell'industria agroalimentare nazionale. Tale cooperazione ha per obiettivo la promozione dello sviluppo agricolo e rurale, attraverso la comprensione reciproca e la progressiva convergenza delle politiche e delle legislazioni delle Parti (ai sensi dell'articolo 228). Essa comprende iniziative volte ad agevolare la condivisione di conoscenze e buone prassi in materia di politiche di sviluppo rurale, a favorire l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione, nonché a migliorare la competitività e l'efficienza del settore agricolo e la trasparenza dei mercati (in base all'articolo 229). L'Accordo è altresì volto a favorire lo scambio di esperienze sulle indicazioni geografiche (IG), sulle politiche di qualità e sui relativi meccanismi di controllo, nonché sulle misure per garantire la sicurezza alimentare e lo

sviluppo della produzione biologica dei prodotti agricoli ed è inoltre previsto che, entro sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti avviino uno specifico negoziato per il riconoscimento e la protezione reciproca delle IG nei rispettivi territori. Con riferimento alla cooperazione nel settore della fiscalità, l'articolo 202, inserito nel Capo 3, prevede che le Parti si adoperino per migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, in particolare per agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e per elaborare misure conformi ai parametri internazionali.

Il Titolo V, in materia di cooperazione nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, comprende gli articoli da 235 a 243 e riguarda la cooperazione giuridica, per la protezione dei dati personali, in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere e per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, il contrasto del traffico delle droghe illecite, della criminalità organizzata e transnazionale, della corruzione e della criminalità informatica. In tale ambito l'Accordo all'articolo 236 impegna le Parti a sviluppare la cooperazione giuridica in ambito civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle Convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, specialmente le Convenzioni della Conferenza dell'Aja sul diritto internazionale privato. Viene inoltre rafforzata la cooperazione in ambito penale, anche nel campo della reciproca assistenza giudiziaria. In materia migratoria, ai sensi dell'articolo 238 le Parti riaffermano l'importanza da esse attribuita alla gestione dei flussi, stabilendo che la cooperazione si fonda sulla consultazione reciproca. Con particolare riferimento al contrasto dell'immigrazione clandestina sono previste disposizioni che impegnano ciascuna Parte a riammettere i propri cittadini presenti illegalmente nel territorio dell'altra, su richiesta di quest'ultima. È previsto l'avvio di un «dialogo completo» sulle questioni migratorie, anche al fine di valutare la possibilità di negoziare uno specifico accordo bilaterale in materia di riammissione.

Il Titolo VI, in materia di altre politiche di cooperazione, comprende gli articoli da 244 a 260 e verte sulla cosiddetta «cooperazione settoriale». Il Titolo si sviluppa su 11 capi: istruzione e formazione, cultura, ricerca e innovazione, audiovisivi e media, società civile, sport, protezione civile, attività spaziali, tutela dei consumatori, cooperazione regionale, funzione pubblica. In tale ambito l'apparato dispositivo dell'Accordo si limita sostanzialmente a porre le premesse per ulteriori approfondimenti, nonché a recare dichiarazioni d'impegno per sviluppare la collaborazione nei settori considerati.

Il Titolo VII, in materia di cooperazione finanziaria e tecnica, che comprende gli articoli da 261 a 267, specifica che per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, il Kazakhstan può beneficiare di assistenza finanziaria da parte dell'Unione europea sotto forma di sovvenzioni e prestiti, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e con le istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria sarà basata su programmi di azione annuali.

Il Titolo VIII, rubricato «Quadro istituzionale», comprende gli articoli da 268 a 270 e istituisce un Consiglio di cooperazione, con il compito di monitorare l'attuazione dell'Accordo e con il potere di aggiornarne o modificarne gli allegati, previo consenso delle Parti. Si riunisce una volta all'anno ed esamina tutte le questioni di rilievo e di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo. Il Consiglio è coadiuvato da un Comitato di cooperazione e da eventuali Sottocomitati settoriali creati *ad hoc*. La cooperazione interparlamentare è regolata dall'articolo 270, che istituisce il Comitato parlamentare di cooperazione, con il ruolo di foro per lo scambio di opinioni ed esperienze tra deputati del Parlamento europeo e della Repubblica del Kazakhstan.

Il Titolo IX, recante disposizioni generali e finali, comprende gli articoli da 271 a 287; e regola l'entrata in vigore dell'Accordo, stabilita il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti avranno notificato al Segretariato generale del Consiglio dell'UE, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle rispettive procedure nazionali di ratifica. Fanno altresì parte integrante dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 284, 7 allegati e un Protocollo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione. Gli articoli 3 e 4 prevedono, rispettivamente, le norme sulla copertura finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Roberto PELLA (*FI*) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling.*) annuncia la propria astensione perché considera indispensabile che i Paesi con i quali l'Unione europea decida di stringere accordi di partenariato dimostrino un effettivo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, cosa che allo stato non si può dire per il Kazakhstan.

Emanuela CORDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

S. 1144, approvato dalla Camera

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, constatata l'assenza del senatore Campari, relatore sul provvedimento, chiede alla deputata Foscolo di assumersene le funzioni.

La deputata Sara FOSCOLO (*Lega*) *relatrice*, nel ricordare che la Commissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 6 marzo scorso, ricorda altresì che nell'esprimere il parere la Commissione aveva segnalato, con un'osservazione, l'opportunità di integrare il comma 2 dell'articolo 2, che disciplina il procedimento di nomina del commissario preposto agli adempimenti amministrativi necessari al distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, con l'individuazione di un termine per l'espressione dei pareri da parte degli enti territoriali indicati, nonché con le conseguenze della mancata espressione dei pareri stessi.

L'osservazione è stata recepita dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nel corso dell'esame in sede referente, stabilendo, come si vedrà nel corso dell'illustrazione del provvedimento, un termine di 10 giorni e prevedendo che in assenza dell'espressione del parere il ministro possa comunque procedere.

Nel rinviare poi, per approfondimenti, alla relazione svolta in occasione dell'esame in prima lettura, ricorda che la proposta di legge prevede che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio della provincia di Pesaro e Urbino siano distaccati dalla regione Marche, nel territorio della quale sono attualmente compresi, per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali e previa approvazione con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne facciano richiesta da una regione e la loro aggregazione a un'altra. I *referendum* per il distacco dalla regione Marche e l'aggregazione alla regione Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio il 24 e 25 giugno 2007, con risultato positivo, di cui è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2007.

Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, l'articolo 1 dispone il distacco dei due comuni dalla regione Marche per essere aggregati alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini. Ricordo, al riguardo, che in base alle informazioni acquisite nel corso del-

l'esame in sede consultiva nel corso dell'iter alla Camera, i sindaci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio considerano tuttora persistenti le motivazioni che hanno portato all'esito referendario del 2007.

Come già accennato, L'articolo 2 dispone, al comma 1, la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un commissario per procedere, insieme alle amministrazioni coinvolte, agli adempimenti necessari per attuare il trasferimento dei due comuni. Il comma 2 stabilisce che il commissario sia nominato dal Ministro dell'interno, previo parere delle regioni Emilia Romagna e Marche e della provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione che sosterrà, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario. Si prevede inoltre che gli enti coinvolti nell'attuazione del trasferimento – le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Urbino e di Rimini – provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza e, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di più enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Gli strumenti per attuare tale collaborazione sono accordi, intese e atti congiunti. In ogni caso, il processo di trasferimento dovrà essere svolto nel rispetto di una serie di garanzie quali: la continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi; la definizione dei profili successori (anche in relazione ai beni demaniali e patrimoniali e ai profili fiscali e finanziari); la piena conoscibilità delle normative da applicare e delle procedure da seguire; l'assistenza ai cittadini, enti e imprese. Il comma 3 specifica che anche i sindaci dei due comuni partecipano alle attività connesse al trasferimento, con poteri consultivi. Il comma 4 stabilisce che gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dagli enti coinvolti (regioni e province) entro 180 giorni. Nel caso in cui entro tale termine il trasferimento non sia completato il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della legge. Al comma 5 dell'articolo 2 viene chiarito che i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, in conseguenza del trasferimento, cessano di far parte dei collegi uninominali Marche 06 – Pesaro (Camera) e Marche 01 Pesaro (Senato) ed entrano a far parte dei collegi uninominali Emilia-Romagna 15 – Rimini (Camera) ed Emilia-Romagna 01 – Rimini (Senato). Si tratta dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indicati, rispettivamente, nelle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo n. 189 del 2017, emanato in attuazione della legge di riforma elettorale n. 165 del 2017. In tale contesto segnalo come non sia necessario modificare le tabelle dei collegi plurinominali (tabella A2 Camera e B2 Senato), in quanto il relativo territorio è definito per aggregazione dei collegi uninominali contigui (ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) e comma 2, lettera *b*), della legge n. 165 del 2017). Il comma 8 reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva quindi che la materia trattata rientra, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto il predetto articolo prevede che il distacco e trasferimento di comuni da una regione a un'altra avvenga con legge della Repubblica. Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quel che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (*Fdi*) informa i colleghi di essere stato contattato, dopo il parere espresso dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, da alcuni Comitati di cittadini che hanno attivato una raccolta di firme per chiedere la ripetizione del referendum sul distacco dei comuni. Le firme raccolte sono, in proporzione alla popolazione dei comuni, un numero cospicuo, circa 600. Gli consta, inoltre, che anche il consiglio regionale delle Marche abbia espresso un parere contrario al distacco. Nel ricordare che nel precedente esame del provvedimento si era espresso a favore del distacco dei comuni, ritiene però che questi elementi debbano indurre a nuove valutazioni e a un approfondimento dell'istruttoria.

La deputata Sara FOSCOLO (*Lega*), *relatrice*, ritiene che si potrebbe valutare l'ipotesi di un rinvio dell'espressione del parere.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*) ritiene opportuno un approfondimento sulla raccolta di firme segnalata dal collega Acquaroli, con particolare riferimento alle modalità utilizzate, chiarendo ad esempio se si tratti di firme autenticate o meno. Ritiene comunque che si debba dare ascolto alle esigenze dei cittadini.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) concorda con l'ipotesi di un rinvio dell'espressione del parere.

La senatrice Erica RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nel precedente esame, il relatore aveva svolto un ampio approfondimento e che, rispetto all'esito del referendum del 2007, vi era stato un lungo stallo dovuto alla mancata espressione del parere da parte del consiglio regionale delle Marche.

Il senatore Daniele MANCA (*PD*), ricorda di essersi espresso, nel precedente esame, a favore del distacco ma giudica ora opportuno un rinvio per acquisire ulteriori elementi di informazione e comprendere meglio la posizione degli enti territoriali coinvolti.

Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling.*) giudica opportuno avviare anche un'interlocuzione con i parlamentari dei territori oggetto del provvedimento.

Emanuela CORDA, *presidente*, essendo sopraggiunto il relatore Campari, lo invita ad assumere le funzioni di relatore.

Il senatore Maurizio CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), *relatore*, porge le scuse alla Commissione per il suo ritardo, dovuto a concomitanti lavori di commissione del Senato. Prende poi atto dell'orientamento maturato a favore del rinvio dell'espressione del parere, pur ricordando l'ampio lavoro istruttorio svolto in occasione del precedente esame. Rileva comunque di essere a conoscenza della raccolta di un numero, in base alle sue informazioni comunque limitato, di firme; le firme peraltro non sarebbero autenticate. Ritiene dubbio che un simile strumento possa vanificare l'esito del referendum svolto. Ricorda peraltro che in occasione del precedente esame i sindaci dei due comuni gli avevano comunicato per le vie brevi la perdurante volontà di procedere al distacco.

Il deputato Francesco ACQUAROLI (*FdI*) ritiene che si debbano tenere in considerazione le 600 firme raccolte.

La senatrice Virginia LA MURA (*M5S*) concorda sul fatto che, in proporzione alla popolazione dei comuni, 600 firme non dovrebbero essere ritenute un numero trascurabile. Occorre anche tenere conto che il referendum si è svolto dodici anni fa. Conviene quindi sull'opportunità di un rinvio per compiere i necessari approfondimenti.

Il deputato Dario BOND (*FI*) chiede che la Commissione acquisisca il parere del consiglio regionale della regione Marche cui ha fatto riferimento il deputato Acquaroli.

Emanuela CORDA, *presidente*, si impegna a compiere approfondimenti al riguardo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

S. 867 Governo

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, nel sintetizzare il contenuto del provvedimento sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie. L'articolo 2 introduce una circostanza

aggravante comune penale. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'istituzione, all'articolo 1, presso il Ministero della salute del suddetto Osservatorio nazionale e la definizione della durata e della composizione dello stesso, nonché delle modalità con le quali l'organismo riferisce sugli esiti della propria attività ai Dicasteri interessati, sono demandate a un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In ogni caso, la composizione dell'organismo deve comprendere la presenza di rappresentanti delle Regioni e dei Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. L'organismo è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la partecipazione al medesimo non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento comunque denominato. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti: monitorare gli episodi di violenza commessi a danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno e alle situazioni di rischio e vulnerabilità nell'ambiente di lavoro; promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Osservatorio si rapporta, per le tematiche di comune interesse, con l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 24 del 2017 e avente come ambito di osservazione il rischio sanitario e le buone pratiche per la sicurezza delle cure. Il Ministro della salute trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio di cui all'articolo 1.

L'articolo 2 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato «l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni».

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Segnala che il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), oltre che – per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 – alla materia di esclusiva legislazione statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione).

Rileva poi che l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta comunque soddisfatta dalla previsione di cui all'articolo 1 di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché dalla previsione della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni.

Osserva quindi conclusivamente che il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) nell'annunciare il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul provvedimento, ma esprime dubbi sulla presenza di una clausola di invarianza finanziaria, in quanto senza risorse è difficile individuare una soluzione reale per i problemi. Condivide l'istituzione di un osservatorio ma osserva che rischia di trattarsi solo di propaganda in assenza di uno sblocco delle procedure concorsuali per l'assunzione dei medici e di un rafforzamento dei reparti di medicina generale per decongestionare i pronti soccorsi. Occorrerebbe poi uno stanziamento di risorse per la formazione.

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling.*) rileva di aver raccolto sul territorio criticità per i medici fiscali e legali, ad esempio quelli dell'INPS, che sono stati addirittura oggetto di minaccia. Altra situazione critica è quella delle strutture socio-assistenziali. Chiede di chiarire se queste situazioni siano prese in considerazione dal provvedimento.

Il senatore Daniele MANCA (*PD*), condivide la perplessità sulla presenza della clausola di invarianza. Anche in questo caso si è di fronte ad un provvedimento condivisibile che rischia di rimanere una «norma manifesto» per l'assenza di adeguate risorse.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) pur condividendo l'esigenza di una tutela della sicurezza delle professioni sanitarie, esprime perplessità sull'istituzione di un ulteriore osservatorio che rischia di essere un duplicato del già esistente osservatorio nazionale sulle buone pratiche e la sicurezza in Sanità. È invece necessario sbloccare le risorse per i concorsi.

La senatrice Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) segnala che nelle audizioni svolte presso la Commissione di merito si è registrata un'ampia condivisione del testo. Ritiene poi che l'osservatorio potrà svolgere un'utile funzione di raccolta di dati per futuri interventi di razionalizzazione e di efficientamento.

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto-Min.Ling.*) ritiene che l'osservatorio possa costituire una risposta all'esigenza di riconoscimento del problema; sono però anche necessarie riforme organizzative interne: ad esempio i medici legali e quelli impegnati nelle visite fiscali chiedono di non avere poi la responsabilità di sottoscrivere personalmente le certificazioni, responsabilità che dovrebbe cadere sulla struttura di appartenenza nel suo complesso.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, ritiene tutte le osservazioni svolte valide ma richiama anche i colleghi a considerare lo specifico oggetto del provvedimento, vale a dire l'introduzione di risposte allo specifico fenomeno dell'accresciuta insicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, anche introducendo una specifica aggravante penale. Ricorda in proposito la sua personale esperienza di operatore in una struttura per malati psichiatrici e segnala tra le altre strutture particolarmente esposte i SERT e gli sportelli del pronto soccorso. In questo contesto, l'istituzione dell'osservatorio è utile per approfondire il fenomeno ed approntare le risposte necessarie nell'ambito di una complessiva riorganizzazione delle strutture sanitarie. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 3*)

La seduta termina alle ore 9,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,35 alle ore 9,40.

ALLEGATO 1

Disegno di legge S. 920-B
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

PARERE APPROVATO

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 920-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, recante interventi per la concretezza delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera, nella seduta del 2 aprile 2019;

rilevato che, come segnalato all'articolo 6 del provvedimento:

le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 (recanti l'istituzione del nucleo della concretezza e misure per le assunzioni) sono qualificabili come norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come principi generali dell'ordinamento;

le disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di contrasto dell'assenteismo, concernendo la materia dell'ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

le norme di cui all'articolo 5 in materia di buoni pasto costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

osservato altresì che:

il comma 5 dell'articolo 6 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome;

per quanto concerne il coinvolgimento delle regioni, il provvedimento prevede un'intesa in sede di Conferenza unificata sia, all'articolo 1, per l'adozione delle previsioni del piano triennale per la concretezza nelle pubbliche amministrazioni relative agli enti territoriali sia, all'articolo 2, per l'introduzione di sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disegno di legge C. 1648
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1648, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015»;

evidenziato come l'Accordo si inquadri nell'ambito della strategia dell'Unione europea per l'Asia centrale, per rispondere alla crescente importanza della regione ai fini della stabilità, della sicurezza e della diversificazione energetica;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Disegno di legge S. 867
Disposizioni per la sicurezza del personale sanitario

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 867, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti delle professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), oltre che – per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 – alla materia di esclusiva legislazione statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione);

l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta soddisfatta dalle previsioni, di cui all'articolo 1, di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva «Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore». Audizione di rappresentanti dei Consigli nazionali del notariato e dei dottori commercialisti

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione e comunica che sono presenti, in rappresentanza degli ordini professionali in titolo, i *consiglieri nazionali* Gilberto Gelosa e Maurizio Postal per il *Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, il dottor Pasquale Saggese, *responsabile dell'area fiscalità della Fondazione Nazionale Commercialisti*; i *consiglieri nazionali* Roberto Martino e Gianpiero Monteleone, *per il Consiglio nazionale del notariato*, e il dottor Nicola Forte, *componente della Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato*.

Gilberto GELOSA, *consigliere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, Pasquale SAGGESE, *responsabile area fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, Maurizio POSTAL, *consigliere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, Roberto MARTINO,

consigliere del Consiglio nazionale del notariato, Gianpiero MONTELEONE, consigliere del Consiglio nazionale del notariato, e Nicola FORTE, componente della Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, i senatori Salvatore SCIASCIA (*FI-BP*), Mauro Maria MARINO (*PD*), Andrea DE BERTOLDI (*FdI*), Emiliano FENU (*M5S*), il deputato Camillo D'ALESSANDRO (*PD*) e Ugo PAROLO, *presidente*, a cui rispondono Gilberto GELOSA, *consigliere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, Pasquale SAGGESE, *responsabile area fiscalità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti* Maurizio POSTAL, *consigliere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti*, Roberto MARTINO, *consigliere del Consiglio nazionale del notariato* e Nicola FORTE, *componente della Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato.*

Ugo PAROLO, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 10,10 alle ore 10,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 8 maggio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Commissario Straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, Enrico Rolle.

Enrico ROLLE, *commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, e Fabio TREZZINI, *struttura commissariale per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depura-*

zione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane, svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Caterina LICATINI (M5S), Alberto ZOLEZZI, il senatore Fabrizio TREN-TACOSTE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Enrico ROLLE, *commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, e Fabio TREZZINI, *struttura commissariale per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 8 maggio 2019

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9,45.

